

### 197<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997

Presidenza del vice presidente ROGNONI,  
indi del presidente MANCINO

### INDICE

CONGEDI E MISSIONI .....	Pag. 5	<i>il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....	5	<i>Trattato di estradizione;</i>
SUI LAVORI DEL SENATO		<i>Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;</i>
PRESIDENTE .....	6	<i>Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale</i>
DISEGNI DI LEGGE		<i>Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 976, con il seguente titolo: Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:</i>
Discussione:		<i>Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;</i>
(976) <i>Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:</i>		<i>Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale:</i>
<i>Trattato di estradizione;</i>		
<i>Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;</i>		
<i>Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale</i>		
(677) <i>MIGONE. – Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra</i>		
		* DE ZULUETA (Sin. Dem.-L'Ulivo), <i>rela trice</i> .....
		Pag. 7
		FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> .....
		7

**Approvazione:**

**(1281) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993:**

D'URSO (Misto), relatore ..... Pag. 9

**Approvazione:**

**(1561) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

PORCARI (AN), relatore ..... 10

FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 10

**Approvazione:**

**(1562) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

PORCARI (AN), relatore ..... 11

FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 12

**Approvazione:**

**(1563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

GAWRONSKI (Forza Italia), relatore ..... 13

FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 13

**Approvazione:**

**(1564) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

PORCARI (AN), relatore ..... 14

FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 14

**Approvazione:**

**(1566) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

D'URSO (Misto), relatore ..... Pag. 16

FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 16

**Discussione:**

**(1869) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993**

**(1868) SPERONI. - Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993**

**Approvazione del disegno di legge n. 1869:**

RUSSO SPENA (Rifond. Com.-Progr.), relatore ..... 17

FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 17

**Approvazione:**

**(1919) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996:**

DE ZULUETA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatrice ..... 18

FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 19

**Approvazione:**

**(1951) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):**

MIGONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), f.f. relatore ..... 20

FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 20

**Approvazione:**

(1952) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza dell'Unione Europea Occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):*

MIGONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), f.f. relatore ..... Pag. 21

**Approvazione:**

(1954) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993 (Approvato dalla Camera dei deputati):*

GAWRONSKI (Forza Italia), relatore ..... 22

**Discussione e approvazione:**

(2089) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994:*

\* JACCHIA (Lega Nord-Per la Padania indep.), relatore ..... 24, 26  
 BOCO (Verdi-L'Ulivo) ..... 25

**Approvazione:**

(2258) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996:*

MIGONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), f.f. relatore . 26

**Approvazione:**

(2260) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996:*

D'URSO (Misto), relatore ..... 28

**Approvazione:**

(2273) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):*

PIANETTA (Forza Italia), relatore ..... 29

**Approvazione:**

(2390) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repub-*

*blica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati):*

MIGONE (Sin. Dem.-L'Ulivo), f.f. relatore ..... Pag. 31

**Discussione:**

(2464) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen tra gli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativamente all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con atto finale, protocollo e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997 (Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; b) Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997:**

PORCARI (AN), relatore ..... 32  
 \* FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri ..... 34, 36  
 \* JACCHIA (Lega Nord-Per la Padania indep.) .. 36  
 RUSSO SPENA (Rifond. Com.-Progr.) ..... 37

**Approvazione:**

(830) *Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni*

*Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura:*

DE ZULUETA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), relatrice . Pag. 38

#### Discussione:

**(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997:**

PRESIDENTE .....	40 e <i>passim</i>
BESOSTRI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ), relatore .	41 e <i>passim</i>
ZANOLETTI ( <i>CDU</i> ) .....	44
* JACCHIA ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) ..	46
BIASCO ( <i>CCD</i> ) .....	46
COSTA ( <i>CDU</i> ) .....	48
BETTAMIO ( <i>Forza Italia</i> ) .....	49
MAGNALBÒ ( <i>AN</i> ) .....	51, 55, 151
* FASSINO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri .....	54 e <i>passim</i>
LUBRANO DI RICCO ( <i>Verdi-L'Ulivo</i> )	64 e <i>passim</i>
FUMAGALLI CARULLI ( <i>CCD</i> ) .....	65 e <i>passim</i>
MORO ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> )	68
GASPARRINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale....	74 e <i>passim</i>
SMURAGLIA ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) ....	87, 88, 89
BERTONI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) .....	88
SCIVOLETTO ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) .....	132
* BARBIERI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) .....	140, 151
* TIRELLI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) .....	143
NAVA ( <i>CCD</i> ) .....	147
BEDIN ( <i>PPI</i> ) .....	149

#### SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE .....	152
* BARBIERI ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) .....	151

#### ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1997... Pag. 152

#### ALLEGATO

#### GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione ..... 155

#### GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Trasmissione di documenti ..... 155

#### INSINDACABILITÀ

Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione ..... 155

#### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... 155

Assegnazione ..... 156

Richieste di parere ..... 157

Presentazione di relazioni ..... 157

#### GOVERNO

Trasmissione di documenti ..... 157

#### CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità ..... 159

Trasmissione di sentenze ..... 159

#### CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione ..... 160

#### MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme su mozioni... 160

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni ..... 160, 166

Ritiro di interrogazioni ..... 208

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del vice presidente ROGNONI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Ayala, Arlacchi, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Carpi, Castellani Pierluigi, Debenedetti, De Martino Francesco, Fanfani, Fiorillo, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Pagano, Papini, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bratina, Cioni, Contestabile, Corrao, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Martelli, Ragno, Rizzi, Speroni e Squarcialupi, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno per le sedute di domani sarà integrato con l'esame della domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti dell'ex ministro Vincenza Bono Parrino ed altri coimputati, come richiesto dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai soli fini del rinvio alla Giunta stessa che non ha potuto completare l'esame nei termini costituzionali.

#### Discussione dei disegni di legge:

*(976) Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:*

*Trattato di estradizione;*

*Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;*

*Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale*

*(677) MIGONE. – Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:*

*Trattato di estradizione;*

*Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;*

*Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 976, con il seguente titolo: *Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:***

*Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;*

*Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale» e: «Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale», d'iniziativa del senatore Migone.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare la relatrice.

\* DE ZULUETA, *relatrice*. Signor Presidente, nel richiamare la relazione scritta, vorrei anche far notare che la Commissione propone il cambiamento del titolo del disegno di legge, proprio per venire incontro ad un problema che era stato sollevato dalla 1ª Commissione permanente. L'originale stesura del disegno di legge n. 976 comprendeva un Trattato di estradizione con la Repubblica del Perù, che è decaduto per decisione della Commissione, previo consenso del Governo, in quanto il Perù è uno Stato in cui è applicata la pena di morte. Abbiamo fatto questo per venire incontro ad una sentenza della nostra Corte costituzionale.

Per il resto mi riporto – lo ripeto – alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dalla senatrice De Zulueta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 976 nel testo proposto dalla Commissione:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i sottolencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù, firmati a Roma il 24 novembre 1994:

- a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
- b) Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del Trattato di cui alla lettera a) e dall'articolo 16 del Trattato di cui alla lettera b) dell'articolo 1.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 55 milioni annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge n. 976 nel suo complesso, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994:

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;

Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale».

**È approvato.**

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 677.

**Approvazione del disegno di legge:**

***(1281) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993».



La relazione è stata già stampata e distribuita.

Domando al relatore se intende integrare la relazione scritta.

D'URSO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(1561) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PORCARI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori

ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

**(1562) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PORCARI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(1563) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana

e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GAWRONSKI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in lire 8 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

**(1564) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PORCARI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica

blica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

***(1566) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

D'URSO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**



**Discussione dei disegni di legge:**

**(1869) *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993***

**(1868) SPERONI. – *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993***

**Approvazione del disegno di legge n. 1869**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993» e «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 1 e n. 2 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993», di iniziativa del senatore Speroni.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

RUSSO SPENA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1869:

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 e il Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 8 del Protocollo n. 1 e dall'articolo 3 del Protocollo n. 2.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 1869.

**È approvato.**

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1868.

**Approvazione del disegno di legge:**

***(1919) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare la relatrice.

DE ZULUETA, *relatrice*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

*(1951) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè il relatore non è presente, ha facoltà di parlare il Presidente della 3ª Commissione.

MIGONE, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in

conformità a quanto disposto nell'articolo 9 dello stesso Scambio di Note.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

**(1952) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza dell'Unione Europea Occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza dell'Unione Europea Occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè il relatore non è presente, ha facoltà di parlare il Presidente della 3ª Commissione.

MIGONE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non desidera intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sicurezza dell'Unione Europea Occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

*(1954) Ratifica ed esecuzione del Trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GAWRONSKI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non desidera intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione e approvazione del disegno di legge:****(2089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

\* JACCHIA, *relatore*. Signor Presidente, data la velocità fulminea con cui lei percorre questo ordine del giorno, vorrei solo dire che lo scopo di questa Convenzione sulla sicurezza nucleare è di far sì che, se succede un'altra Chernobyl, noi non ne pagheremo le conseguenze; ma descrivere il contenuto con la rapidità con cui procediamo mi sembra non avrebbe il risultato di attirarmi la simpatia dei colleghi. Quindi, a meno che i Verdi, che su questo punto sono molto attenti, non chiedano chiarimenti, darei come illustrata la mia brevissima relazione.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante cor-



rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

BOCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO. Signor Presidente, rendendomi conto che questa ratifica incide e risolve, certo, anche i problemi della sicurezza internazionale in materia di energia nucleare, ovviamente, ritengo però mio dovere far presente un'idea che ha attraversato il nostro continente, di cui siamo stati portatori per tutta la nostra storia e che tutti i Gruppi Verdi diffondono in tutte le parti del mondo: cioè vorremmo discutere un giorno una ratifica internazionale che non solo metta in sicurezza l'energia nucleare, ma sicuramente contenga la frase: «Ora basta all'energia nucleare».

Per questi motivi, perchè da undici anni ne parliamo e continuiamo questa battaglia, la dichiarazione di voto che faccio a nome del mio Gruppo su questa ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare non può essere altro che una dichiarazione di voto contrario. Il gruppo Verdi-l'Ulivo non potrà votarla, non la voterà e continuerà la sua battaglia aspettando non solo la messa in sicurezza, ma la possibilità di vedere non più nuovi siti ma la dismissione di tutto ciò che di nucleare c'è. Con il rispetto delle idee altrui, non chiediamo altro che il rispetto delle nostre, vedendo che anche molti paesi in tutta Europa e in tutto il mondo avanzato stanno seguendo questa strada. Con questa dichiarazione di voto contrario, concludo il mio breve intervento e la ringrazio, signor Presidente.

JACCHIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* JACCHIA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per un chiarimento. Non so se si può avere un minimo di attenzione da parte dei colleghi su una questione importante come questa, che poi resterà negli atti del Senato della Repubblica. Vorrei solo dire all'amico e collega Boco, sulle cui idee di difesa contro le radiazioni io sono sempre stato favorevole, che non dovremmo fare confusione. Mi dispiace che gli amici del Gruppo dei Verdi votino contro l'approvazione di questa ratifica, perchè in questo caso si tratta di aumentare le regole di sicurezza. Forse gli onorevoli colleghi riusciranno ad arrivare al massimo, cioè all'abolizione dell'uso pacifico dell'energia nucleare (oltre che, ovviamente, di quello per motivi bellici), però prima di pervenire a tale obiettivo mi sembra che sia importante che si assumano delle misure.

Nella convenzione in esame è previsto un meccanismo per la scelta dei siti. Gli onorevoli colleghi in relazione a Montalto di Castro hanno condotto una battaglia per anni ed io l'ho fatta insieme a loro. Ma non confondiamo i due aspetti. In questo caso vengono previste soltanto delle regole di sicurezza e di prevenzione che – se posso fare un appello – invito i colleghi ad approvare in quanto vanno in un senso buono.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Approvazione del disegno di legge:**

***(2258) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè non è presente il relatore, senatore Bratina, chiedo al presidente Migone se intenda intervenire.

MIGONE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi ricollego alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2260) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, chiedo al relatore D'Urso se intende intervenire.

D'URSO, *relatore*. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

*(2273) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, chiedo al relatore Pianetta se intende intervenire.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, fatta a Roma il 22 giugno 1995.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(2390) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995 (Approvato dalla Camera dei deputati)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè il relatore Bratina non è presente, chiedo al presidente Migone se intende intervenire.

MIGONE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, faccio riferimento alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poichè il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**(2464) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:*** a) *Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen tra gli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativamente all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con atto finale, protocollo e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;* b) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997 (Relazione orale)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:** *Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:* a) *Protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;* b) *Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;* c) *Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo di adesione della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen tra gli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativamente all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con atto finale, protocollo e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997».

Il relatore, senatore Porcari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Porcari.

PORCARI, *relatore*. Signor Presidente, poichè il disegno di legge è stato oggi stesso esaminato dalla Commissione competente e quindi non



vi è una relazione scritta, ritengo opportuno darne una breve illustrazione.

Come è noto, l'Accordo di Schengen è stato firmato il 14 giugno 1985 dai Governi dei tre paesi del Benelux, della Germania e della Francia e concerne la libera circolazione delle merci e delle persone. Ciò comporta l'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni e il coordinamento dei controlli alle frontiere esterne dell'area Schengen, poichè chi ottiene l'ingresso in uno degli Stati parte dell'Accordo potrà circolare liberamente anche nel territorio degli altri contraenti.

Gli stessi paesi firmatari dell'accordo del 1985 hanno successivamente firmato, il 19 giugno 1990, la Convenzione di applicazione del suddetto Accordo, che reca norme assai dettagliate, fra le quali è opportuno sottolineare la creazione del sistema informativo Schengen, ben noto a quest'Aula perchè se ne è parlato precedentemente a proposito delle garanzie per i cittadini e della legge di tutela della *privacy* dei cittadini stessi. Questo sistema informativo crea una struttura informatica che consente di accentrare i dati precedentemente gestiti dalle autorità di pubblica sicurezza nei singoli Stati; contemporaneamente vi è un protocollo che impone agli Stati membri di adottare nel proprio ordinamento una legge di tutela nei confronti dell'uso improprio dei dati personali, che peraltro l'Italia ha già adottato.

L'Italia, che in un primo momento non aderì all'Accordo di Schengen, preferendo che la stessa materia fosse disciplinata in ambito comunitario, dovette poi prendere atto dell'indisponibilità del Governo di Londra e, in misura minore, dei Governi di Dublino e di Copenaghen e il 27 novembre 1990 aderì all'Accordo e alla Convenzione di applicazione, seguita dalla Spagna e dal Portogallo, nel 1991, e dalla Grecia nel 1992.

Vorrei aprire una parentesi. Effettivamente, sotto un profilo comunitario, di ordinamento di quella che allora era la Comunità europea, in una visione dell'Europa che si deve muovere unitariamente nelle sue 15 componenti, sarebbe stato preferibile poter avere, sin dall'inizio o *in itinere*, una «comunitarizzazione» dell'Accordo di Schengen: così non è stato perchè tre paesi rimasero – e sono tuttora – estranei ad esso. Ne abbiamo parlato proprio in Commissione e l'ubicazione periferica di questi tre paesi (non mi riferisco certo alla loro importanza, in quanto si tratta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica d'Irlanda e della Danimarca) fa sì che, sotto il profilo dell'applicazione dell'Accordo, il fatto che rimangano per ora estranei non sia grave affinchè l'Accordo possa funzionare.

Pur non essendo oggetto della nostra discussione, vorrei poi segnalare brevemente i ritardi che si sono verificati. Sono trascorsi tre anni fra l'adesione del Governo italiano e l'approvazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, che autorizzò la ratifica dell'Accordo di Schengen. Ci sono voluti poi ancora tre anni e mezzo perchè fosse approvata la legge sulla riservatezza dei dati personali, nonchè ulteriori provvedimenti di carattere legislativo ed amministrativo necessari per il collegamento della rete consolare al sistema informativo Schengen. Tutto ciò dovrebbe finalmente consentirci (il sottosegretario Fassino ha già affermato che

lo si spera, ma che non se ne ha certezza) di rendere operativo il 27 ottobre prossimo l'Accordo per quanto riguarda l'Italia, unitamente alla Grecia e all'Austria (la quale ultima aderisce con l'Accordo in esame).

L'adesione dell'Austria riempie certamente una lacuna geografica all'interno dell'area Schengen, che è omogenea, ed elimina i controlli sui movimenti di merci e di persone che transitano attraverso le frontiere italo-austriaca e austro-tedesca. Inoltre, speriamo che l'adesione dell'Austria favorisca la «comunitarizzazione» della materia oggetto dell'Accordo di Schengen, di cui si discute attualmente in ambito di conferenza intergovernativa. Finora abbiamo fatto dei passi avanti con l'organizzazione, la strutturazione dei controlli, la «schedatura» dei cittadini (a buon fine, perchè speriamo che sia bene utilizzata e che la legge sulla *privacy* sia rispettata). Aspettiamo che si passi finalmente a quello che è il vero oggetto dell'Accordo, la libertà di movimento delle merci e delle persone; persone vuol dire lavoratori, turisti, operatori economici. Fino a questo punto l'Italia è rimasta tagliata fuori.

Ecco perchè, con tutte le riserve che ho espresso precedentemente sulla fisionomia di questo Accordo, ritengo che ci troviamo di fronte a *res acta* che non possiamo che ratificare e approvare, nonchè cercare di promuovere per un'attuazione completa e un ampliamento.

Per ultimo, e per concludere, vorrei dire che la stesura forse un pò affrettata del testo presentatoci dal Governo mi ha indotto a presentare degli emendamenti puramente tecnici. Infatti, dall'articolo 1 era stato omesso il Protocollo iniziale di adesione dell'Austria all'Accordo di Schengen, oltre ai due Accordi di adesione alla Convenzione di applicazione: attraverso gli emendamenti che ho presentato, il disegno di legge è stato integrato, dal momento che il Protocollo stesso costituisce la ragione di essere dei due Accordi.

Mi permetto quindi di raccomandare all'Aula l'approvazione della ratifica.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè il relatore non intende ovviamente replicare, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* **FASSINO**, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Colgo l'occasione di questa ratifica per fornire al Senato un'informazione sullo stato di avanzamento delle procedure per l'adesione dell'Italia al sistema Schengen. Infatti la ratifica che stiamo esaminando oggi (dell'Accordo tra l'Austria e il sistema Schengen) rientra nelle iniziative che abbiamo assunto per realizzare l'ingresso dell'Italia in quel sistema entro il 27 ottobre.

Tutti i senatori sanno che la questione della partecipazione dell'Italia al sistema Schengen si trascina da anni; proprio per questo il Governo si è impegnato fin dal momento del suo insediamento per fare in modo che si risolvessero tutti i problemi, di natura normativa ed operativa, che fin qui hanno impedito all'Italia di essere operativa nel sistema e, colmando questa lacuna, facendo partecipare l'Italia pienamente alla

dimensione della libera circolazione che lega i paesi sottoscrittori dell'Accordo. Ricordo che l'Italia è tra i sottoscrittori fondatori dell'Accordo, ma per l'inadempienza di una serie di obblighi attualmente non fa parte del sistema operativo.

In questo anno abbiamo teso a colmare i ritardi del passato, in particolare nelle seguenti direzioni. In primo luogo, abbiamo dotato la nostra legislazione di una legge sulla protezione dei dati, condizione assolutamente essenziale per essere parte del sistema Schengen: come sapete, la legge è stata approvata dal Parlamento alla vigilia di Natale 1996. In secondo luogo, abbiamo accelerato e portato a compimento la predisposizione di tutti i valichi portuali in ragione tale da poter incanalare i flussi di traffico secondo le modalità del sistema Schengen, cioè senza più controlli di passaporti e di titoli di transito. Tutti gli aeroporti sono ormai a norma; restano da completare i lavori negli aeroporti di Pisa e di Venezia, sono in corso di ultimazione (saranno pronti nelle prossime settimane). In terzo luogo, abbiamo dato luogo all'informatizzazione delle strutture consolari e diplomatiche, dando priorità in particolare a quelle che gestiscono il maggior flusso di richieste di visti e di traffico di persone da paesi per i quali è previsto un visto di ingresso. Anche queste procedure di informatizzazione sono in via di ultimazione.

Abbiamo completato tutti gli adempimenti previsti dal sistema informatico e dal 1° luglio inizierà il caricamento nella banca dati del sistema Schengen dei nominativi di quattro milioni di cittadini segnalati o segnalabili, al fine di poter mettere a disposizione tutti i dati ai paesi che fanno parte del sistema.

In aggiunta a questi obblighi previsti dagli accordi abbiamo cooperato in altre tre direzioni, innanzi tutto in quella di accrescere tutti i sistemi di sorveglianza e di controllo alle frontiere. La visita della Commissione frontiere di Schengen, svoltasi nel mese di febbraio, ha dato parere positivo sui sistemi predisposti.

Inoltre, abbiamo operato nella direzione di rinegoziare gli accordi di riammissione con tutti i paesi che sono principali tributari dei flussi di immigrazione verso il nostro paese; abbiamo ormai rinegoziato gli accordi di ammissione con tutti i paesi dell'Est europeo, mentre sono in corso di negoziato gli accordi di riammissione con i paesi del bacino mediterraneo.

In terzo luogo abbiamo presentato in Parlamento, come è noto, un provvedimento in materia di immigrazione che segnatamente, per ciò che riguarda la lotta all'immigrazione clandestina, prevede misure assai più severe di quelle previste dalla normativa vigente.

Inoltre, nel decreto-legge relativo all'immigrazione dall'Albania, predisposto in relazione all'emergenza albanese, si anticipano già alcuni dei nuovi provvedimenti che sono previsti nella legge sull'immigrazione.

Tutte queste azioni ci mettono nella condizione di presentarci con tutte le carte in regola al Comitato esecutivo di Schengen che si riunirà a Lisbona il 23 e 24 giugno prossimi e che dovrà fornire la definitiva decisione circa l'ingresso dell'Italia, della Grecia e dell'Austria nel sistema entro il 27 ottobre.

La ratifica dell'Accordo di adesione dell'Austria a Schengen e la ratifica oggi all'esame ad essa connessa, dell'Accordo bilaterale italo-austriaco sul diritto di inserimento completa l'insieme degli adempimenti e delle procedure, testimoniando ulteriormente l'impegno che il Governo sta approfondendo per fare in modo che entro il 27 ottobre l'Italia possa essere operativa nel sistema e quindi il nostro paese possa partecipare pienamente al regime di libera circolazione che tra i paesi aderenti all'Accordo di Schengen è in vigore.

JACCHIA. Domando di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* JACCHIA. Signor Presidente, è impressionante la lista delle cose già fatte, presentatoci dal Sottosegretario. Vorrei chiedergli soltanto che cosa manca ancora di importante per completare l'opera da qui al 27 ottobre.

\* FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Dal punto di vista degli adempimenti previsti dagli accordi di Schengen abbiamo ottemperato a tutti gli adempimenti previsti. Inoltre, abbiamo adottato misure che vanno al di là degli accordi stessi. Ho citato la rinegoziazione degli accordi di riammissione, per rendere ancora più sicure le nostre frontiere rispetto alla tematica dell'immigrazione clandestina e della lotta ad essa connessa; abbiamo provveduto a rafforzare tutte le misure di sorveglianza e di controllo, oltre a quanto già previsto dagli accordi, e abbiamo negoziato una serie di accordi bilaterali di cooperazione, come questo con l'Austria, aggiuntivo rispetto agli adempimenti di Schengen.

Dal punto di vista delle cose che l'Italia deve ancora fare, il nostro paese ha fatto tutto ciò che gli accordi richiedono e anche di più. Questo ci fa guardare con fiducia alla riunione del Comitato esecutivo del 23 e 24 giugno prossimi a Lisbona.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

#### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) il Protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;

b) l'Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica

francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995;

c) l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera a), dall'articolo 5 dell'Accordo di cui alla lettera b) e dall'articolo 2 dell'Accordo di cui alla lettera c).

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Dichiaro il voto contrario del Gruppo di Rifondazione Comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei con-

trolli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; *b*) Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; *c*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'Accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997.

**È approvato.**

**Approvazione del disegno di legge:**

**(830) *Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura».

La relazione è già stata stampata e distribuita. La relatrice, senatrice De Zulueta, intende integrare la relazione scritta?

DE ZULUETA, *relatrice*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

**Art. 1.**

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo.

2. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 630 milioni per l'anno 1996 ed a lire 210 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**(1780) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1996».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Besostri, chiede di integrare la relazione scritta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento potrà svolgere i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

considerato che la crescente produzione normativa comunitaria e la connessa giurisprudenza e l'attribuzione di nuove funzioni all'Unione europea comportano una progressiva rinuncia a quote di sovranità da parte dei Paesi membri e, di conseguenza, una indiretta riduzione della potestà legislativa delle Camere;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, l'Italia è consapevole e condivide tale processo di limitazione di porzioni di sovranità in favore del processo di integrazione europea;

considerando tuttavia che in relazione a tale processo si rende necessaria una partecipazione più incisiva in sede di elaborazione del diritto comunitario ed un intervento più tempestivo ed efficace nella fase di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e che, a tale scopo, si sono adeguate le istituzioni di tutti i Paesi membri, ivi compresi quelli di più recente adesione, adottando varie misure volte a rafforzare i poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento in sede di negoziazione dei progetti di atti comunitari e a migliorare le procedure di trasposizione del diritto comunitario nel diritto interno;

ritenendo che in tale prospettiva sia necessario e urgente anche un adeguamento del Regolamento del Senato, così come avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di trasformare la Giunta per gli affari delle Comunità europee in Commissione permanente per l'Unione europea, di assicurare una maggiore tempestività nell'esame del disegno di legge comunitaria e di migliorare le forme di collegamento del Senato con il Parlamento europeo e con le altre istituzioni dell'Unione europea,

impegna il Governo:

all'individuazione di una figura politica responsabile per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ai sensi della normativa vigente.

9.1780.1.       BEDIN, TAPPARO, NAVA, CIMMINO, MANZI, BETTAMIO, BESOSTRI, CORRAO, DANIELE GALDI, FUSILLO, PAPPALARDO, SQUARCIALUPI, VENTUCCI, VERTONE GRIMALDI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge comunitaria per gli anni 1995-1997,

considerato

che la Conferenza intergovernativa, il cui compito avrebbe dovuto essere quello di realizzare un'Unione europea democratica, capace di



agire e più vicina ai cittadini, si sta avviando alla conclusione senza aver risolto nessuno dei problemi fondamentali per cui era stata convocata,

che il metodo intergovernativo, che impone decisioni all'unanimità ed esclude il popolo europeo dal processo costituente, rende impossibile costruire un'Europa democratica e più vicina ai cittadini;

nella convinzione

che il trasferimento delle sovranità monetarie nazionali alla Banca centrale europea, previsto per il 1° gennaio 1999, debba essere accompagnato dall'istituzione di un governo democratico dell'Unione, con poteri sufficienti per affrontare i maggiori problemi economici, come la lotta alla disoccupazione e lo sviluppo dell'economia europea;

che gli attuali problemi di politica estera dell'Unione – quali l'allargamento, i nuovi rapporti con gli Stati Uniti, con la Russia, i paesi del Mediterraneo, quelli emergenti ed il ruolo che l'Unione vorrà assumere nella riforma dell'ONU – non possano essere affrontati efficacemente senza un governo democratico europeo e senza un sistema europeo di difesa;

ricorda

che nella fase di fondazione della Comunità, il governo italiano, grazie all'iniziativa di De Gasperi, è riuscito a far affidare (il 10 settembre 1952) dai Ministri degli esteri dell'Europa dei Sei all'Assemblea allargata della CECA (poi denominatasi Assemblea ad hoc) il mandato di redigere un progetto di costituzione per la Comunità politica europea;

che il popolo italiano il 18 giugno 1989, con una maggioranza dell'88 per cento si è già pronunciato per l'attribuzione di un mandato costituente al Parlamento europeo;

impegna il Governo

a proseguire senza esitazioni l'azione per consentire all'Italia di far parte del nucleo iniziale di paesi che darà vita alla moneta europea il 1° gennaio 1999;

a sostenere presso gli altri governi dell'Unione – nella Conferenza intergovernativa ed in qualsiasi altra sede in cui sia in discussione il futuro dell'Unione – la necessità di appellarsi alla partecipazione e alla sovranità popolare per costruire un'Europa democratica.

9.1780.3.

LA COMMISSIONE

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo solo per svolgere una breve integrazione alla relazione scritta, per sottolineare alcuni punti sui quali sarebbe importante si soffermasse la discussione di questa Assemblea.

Il punto principale è quello dei rapporti tra l'ordinamento comunitario e quello nazionale; l'attuale orientamento, sia della giurisprudenza della Corte europea di giustizia che delle nostre supreme magistrature, è quello della diretta applicazione delle norme comunitarie e della conse-

guente disapplicazione della normativa nazionale che fosse in contrasto con le norme comunitarie e, per quanto riguarda le direttive, per le disposizioni che sono immediatamente applicabili, cioè quelle precise e puntuali.

Questa soluzione, peraltro, non è indenne da problemi. Ritengo che, innanzi tutto, sia fragile l'ancoraggio dell'articolo 11 della nostra Costituzione per la prevalenza dei trattati internazionali; infatti, per quanto riguarda le norme comunitarie, questi discendono dal trattato internazionale, ma non sono norme di trattati internazionali.

La Comunità europea non rappresenta un ordinamento terzo rispetto a quello italiano, cioè ordinamento i cui rapporti sono regolati tramite trattati da ratificare, perchè apparteniamo contestualmente sia all'ordinamento nazionale che a quello comunitario. Spero che la Commissione bicamerale affronti questo problema ed, in analogia a quanto già disposto dalla Repubblica federale tedesca, con la modifica dell'articolo 23 della *Grundgesetz*, dia un fondamento costituzionale a tale prevalenza, se vi deve essere, della normativa comunitaria.

Peraltro, la diretta applicazione delle direttive non evita un altro problema, quello che le sanzioni penali ed amministrative per la violazione delle norme comunitarie direttamente applicabili non possono – e questo anche per giurisprudenza pacifica – essere applicate se non in base ad una legge nazionale di recepimento.

Così, ci troviamo di fronte alla situazione paradossale che norme direttamente applicabili nel nostro ordinamento e che, riguardando, ad esempio, materie di sicurezza, di igiene e di prevenzione, necessitano di una sanzione penale, sono direttamente applicabili, ma la loro violazione non è sanzionata nè dal punto di vista amministrativo nè da quello penale.

L'altra fase sulla quale vorrei attirare l'attenzione dei colleghi è quella di una maggiore partecipazione del sistema Italia, e non soltanto dei suoi organi parlamentari, alla fase ascendente delle direttive. Ci rendiamo conto degli effetti di queste ultime in sede di attuazione o in sede di irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle stesse; la questione delle quote latte è all'attenzione di tutti noi e non vi è bisogno di soffermarsi ulteriormente sul punto.

Per questo sono necessarie anche delle norme organizzative perchè la formazione della norma comunitaria, in modo particolare la partecipazione ai comitati tecnici, sia considerata come un'attività di primaria importanza e non un'occasione di viaggi all'estero, per cui all'interno delle singole amministrazioni spesso prevale il criterio della rotazione, cioè tutti devono poter andare a Bruxelles, rispetto a quello della continuità, perchè soltanto quest'ultima può assicurare un'effettiva conoscenza dei problemi.

Vi è anche un'esigenza, che è stata sottolineata nei dibattiti in seno alla Commissione competente, sulla necessità di una forte figura di coordinamento all'interno del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche comunitarie. Non è necessario – perchè questo appartiene alla discrezionalità del Governo – istituire un Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie – figura peraltro prevista da una legge

della nostra Repubblica –, però riteniamo che tale organo sia essenziale per una partecipazione dell'Italia al processo comunitario.

Vi è anche un'esigenza di utilizzazione delle esperienze maturate nel settore comunitario, nel settore internazionale; soltanto per fare un esempio, l'Italia ha perduto recentemente con il dottor Vinci, collocato in quiescenza, la figura al vertice dell'ordinamento amministrativo del Parlamento europeo. Si tratta di una figura preziosa, che dovremo trovare il modo di utilizzare e di sostituire all'interno della Comunità, perchè la nostra non sia soltanto una presenza politica, ma anche una presenza effettiva all'interno dell'amministrazione comunitaria.

Infine, vorrei rappresentare un'esigenza della Giunta per gli affari delle Comunità europee che, a differenza dell'analogo organismo esistente presso la Camera dei deputati, non ha lo *status* di Commissione permanente. Riteniamo che ciò potrebbe rappresentare un importante contributo per una maggiore associazione del nostro Parlamento a tutte le fasi di attuazione della normativa comunitaria.

Infine, vorrei affrontare due piccole questioni, che possono essere significative. La prima riguarda la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea al processo elettorale. Una città come Milano è stata recentemente interessata da quest'ultimo. Ebbene, su circa 15.000 elettori potenziali, cioè cittadini dell'Unione europea residenti a Milano, quelli iscritti alle liste elettorali speciali sono 88. La situazione di Torino è ancora più tragica, perchè vi sono solo 11 iscritti e in una città come Roma risultava soltanto un cittadino dell'Unione europea iscritto alle liste elettorali nel gennaio di quest'anno. Questo dimostra – e sul punto vi è un emendamento presentato dal relatore – che quanto meno la legge di attuazione non è stata pubblicizzata, oppure che i meccanismi di iscrizione a queste liste elettorali sono troppo complicati e non possono raggiungere l'obiettivo.

Probabilmente tale questione è collegata con la seconda: attualmente differisce di ben poco il trattamento ai fini della carta di soggiorno tra il cittadino dell'Unione europea e il cittadino extracomunitario, dovendo essere sottoposti ad una serie di procedure e di ostacoli di carattere burocratico che sarebbe opportuno eliminare.

Nella Commissione tutti i Gruppi presenti hanno dato il loro contributo; indubbiamente, sulla questione dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e degli obblighi che ne conseguono vi è una grande unanimità, vi è però il rischio che questa grande unanimità significhi indifferenza rispetto ai problemi. Spero, pertanto, che con l'approvazione di questa legge comunitaria si possa invece esprimere un giudizio diverso. Un elemento positivo da sottolineare è che quella al nostro esame è la prima legge comunitaria che contempla al suo interno direttive non ancora scadute. Finora le leggi comunitarie inseguivano le direttive, nel senso che se ne preoccupavano già dopo la data della loro scadenza, dando origine ad una serie di procedimenti per infrazione a carico dell'Italia per il ritardato recepimento. Vi sono, invece, già inserite direttive che scadono nel giugno 1998. Questa è una novità di cui bisogna dare merito al Governo, che ha presentato una legge comunitaria che cerca, come è doveroso, di anticipare i tempi. Spero pertanto anche che

i tempi di lavoro del Parlamento siano tali per cui si arrivi ad approvare il provvedimento in esame prima che le direttive comunitarie non ancora scadute abbiano a scadere.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al senatore Besostri se ha effettivamente illustrato l'ordine del giorno n. 1, di cui è firmatario.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, ho effettivamente parlato dell'ordine del giorno n. 1 affrontando la questione dello *status* della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

PRESIDENTE. Le ho rivolto questa domanda perchè su tale questione devo dare luogo ad una precisazione.

L'ordine del giorno n. 1 nell'ultimo paragrafo della parte motiva, ritiene necessario e urgente un adeguamento del Regolamento del Senato, nel senso di trasformare la Giunta per gli affari delle Comunità europee in Commissione permanente, in analogia con quanto è avvenuto alla Camera dei deputati.

La Presidenza deve osservare che tale paragrafo è estraneo al contenuto tipico dell'ordine del giorno, che per natura sua rappresenta un indirizzo al Governo; prefigura un vincolo al Senato nell'ambito della procedura di modifica del Regolamento, per la quale sono previste specifiche modalità e una maggioranza qualificata. L'Assemblea ha preso atto delle esigenze rappresentate dai componenti della Giunta per gli affari europei, che sottoscrivono l'ordine del giorno.

Peraltro, se i presentatori insistessero per la votazione dell'ordine del giorno nella sua interezza, la Presidenza si vedrebbe costretta a dichiarare l'inammissibilità del paragrafo in questione.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente nel frattempo è iniziato l'esame per la modifica del Regolamento per le parti concernente la Giunta per gli affari delle Comunità europee, che verrà consegnato a breve. Pertanto, il paragrafo oggetto di censura deve ritenersi espunto dal testo stesso.

PRESIDENTE. Ringrazio per questa precisazione il senatore Besostri e dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zanoletti. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la legge comunitaria annuale è lo strumento per dare attuazione all'ordinamento comunitario attraverso il recepimento delle direttive CEE. In tal modo, si dovrebbero evitare incresciosi ritardi nel rispetto delle scadenze stabilite dagli organi comunitari e nell'imprescindibile obiettivo di procedere ad una sempre più completa armonizzazione legislativa con il resto degli Stati membri.

Con le direttive, la Comunità stabilisce i principi cardine cui i legislatori nazionali devono ispirarsi al momento dell'emanazione di provvedimenti attuativi delle direttive stesse nelle diverse materie. Secondo i

casi, la direttiva lascia un più o meno ampio margine di manovra agli Stati membri, fissando dei paletti più o meno numerosi tra i quali muoversi nel disciplinare le diverse materie; a volte si tratta di direttive dettagliate, le quali prevedono la quasi totalità degli aspetti da regolamentare e sono per la dottrina prevalente direttamente applicabili al pari dei regolamenti comunitari. Tra le tante direttive emanate vi sono state quelle relative al mutuo riconoscimento dei diplomi. Sulla base di un reciproco riconoscimento delle conoscenze e delle professionalità acquisite negli Stati di provenienza è stata raggiunta una più concreta libera circolazione delle persone e dei servizi, consentendo ai cittadini europei di esercitare le loro professioni in tutti gli Stati membri. Alcune direttive riguardano particolari categorie, altre prevedono disposizioni generali.

Il sistema in questione presenta comunque alcune carenze, dovute al recepimento solo parziale da parte di alcuni Stati delle relative direttive. Ritengo opportuno evidenziare, nel momento in cui si discute l'attuale legge comunitaria che riguarda non solo direttive il cui termine è già scaduto e alle quali non è stata data ancora attuazione, ma (e questa è una novità positiva) anche direttive la cui scadenza è prevista nel 1997 e 1998, che vi sono direttive che, formalmente attuate, presentano invece lacune dannose per la concreta vivibilità del sistema comunitario. Un esempio di applicazione parziale delle direttive comunitarie è quello della direttiva 78/686, relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di dentista che danno accesso alla odontoiatria, nonché dei diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista. La suddetta direttiva sancisce che ogni Stato membro in cui vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia, riconosce diplomi, certificati e altri titoli di dentista specialista in ortodonzia e chirurgia odontostomatologica rilasciati ai cittadini degli Stati membri da altri Stati membri. Nell'elencare detti diplomi, nulla si specifica in merito alla ortodonzia per l'Italia, paese al quale venne assegnato un termine per conformarsi alla direttiva.

Nel 1985 l'Italia ha recepito la direttiva in questione, istituendo la professione di odontoiatria e limitandone l'esercizio a coloro che erano in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai laureati in medicina e chirurgia in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico. L'Italia non ha però provveduto a riconoscere come specifico titolo quello di specialista in ortodonzia, da tempo riconosciuto negli altri paesi comunitari, così come previsto dagli articoli 4 e 5 della direttiva 78/686, con grave pregiudizio per i diritti dei cittadini italiani. È evidente come il mancato riconoscimento del titolo di specialista in ortodonzia impedisca agli operatori che non rientrano nella previsione della legge n. 489 del 1985, come ad esempio gli specializzati della scuola di specializzazione di ortodonzia di Torino, di provare documentalmente di avere acquisito quella formazione prevista dalla direttiva del Consiglio come presupposto imprescindibile a garanzia di un elevato livello di qualità delle cure mediche e, di conseguenza, della possibilità di libera circolazione in ambito comunitario. Infatti la direttiva 78/686 ha limitato il riconoscimento dei diplomi, certificati

e altri titoli di dentista specialista soltanto agli Stati membri che hanno la specializzazione in questione.

I medici interessati anche attraverso il loro sindacato, hanno proposto e reiterato istanze al Ministero della sanità affinché finalmente venga riconosciuta la specializzazione in ortodognatonzia; hanno anche inoltrato denuncia di inadempimento alle direttive CEE 78/686 e 78/687. Tutto ciò finora inutilmente. In questa occasione voglio segnalare al Governo l'importanza e l'urgenza di provvedere in merito. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jacchia. Ne ha facoltà.

\* JACCHIA. Signor Presidente, utilizzerò solo due minuti e mezzo per dire che questa legge, che è un atto normativo con il quale periodicamente il nostro ordinamento si adegua a quello comunitario, richiama le direttive non ancora attuate e le misure integrative necessarie alla loro applicazione, cioè è il succo, il sangue della nostra appartenenza all'Unione europea. Questo è un provvedimento che ha inventato La Pergola quasi dieci anni fa, nel 1989, per smaltire l'ingente quantità di direttive che restavano sulla carta. Del resto, esso contiene un vero e proprio elenco di direttive da recepire, insieme alla menzione delle sentenze di condanna della Corte di giustizia delle Comunità europee, che bisogna onorare.

Quindi, siccome domani verrà in Aula il Ministro degli affari esteri per parlarci della forse prossima conclusione della revisione del Trattato di Maastricht, e quindi della costruzione della nuova Europa, se vogliamo veramente essere tra i primi che la costruiscono, bisogna dare un seguito a queste direttive e non essere nel fanalino di coda dopo paesi che non voglio neanche menzionare.

Signor Presidente, concludo il mio intervento sottolineando l'importanza che bisogna dare al provvedimento in esame che, pur se noiosissimo, è fondamentale per la credibilità della nostra appartenenza all'Unione europea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biasco. Ne ha facoltà.

BIASCO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea va a coprire una carenza legislativa accumulatasi nel tempo in uno dei settori chiave nel contesto dei rapporti internazionali che ci vedono come *partner* della Comunità economica europea.

Proprio come fondatore della Comunità europea, l'Italia nel primo periodo è riuscita a recepire tutta la normativa di carattere generale, tanto che nel 1993 il nostro paese era fra i primi nel recepimento delle norme comunitarie. Da allora, però, è venuta a determinarsi una stasi, dovuta essenzialmente ad una sorta particolare di rigetto verso le norme comunitarie, per privilegiare situazioni cristallizzate sotto il profilo legi-

slativo ed interno, che non trovavano certamente elementi di collimazione con la nuova realtà che era andata via via emergendo nel contesto legislativo europeo.

È venuto pertanto a determinarsi un quadro di inadempienze piuttosto cospicuo, che soltanto in parte negli ultimi tempi il nostro paese è riuscito a recuperare e a colmare con l'adozione di una serie di norme che hanno investito leggi e direttive comunitarie, dall'Eurosim ad altri aspetti particolari connessi alla legislazione sul lavoro. Tutto ciò, però, non consente di poter parlare di un adeguamento strutturale, poichè sono ancora tantissime le norme comunitarie che non hanno trovato attuazione. Da ciò deriva la necessità che il nostro paese si adegui, anche e soprattutto perchè la Comunità europea ha fissato nel luglio del 1998 il termine entro il quale tutti i paesi dell'Unione debbono adeguarsi alla normativa europea, e quindi debbono recepire le direttive comunitarie.

Da tutto ciò deriva il disegno di legge che è all'esame dell'Assemblea, un provvedimento articolato su due titoli e 44 articoli che di fatto vedono da un lato l'adozione di tutta la normativa generale, che investe un pò l'aspetto della posizione particolare che il nostro paese va ad assumere con questo disegno di legge, e dall'altro, invece, prevede una delega al Governo che consenta di recepire, l'una dopo l'altra, tutte le normative, con riferimento alle singole materie che fino ad oggi non hanno trovato attuazione nel nostro paese.

Cosa dire del provvedimento predisposto dal Governo? Certamente si tratta di un atto dovuto, anche se tardivo: un atto dovuto, però, che di fatto pone il nostro paese in una situazione particolare. Il Parlamento si trova oggi a recepire norme per le quali non ha fino a questo momento avuto l'opportunità e l'occasione di dire una sua parola. Viene pertanto a determinarsi una situazione per la quale il Parlamento viene privato di alcune prerogative fondamentali, legate direttamente a quel potere sovrano che è proprio del Parlamento, e di fatto viene privato di questa sua potestà, che viene esercitata, invece, da un organismo sovranazionale.

Vero è che il nostro paese ha aderito alla Comunità europea, ma è altrettanto vero che un paese sovrano come il nostro non può certamente soggiacere a situazioni di questo tipo senza prevedere le condizioni necessarie per coniugare l'una e l'altra realtà, e in questo senso mi pare che l'esigenza di una Commissione permanente *ad hoc*, presso la Camera e il Senato, per gli affari europei costituisca il minimo che possa ipotizzarsi per realizzare un elemento di continuità e di contiguità legislativa che garantisca anche un'autonoma presenza dei Parlamenti nazionali nell'elaborazione delle leggi, e quindi delle stesse direttive comunitarie.

Come Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD abbiamo esaminato a fondo il disegno di legge e abbiamo ritenuto di dover proporre degli emendamenti, che più avanti saranno illustrati. Pertanto, il giudizio finale del Gruppo, nell'ambito e nel contesto delle indicazioni che verranno dal Polo per le libertà, sarà successivamente enunciato, naturalmente tenendo conto delle linee di riferimento, che ho ora esposto, che restano un po' il filo conduttore della nostra posizione politica sull'importante argomento in trattazione. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD e del senatore Bedin*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui si tratta è provvidenziale, in quanto pone in essere un automatismo legislativo virtuoso, idoneo a far sì che il nostro paese possa adeguarsi alle norme delle direttive che rispondono alle esigenze nuove dei tempi nuovi. Non può esserci una soluzione sovranazionale senza un tempestivo adeguarsi delle singole realtà nazionali alle direttive che da quelle autorità promanano.

Tuttavia, la norma secondo la quale il Parlamento nazionale è chiamato ad adottare la direttiva risponde all'esigenza di verifica che ogni singolo paese deve, dovrebbe, porre in essere per accertare l'idoneità della norma alle esigenze del proprio paese. Ma, ahimè, l'inadeguatezza dei Regolamenti delle nostre Camere ha messo a nudo in tutta la sua virulenza l'incapacità del Parlamento di fare presto e bene, e questa occasione deve darci l'opportunità di riflettere, perchè se inadeguati siamo con i Regolamenti che abbiamo a recepire con la tempestività che il caso richiede per le norme comunitarie, evidentemente siamo anche inadeguati a rispondere alle esigenze e alle aspettative della gente di questo paese.

E allora, una riflessione ulteriore in questa stagione, che è stagione di riforme e di ristrutturazione dello Stato, perchè si faccia presto e bene, signor Presidente, per una revisione non soltanto della Carta costituzionale (come si sta facendo), ma anche dei Regolamenti di funzionamento del Parlamento italiano.

Nel momento in cui diamo una delega notevole al Governo e ai suoi Ministri, abbiamo l'obbligo di raccomandare di fare un uso più tempestivo ed appropriato delle facoltà delegate, creando anche un raccordo necessario e continuo con i nostri rappresentanti nell'Unione europea, così che il nostro non sia solo un atto di ratifica, a volte neanche gradito, così come è accaduto con provvedimenti quali quelli della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, laddove si è previsto che l'artigiano del comune più periferico d'Italia debba adeguarsi alla stessa normativa che vale per un'industria di Dusseldorf o di altre aree forti dell'economia dell'Unione europea.

Per concludere, voto certamente favorevole, ma raccomandazione al Governo e ai suoi Ministri perchè, responsabili e responsabilizzati da questa delega, sappiano porre in essere un raccordo continuo e costante, di guisa che, laddove si adotteranno le direttive che il nostro Governo e i nostri Ministri saranno chiamati a recepire, si faccia in modo che esse siano gradite e non ci si trovi di fronte ad una sorta di atto dovuto, a volte sgradito da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bettamio. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la quinta volta, come è stato ricordato, che il nostro Parlamento si appresta ad appro-



vare la legge comunitaria. Lo scopo di questo esercizio è di recepire senza ritardo una legislazione comunitaria che in altre occasioni e in altri anni è stata recepita sempre con una rincorsa affannosa. La novità di questa volta è infatti che la legge comunitaria che ci apprestiamo ad approvare riguarda anche direttive la cui scadenza è prevista per l'anno prossimo, o da qui a due anni.

Con questo strumento, quindi, si è inteso armonizzare il rapporto fra diritto comunitario e diritto interno. È certamente uno strumento necessario, ma uno strumento anomalo: una procedura giuridica e politica più corretta consisterebbe in un rapporto normale, fisiologico, fra gli organi legislativi dell'Unione europea e gli organi legislativi – quindi il Parlamento – del nostro paese. Ma questo è già stato rilevato ed io mi associo.

Vorrei fare invece due rilievi, uno di carattere giuridico e uno di carattere politico. Dal punto di vista giuridico, valutato che ormai è consolidato il principio della prevalenza del diritto comunitario su quello interno, sanzionato sia dalla nostra Corte costituzionale, sia dalla nostra Carta (grazie ad un'interpretazione estensiva dell'articolo 11), bisogna a questo punto vegliare affinché il complesso dell'impianto giuridico nazionale nel quale vengono riversate le direttive europee, sia adatto a recepirle; cioè che l'ordinamento nel quale vanno ad incidere direttive prodotte dall'esterno, disponga dell'intelaiatura necessaria a recepire le singole direttive, per evitare il verificarsi di casi di disparità di trattamento tra cittadini dell'Unione europea che in questo caso penalizzano i cittadini italiani.

Vorrei ricordare, come esempio, gli albi nazionali, che costituiscono uno strumento che non tutti i paesi riconoscono. Per esempio, non esiste riscontro dell'albo nazionale dei costruttori in certi paesi, mentre esiste nel nostro paese. Pertanto, i cittadini italiani sono costretti ad una diversa posizione rispetto alla situazione esistente in altri paesi. Il senatore Zanoletti ricordava poc'anzi il caso degli odontoiatri nel quadro della libera circolazione delle professioni e non posso far altro che associarmi alle sue parole.

Dal punto di vista politico credo che valga la pena sottolineare un problema che già figura in uno degli ordini del giorno presentati che porta la firma dei senatori Zecchino e Magnalbò, rispetto al quale sono assolutamente consenziente. In pratica si propone di rimediare in qualche modo ad un *gap* di democrazia esistente nella legislazione comunitaria.

Nelle istituzioni comunitarie è noto che manca quella trasparenza che noi auspichiremmo e che esiste invece nelle procedure nazionali. Per colmare questo *deficit* democratico, affinché il processo legislativo dell'Unione europea sia controllabile dai cittadini, abbiamo bisogno del massimo di democrazia e di trasparenza in questo processo. Possiamo immaginare di associare i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo nell'*iter* legislativo che inizia dalla Commissione europea, transita attraverso il Parlamento europeo e approda al Consiglio dei ministri. Possiamo immaginare di associare i Parlamenti nazionali in questo *iter*, ad esempio, facendo in modo che la proposta della Commissione europea,

nel momento in cui viene trasmessa al Parlamento europeo, sia anche trasmessa ai Parlamenti nazionali. In tal modo i Parlamenti nazionali e quello europeo avrebbero la possibilità di esaminare contemporaneamente gli stessi provvedimenti che poi diventeranno legge, nell'una e nell'altra istituzione.

È in questo quadro, signor Presidente, che si colloca l'ordine del giorno che chiede l'istituzione di una Commissione a pieno titolo in lungo della Giunta per gli affari europei all'interno del Senato. Sulla base delle modifiche a cui il relatore ha accennato e che certamente accettiamo, credo sia importante avere uno strumento di vaglio, di riflessione e anche di stimolo della produzione giuridica, soprattutto se a livello comunitario si dovesse dare corpo a quella che per il momento è solo una ipotesi, cioè associare Parlamento europeo e Parlamenti nazionali contemporaneamente nella produzione legislativa.

Con queste osservazioni, il Gruppo al quale appartengo esprimerà un voto favorevole su questo provvedimento. Lo consideriamo uno strumento anomalo, una sorta di *escamotage* per non arrivare in ritardo al recepimento delle norme europee; è uno strumento politico difficile e pericoloso perchè consente ampie deleghe nel recepimento delle direttive che poi saranno adottate dal nostro paese. Auspicando che vi sia un rapporto fisiologicamente più corretto nell'ambito della produzione legislativa, esprimiamo un parere favorevole all'approvazione della legge comunitaria al nostro esame. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Federazione Cristiano Democratica CDU*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magnalbò, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge comunitaria per gli anni 1995-1997,

considerato:

che la Conferenza intergovernativa, il cui compito avrebbe dovuto essere quello di realizzare un'Unione europea democratica, capace di agire e più vicina ai cittadini, si sta avviando alla conclusione senza aver risolto nessuno dei problemi fondamentali per cui era stata convocata,

che il metodo intergovernativo, che impone decisioni all'unanimità ed esclude il popolo europeo dal processo costituente, rende impossibile costruire un'Europa democratica e più vicina ai cittadini,

nella convinzione:

che il trasferimento delle sovranità monetarie nazionali alla Banca centrale europea, previsto per il 1° gennaio 1999, debba essere accompagnato dall'istituzione di un governo democratico dell'Unione,

con poteri sufficienti per affrontare i maggiori problemi economici, come la lotta alla disoccupazione e lo sviluppo dell'economia europea; che gli attuali problemi di politica estera dell'Unione – quali l'allargamento, i nuovi rapporti con gli Stati Uniti, con la Russia, i paesi del Mediterraneo, quelli emergenti ed il ruolo che l'Unione vorrà assumere nella riforma dell'ONU – non possano essere affrontati efficacemente senza un governo democratico europeo e senza un sistema europeo di difesa,

ricorda:

che nella fase di fondazione della Comunità, il governo italiano, grazie all'iniziativa di De Gasperi, è riuscito a far affidare (il 10 settembre 1952) dai Ministri degli esteri dell'Europa dei Sei all'Assemblea allargata della CECA (poi denominatasi Assemblea ad hoc) il mandato di redigere un progetto di costituzione per la Comunità politica europea; che il popolo italiano il 18 giugno 1989, con una maggioranza dell'88 per cento si è già pronunciato per l'attribuzione di un mandato costituente al Parlamento europeo,

impegna il Governo:

a proseguire senza esitazioni l'azione per consentire all'Italia di far parte del nucleo iniziale di paesi che darà vita alla moneta europea il 1° gennaio 1999;

a sostenere presso gli altri governi dell'Unione – nella Conferenza intergovernativa ed in qualsiasi altra sede in cui sia in discussione il futuro dell'Unione – la necessità di appellarsi alla sovranità popolare per costruire un'Europa democratica, affidando al Parlamento europeo il compito di redigere, su mandato del Consiglio dei Ministri, un nuovo Trattato-Costituzione da sottoporre successivamente alle ratifiche nazionali.

9.1780.2.

ZECCHINO, MAGNALBÒ, BETTAMIO

Il senatore Magnalbò ha facoltà di parlare.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per chiarire la nostra posizione su tale argomento, una posizione che si sta facendo strada in questo ambito. Abbiamo di fronte uno strumento per adeguare la nostra legislazione alle normative europee, ben consci del fatto che tale normativa sarà veramente dettante norme, regolante e pregnante per il nostro futuro, perchè saremo sempre più integrati. Ciò va bene, però ho la soddisfazione di constatare che quello che paventavamo viene ormai recepito e paventato da tutti: a noi non piace una Europa che si fondi solamente sul potere economico, dei banchieri, una Europa soggetta a un qualcosa senza anima, che non guardi agli effettivi bisogni della gente.

È inutile creare un'unità, cioè mettere insieme dei popoli solamente per rispettare i parametri che sciaguratamente furono posti all'inizio e che bisogna rispettare per forza, massacrando l'interno delle nazioni con

la disoccupazione, le imprese che non vanno bene, la moneta più forte per cui non esportiamo più neanche le nostre ricchezze istituzionali (come il turismo, l'ambiente, le bellezze architettoniche e tutto il resto). Si tratta di un'ipotesi sciagurata di cui sembra che ci si stia rendendo conto in tutta Europa.

Faccio parte dei cosiddetti euroscettici, non nel senso che non vogliamo questa unione, ma nel senso di volerla più a lento raggio, in modo tale da avere la possibilità di creare questa Europa in un modo diverso, più umano. Siamo convinti, infatti, che sia determinante l'umanità, la persona, l'uomo che vive in ogni tempo, non sempre uguale, con le sue pulsioni, i suoi dolori e le sue gioie. Vi è un aspetto in più e cioè che quando si parla di Europa, si fa riferimento ad un insieme di Stati: ma questo quanto è difficile! Siamo Stati di cultura e mentalità diverse; noi siamo il Sud, il Mediterraneo, e poi vi sono i nordici che vivono anche in penombra, in luci diverse dalle nostre.

Allora, sarà bene ed opportuno costruire questa Europa, non a testa bassa, non andando in giro con l'aereo nei vari paesi per verificare se abbiamo raggiunto il 3, il 3,2 o al 3,4 per cento di inflazione rispetto al prodotto interno lordo. Sarà bene ed opportuno sapere che questa Europa, che avrà le sue regole fondamentali per tutti noi e alla quale daremo anche la nostra sovranità sia monetaria che governativa, è umana e non costituita da «squali» che poi si metteranno d'accordo con altri «squali» mondiali per massacrare gli uomini che vivono in questo contesto.

Ho preso la parola, signor Presidente, solo per questo motivo. Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, è chiaro che esso va votato in quanto si tratta di un provvedimento di adeguamento. Per quanto riguarda, poi, l'ordine del giorno che insieme al senatore Zecchino ho presentato, penso che potrà essere affrontato successivamente. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e della senatrice Fumagalli Carulli).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, in questa discussione generale abbiamo registrato le convergenze sulla legge comunitaria, sottolineando l'unanimità presente nel nostro Parlamento; peraltro, tale unanimità significa forse indifferenza, di chi non partecipa a questo dibattito.

Nei vari interventi svolti, sono state sollevate alcune precisazioni. Io vorrei aggiungere alcune osservazioni alle considerazioni del senatore Bettamio; in effetti, uno dei problemi da lui sollevati – quello di una disuguaglianza di nuovo tipo che è costituita dall'attuazione delle direttive comunitarie – indubbiamente è presente e viene affrontato nella relazione introduttiva. Succede, cioè, che il divieto di discriminazione dei cittadini o delle imprese degli altri Stati dell'Unione europea spesso si traduce nel fatto che determinate discriminazioni sono presenti per i cittadini italiani che invece non hanno le stesse possibilità.

Vorrei fare un esempio oltre a quello formulato dal senatore Bettamio, che riguarda un argomento che può sembrare periferico: quello del noleggio con autista. A tal proposito, le autorizzazioni dei comuni non possono essere rilasciate a società di capitali e sono in numero limitato. Ebbene, una società di noleggio belga o francese, costituita regolarmente secondo le leggi di quei paesi, può operare in Italia senza limitazioni; ma di questi esempi ce ne sono tantissimi altri. Tutto ciò dovrebbe indurci a rivedere la questione concernente il fatto che l'estensione della protezione ai cittadini dell'Unione europea non deve essere fatta in modo da non adeguare la nostra legislazione per consentire le stesse possibilità ai cittadini italiani.

Uno di questi problemi è stato affrontato nelle norme di modifica del codice della navigazione, allorquando lo si è adeguato a quelli vigenti in altri paesi, altrimenti gli operatori aeronautici italiani sarebbero rimasti svantaggiati a causa delle nostre regolamentazioni rispetto agli operatori appartenenti all'Unione europea che agiscono in Italia. Questo è sicuramente uno dei punti più importanti.

Il *deficit* di democrazia nell'Unione europea costituisce indubbiamente un tema di carattere generale. A tal proposito sono stati presentati due ordini del giorno, uno a firma della Commissione e un altro a firma dei senatori Zecchino e Magnalbò, che riflettono nelle premesse gli orientamenti federalisti europei; in sede di discussione, essendo minime le differenze nella parte dispositiva, si proporrà una loro integrazione perchè sicuramente non sono ordini del giorno tra di loro contrapposti.

La progressiva costruzione dell'Unione europea e il passaggio ormai in una serie di materie al principio del voto di maggioranza fanno sì che è necessario che un'istituzione democratica e rappresentativa come il Parlamento europeo abbia un ruolo maggiore rispetto a quello che gli è stato finora assegnato. In questo senso è sicuramente auspicabile che se si debbono rivedere i trattati in una prospettiva di trasformazione dell'Unione europea in una vera e propria Europa federale, all'elaborazione di trattati non siano soltanto delegati i Governi nazionali ma sia investito appunto il Parlamento europeo che, pur con le limitazioni di competenze che ha, è tuttavia l'espressione più diretta della sovranità popolare, essendo stato eletto a suffragio universale.

Registro con piacere questa convergenza di intenti e il voto favorevole sulla legge comunitaria al nostro esame, nata come legge comunitaria 1995-1996 che però si è naturalmente estesa al 1997, colmando in questo modo - già l'ho detto nella relazione introduttiva - il ritardo nell'attuazione delle direttive non attuate e per la prima volta anticipando direttive, il cui termine di scadenza non è ancora giunto a maturazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, svolgerò pochissime considerazioni.

È già stato rilevato come con il provvedimento al nostro esame ci mettiamo in regola con i tempi di recepimento delle direttive comunitarie nella nostra legislazione. Mentre le precedenti leggi comunitarie erano sempre in ritardo nell'adeguamento della nostra legislazione, con questa legge comunitaria ci poniamo in tempo reale rispetto al recepimento delle direttive europee; addirittura, prevediamo già una serie di modalità ricettive per le direttive comunitarie a valere sugli anni 1997 e 1998.

Naturalmente, per un pieno recepimento non è sufficiente la legge comunitaria in sé: occorre poi che alla legge comunitaria corrisponda una tempestiva adozione sia della legge delega sia dei regolamenti. In ogni caso il fatto che questa legge recuperi il ritardo pregresso e ci metta in sintonia con i tempi delle direttive comunitarie mi pare politicamente significativo e solleciterà il Governo ad essere altrettanto tempestivo in materia attuativa.

La seconda considerazione riguarda la sollecitazione che è stata fatta in questa sede sia dal relatore, sia nel corso della discussione sul rafforzamento del ruolo e della funzione della Giunta per gli affari europei. Il Governo non può che essere d'accordo su questa sollecitazione. Naturalmente non spetta ad esso assumere una decisione del genere, ma non c'è dubbio che un rafforzamento della Giunta affinché abbia le stesse prerogative e le stesse funzioni attribuite alle Commissioni permanenti migliorerebbe ulteriormente l'intervento del Senato e del Parlamento nel suo complesso su questa materia.

In terzo luogo, la sollecitazione contenuta nell'ordine del giorno n. 1 e anch'essa oggetto di un intervento, circa l'individuazione nell'ambito della compagine governativa di una figura che unifichi e rappresenti l'intera gestione delle politiche comunitarie, è all'attenzione del Governo. Ci possono essere più soluzioni: ci può essere la soluzione del Ministro per le politiche comunitarie, come è stato in alcuni Esecutivi; ci può essere la soluzione di un Sottosegretario delegato a tale funzione, come è stato in altre occasioni, ci può essere la soluzione di un commissario governativo *ad hoc* per la stessa funzione. È comunque impegno del Governo risolvere rapidamente, entro l'estate, questo problema con l'individuazione di una soluzione adeguata che, appunto, unifichi la gestione di tutta la materia in termini governativi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.

Ricordo che dall'ordine del giorno n. 1 è stata cancellata l'ultima parte della premessa, quella che iniziava con la parola: «ritenendo» e finiva con le parole: «istituzioni dell'Unione europea». Poiché tale ordine del giorno porta anche la firma del senatore Besostri, immagino che il suo parere sia favorevole.

BESOSTRI, *relatore*. Esattamente.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, essendo sostanzialmente uguale a quello della Commissione, vorrei proporre ai presentatori di ritirarlo di fronte alla seguente integrazione dell'ordine del giorno

n. 3, vale a dire aggiungere alla fine: «e per redigere con il contributo essenziale del Parlamento europeo un nuovo Trattato-Costituzione da sottoporre alle ratifiche nazionali». Ciò per non individuare la modalità di integrazione del P.E. in maniera così precisa, come è nell'ordine del giorno n. 2, e per tener conto della discussione che si è svolta all'interno della 1<sup>a</sup> Commissione, dove una formulazione uguale al testo dell'ordine del giorno n. 2 non aveva ottenuto il consenso unanime. Da qui la proposta di integrazione dell'ordine del giorno n. 3.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, accoglie la proposta del relatore?

MAGNALBÒ. Accetto la proposta del relatore e quindi ritiro l'ordine del giorno n. 2, a patto che venga integrato l'ordine del giorno successivo.

PRESIDENTE. Così si intende.

BESOSTRI, *relatore*. Si intende che l'ordine del giorno n. 3 è integrato come specificato poco fa.

BEDIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Avrei voluto aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 2, ma è stato ritirato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno nn. 1 e 3.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 1 e l'ordine del giorno n. 3, così come è stato integrato.

PRESIDENTE. Poichè gli ordini del giorno sono stati accolti dal Governo, non è necessario metterli ai voti.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

BRIENZA, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1, e degli annessi Allegati A e B, è il seguente:

#### TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

#### Art. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.



6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

7. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

8. Entro il termine di cui al comma 1, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

*a)* alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

*b)* alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

ALLEGATO A  
(articolo 1, comma 1)

93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bor-

do delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/33/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/9/CE: direttiva della Commissione, del 7 aprile 1995, recante modifica della direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva

85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.

95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.

95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (secondo direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE.

96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/22/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze « $\beta$ -agoniste» nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

96/23/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli

animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

96/24/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.

96/25/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

96/49/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT).

96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.

96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

96/87/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.

97/2/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

97/3/CE: direttiva del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

ALLEGATO B  
(articolo 1, comma 3)

93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.

94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE.

95/24/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE.

96/43/CE: direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, nell'allegato A richiamato e al comma 3, nell'allegato B richiamato, inserire le seguenti parole: «95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, nell'allegato D richiamato sopprimere le seguenti parole: «95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina».*

1.1

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, nell'allegato A richiamato e al comma 3, nell'allegato B richiamato, sopprimere le seguenti parole: «95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto»;*

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato F, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il 30 settembre 1997, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».

*Conseguentemente aggiungere il seguente allegato:*

«Allegato F  
(articolo 1 comma 3-bis)

95/29/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto».

1.2

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, nell'allegato A richiamato e al comma 3, nell'allegato B richiamato, inserire le seguenti parole: «96/1/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica la direttiva 88/77/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di*

inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.

96/44/CE: direttiva della Commissione, del 1° luglio 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, nell'allegato D richiamato sopprimere le seguenti parole:* «96/1/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica la direttiva 88/77/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli».

1.3

CARCARINO, MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

*Al comma 3, nell'allegato B richiamato, inserire le seguenti parole:* «93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

93/104/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/33/CE: direttiva del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

1.4

MARCHETTI, MANZI, MARINO, BERGONZI

*Al comma 3, nell'allegato B richiamato, inserire le seguenti direttive:* «direttiva 93/36/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993; 94/47 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994; direttiva 95/26/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995; direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 e direttiva 96/9 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996,»; *sostituire le parole:* «, entro il termine di cui al comma 1,» *con le altre:* «, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1,»; *sostituire la parola:* «quaranta» *con l'altra:* «trenta»; *sopprimere l'ultimo periodo; ai commi 4 e 5 sopprimere le parole:* «integrative e».

1.5 (Nuovo testo)

VENTUCCI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 95/29/CE è fissato al trentuno dicembre 1997».

1.6

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52».

1.7

FUMAGALLI CARULLI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, e nella legge 6 febbraio 1996, n. 52».

1.8

MUNDI, FILOGRANA

Invito i presentatori ad illustrarli.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2; illustro invece l'emendamento 1.6, che trae spunto dalla direttiva 95/29/CE che riguarda la protezione degli animali durante il trasporto, la quale all'articolo 2 fissava al 31 dicembre 1996 il termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto recepire ed attuare nei rispettivi ordinamenti i principi da essa introdotti. Secondo tale direttiva, inoltre, gli Stati dell'Unione europea possono prorogare il termine di attuazione dell'adeguamento ad alcune prescrizioni relative ai tempi massimi di trasporto degli animali non oltre il 31 dicembre 1997. Pertanto l'emendamento che ho presentato, considerato che l'Italia ha già violato il termine indicato in via generale dalla direttiva per il suo recepimento, ha lo scopo di mettere il nostro paese in condizione di rispettare almeno il termine fissato in sede comunitaria in relazione ad alcune disposizioni speciali in una materia, quale quella della tutela degli animali, delle sofferenze e dei maltrattamenti, in cui l'Italia, purtroppo, non è ancora al passo con l'Europa nonostante l'ormai diffusa sensibilità animalista dei cittadini.



Sottopongo quindi questo emendamento all'Aula perchè, in conformità con la direttiva a cui si ispira, lo introduca in questa legge comunitaria.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.3, presentato dal senatore Carcarino e da altri senatori si intende illustrato, così come l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, e l'emendamento 1.5 (nuovo testo) presentato dal senatore Ventucci.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.7 da me presentato fa riferimento alla «direttiva cantieri»; spero che il Sottosegretario stia seguendo l'illustrazione dell'emendamento. Il Governo, contrariamente a quanto assicurato, non ha avuto modo di utilizzare il periodo di *vacatio legis* di sei mesi previsto per l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, per apportare al testo emanato le necessarie modifiche ed integrazioni. I primi due mesi di applicazione della normativa hanno confermato la necessità di tali modifiche ed integrazioni così da agevolare l'applicazione; l'emendamento da me presentato risponde a questi obiettivi.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.8, presentato dal senatore Mundi e dal senatore Filograna, identico all'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli, si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è favorevole sugli emendamenti 1.1 1.2 1.3 e 1.4. Sull'emendamento 1.5, presentato dal senatore Ventucci, il parere è contrario, mentre sugli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, identico all'emendamento 1.7, il parere è favorevole.

\* FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 e contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.3. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4 mi rimetto all'Assemblea. Inoltre, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.5 e 1.6; sono favorevole, invece, agli emendamenti 1.7 e 1.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Carcarino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5 (nuovo testo), presentato dal senatore Ventucci.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli, identico all'emendamento 1.8, presentato dai senatori Mundi e Filograna.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Istituzione delle Rappresentanze permanenti delle regioni presso la Comunità europea)*

1. Ogni regione ha la facoltà di istituire presso la sede della Commissione delle Comunità europee una propria rappresentanza permanente della regione. Più regioni possono di comune accordo istituire una comune rappresentanza permanente.

2. I componenti di ciascuna rappresentanza permanente regionale sono alla esclusiva e diretta dipendenza della rispettiva Giunta regionale e svolgono principalmente le seguenti funzioni:

a) tempestiva comunicazione alla Giunta di informazioni, anche solo ufficiose ed informali, su tutte le iniziative e i progetti comunitari di interesse regionale;

b) riferire sul corso e l'avanzamento di pratiche e progetti della rispettiva regione presso le istituzioni comunitarie;

c) fornire informazioni e tenere pubbliche relazioni a cura e nell'interesse della rispettiva regione.

3. Ogni Rappresentanza permanente della regione è composta da funzionari della regione nominati dalla rispettiva Giunta regionale per cinque anni.

4. Si intendono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni previste dalla presente legge.

5. Le spese e gli oneri derivanti dell'istituzione delle Rappresentanze permanenti della regione gravano sui rispettivi bilanci regionali».

1.0.1

SPERONI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MORO. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo sull'emendamento 1.0.1 In quanto già adesso la legge prevede che le regioni possano istituire degli uffici di informazione e di collegamento. Non si tratta di un problema di rappresentanza, che è una rappresentanza presso le Commissioni europee: nell'attuale assetto dei trattati si prevedono soltanto rapporti con gli Stati e non con le regioni.

Debbo segnalare inoltre che vi sono dei profili di incostituzionalità in questo emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo, perchè esso invade delle competenze proprie della regione. Il comma 2 di questo emendamento, che stabilisce che i componenti di ciascuna rappresentanza sono all'esclusiva e diretta dipendenza della rispettiva Giunta regionale, non lascia le regioni libere di organizzare il rapporto con questi rappresentanti in modo diverso. Inoltre, mi sembra proprio che il comma 3, che prevede che una norma dello Stato molto dettagliata stabilisca come deve essere composta la rappresentanza permanente della regione e addirittura la durata dell'incarico, invada le competenze regionali.

Per questi due motivi, per violazione delle competenze regionali e violazione delle competenze dello Stato in tema di rappresentanza, esprimo parere negativo.

\* FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.1 non soltanto per le ragioni illustrate dal senatore Besostri, ma anche per altri motivi.

Ricordo che su questi temi è stata avanzata una richiesta di *referendum*, anche se in relazione ad un altro provvedimento, e che essa è stata cassata dalla Corte costituzionale proprio qualche mese fa. Ricordo inoltre che in sede di Conferenza Stato-regioni qualche settimana fa è stato siglato un accordo tra il Governo e le regioni circa le modalità con cui nella rappresentanza permanente dello Stato italiano a Bruxelles vi debbano essere i rappresentanti delle regioni. Si tratta di un accordo che

rientra in tutte le prerogative costituzionali; invece, la norma proposta comporterebbe uno stravolgimento dei fondamenti costituzionali, come ha sottolineato il relatore Besostri.

### **Presidenza del presidente MANCINO**

PRESIDENTE. Senatore Moro, insiste per la votazione di questo emendamento?

MORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

#### Art. 2.

*(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)*

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti mi-

nimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi potranno disporre la delegificazione della disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge, le quali siano suscettibili di modifiche non attinenti ai principi informativi delle direttive e degli stessi decreti legislativi, autorizzando, ai fini delle suddette modifiche, l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare, delle autorità competenti;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, alla lettera c), nel primo periodo, dopo le parole: «sanzioni amministrative» è aggiunta la parola: «pecuniarie»; nel secondo periodo, le parole: «, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongono a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo*

di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.» *sono sostituite dalle parole:* «, soltanto per le violazioni nelle materie previste dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

*la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive le amministrazioni statali e regionali possono impegnare soltanto i fondi già assegnati ed autorizzati da leggi vigenti;»;*

*nella lettera e) la parola: «ampliamento» è sostituita dalle parole: «innovazioni sostanziali».*

2.1

VENTUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

2.2

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

2.3

LUBRANO DI RICCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

VENTUCCI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.1.

MARCHETTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.2.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, sono preoccupato della genericità di questa norma che affida una delegificazione a decreti legislativi, sia pure con l'inciso «di materie non coperte da riserva assoluta di legge»; però poi autorizza, ai fini di queste modifiche, addirittura «l'esercizio della potestà normativa, anche di carattere regolamentare» a non ben definite «autorità competenti»; quali siano queste autorità competenti che dovrebbero poi ricevere questa autorizzazione a normare non è ben chiaro.

Il mancato collegamento con qualsiasi Commissione parlamentare, una volta avvenuta la delegificazione, è per me altrettanto negativo, per cui chiedo che l'Assemblea voglia sopprimere la lettera *f)* di questo articolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, devo esprimere un parere differenziato sull'emendamento 2.1. Esprimo infatti parere negativo sul primo periodo dell'emendamento relativo alla lettera *c*) del comma 1, poichè le sanzioni amministrative non debbono necessariamente essere solo pecuniarie: lasciando invariata la dizione «sanzioni amministrative», si consente una maggiore flessibilità nell'individuazione del tipo di sanzione amministrativa. Esprimo parere negativo anche sul secondo periodo dell'emendamento, diretto a sostituire la lettera *d*) dell'articolo 2, in quanto l'adempimento degli obblighi di attuazione deriva dall'esecutività delle direttive delle normative comunitarie, delle quali - anche se non vi sono i mezzi per attuarle - non si può impedire l'attuazione. Mi esprimo invece in senso favorevole sul terzo periodo dell'emendamento, che prevede la sostituzione alla lettera *e*) dell'articolo 2 della parola «ampliamento» con le parole innovazioni sostanziali».

Per quanto concerne gli emendamenti 2.2 e 2.3, di uguale contenuto, esprimo parere negativo, poichè ritengo che il principio di delegificazione è già contenuto nella legge n. 59 del 1997 e nell'attuazione della delega che viene concessa il Governo si atterrà ai principi generali dell'ordinamento per cui non si potrebbe determinare quel pericolo paventato dai presentatori dei due emendamenti.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Rilevo che il relatore in sostanza propone una votazione per parti separate sull'emendamento 2.1, avendo espresso parere contrario, conformemente al Governo, sui primi due periodi dell'emendamento e favorevole, difformemente dal Governo, sul terzo ed ultimo periodo dell'emendamento stesso.

Metto ai voti il primo periodo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Ventucci, relativo alla lettera *c*) del comma 1.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il secondo periodo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Ventucci, tendente a sostituire la successiva lettera *d*) dell'articolo 2.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il terzo periodo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Ventucci, tendente a sostituire alla lettera *e*) la parola: «ampliamento» con le parole: «innovazioni sostanziali».

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

*(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive)*

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di agevolare la conoscenza di norme comunitarie direttamente operanti nell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e dell'annesso allegato E.

Art. 4.

*(Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell'articolo 2.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.



## ALLEGATO E

*(articolo 4)*

## SENTENZE DI CONDANNA DA ESEGUIRE

	SENTENZE	OGGETTO
1	1° giugno 1995 (Causa 40/93)	Violazione articolo 1 della direttiva 78/687/CEE e articolo 19 della direttiva 78/686/CEE (attività di dentista)
2	29 febbraio 1996 (Causa 307/94)	Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva 85/432/CEE concernente talune attività nel settore farmaceutico

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, nell'allegato E richiamato, aggiungere la seguente sentenza:*

«sentenza 25 luglio 1991 (Causa 345/89) sulla violazione dell'articolo 5 della direttiva 76/207/CE concernente l'attuazione della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro».

4.1

MAGGIORE

*Al comma 1, nell'allegato E richiamato, inserire la seguente sentenza:*

«sentenza del 12 ottobre 1996, Causa C-257/94, concernente il mancato recepimento della direttiva 91/685/CEE».

4.2

SPERONI

Tali emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Sull'emendamento 4.1 il parere del relatore è negativo. In Commissione abbiamo esaminato tutte le sentenze emanate fino alla data di chiusura dei lavori della Commissione per valutare se rientrassero in questo allegato E e non si è ritenuto che questa sentenza dovesse rientrarvi.

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sull'emendamento 4.1 il parere del Governo è contrario perchè la sentenza in questione non è di condanna bensì interpretativa e resa in un procedimento pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, e l'allegato E al disegno di legge concerne soltanto le sentenze di condanna da eseguire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Maggiore.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Speroni, è decaduto.

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'annesso Allegato C:

#### Art. 5.

*(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)*

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 86 del 1989.

#### ALLEGATO C *(articolo 5)*

94/58/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

95/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.

95/18/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

95/19/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

96/39/CE: direttiva della Commissione, del 19 giugno 1996, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni

minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

96/50/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna.

96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

96/75/CE: direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità.

96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'annesso Allegato D:

#### Art. 6.

*(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)*

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

ALLEGATO D  
*(articolo 6)*

93/54/CEE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

93/62/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

93/63/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

93/64/CEE: direttiva della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

93/78/CEE: direttiva della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 91/682/CEE del Consiglio.

93/79/CEE: direttiva della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio.

93/120/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

93/121/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.

94/2/CE: direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

94/24/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione

dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/49/CE: direttiva della Commissione, dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

94/54/CE: direttiva della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio.

94/59/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.

94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

94/65/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.

94/67/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi.

94/70/CE: direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/5/CE: direttiva del Consiglio, del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.

95/12/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

95/13/CE: direttiva della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

95/21/CE: direttiva del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle ac-

que sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

95/22/CE direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, recante modifica della direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

95/25/CE: direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.

95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.

95/30/CE: direttiva della Commissione, del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

95/49/CE: direttiva della Commissione, del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.

95/50/CE: direttiva del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

95/56/CE: direttiva della Commissione, dell'8 novembre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/61/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato dei veicoli a motore.

95/57/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.

95/64/CE: direttiva del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

95/67/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1995, recante modifica tecnica della direttiva 89/647/CEE del Consiglio, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi, per quanto concerne la definizione delle «banche multilaterali di sviluppo».

95/68/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

95/70/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

95/71/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

96/1/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che modifica la direttiva 88/77/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli.

96/4/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

96/5/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

96/6/CE: direttiva della Commissione, del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

96/8/CE: direttiva della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.

96/11/CE: direttiva della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

96/14/CE: direttiva della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

96/15/CE: direttiva della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

96/16/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

96/21/CE: direttiva del Consiglio, del 29 marzo 1996, che modifica la direttiva 94/54/CE della Commissione relativa all'indicazione sull'etichetta di determinati prodotti alimentari di informazioni obbligatorie diverse da quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE.

96/26/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

96/32/CE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli nonché l'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime.

96/33/CE: direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1996, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e, rispettivamente, sui e nei prodotti alimentari di origine animale.

96/40/CE: direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identità per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.

96/41/CE: diciannovesima direttiva della Commissione, del 25 giugno 1996, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

96/45/CE: settima direttiva della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici.

96/47/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.

96/51/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.

96/54/CE: direttiva della Commissione, del 30 luglio 1996, recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

96/55/CE: direttiva della Commissione, del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati).

96/60/CE: direttiva della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.



96/63/CE: direttiva della Commissione, del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.

96/65/CE: direttiva della Commissione, dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

96/66/CE: direttiva della Commissione, del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

96/68/CE: direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.

96/72/CE: direttiva del Consiglio, del 18 novembre 1996, che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi.

96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.

96/76/CE: direttiva della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

96/77/CE: direttiva della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

96/78/CE: direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

96/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a

motore in caso di urto frontale e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

96/86/CE: direttiva della Commissione, del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

96/89/CE: direttiva della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

96/91/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da paesi terzi.

96/93/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

96/94/CE: direttiva della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

97/1/CE: direttiva della Commissione, del 10 gennaio 1997, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

97/6/CE: direttiva della Commissione, del 30 gennaio 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

1. Nell'attuazione delle direttive comunitarie ai sensi degli articoli 1, 5 e 6, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle direttive medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasta con la disciplina comunitaria.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - 1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici in applicazione delle normative medesime, sono posti a carico dei soggetti interessati, quando ciò non contrasti con la disciplina comunitaria».

7.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal Governo, sostitutivo dell'intero articolo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

#### Art. 8.

*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, in via regolamentare o amministrativa, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nonchè della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in via regolamentare o amministrativa» e dopo la parola: «attuare» inserire le seguenti: «in via regolamentare o amministrativa».*

8.1

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro il 30 giugno 1998».*

8.2

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le altre: «un anno»; al comma 2, in fine, le seguenti parole: «e sono emanati con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 3».*

8.3

VENTUCCI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BESOSTRI, *relatore*. L'emendamento 8.1 si illustra da sè, è un mero fatto redazionale.

LUBRANO DI RICCO. Questo emendamento ha lo scopo di assicurare effettività nell'ordinamento interno alle norme del diritto comunitario recepite. Questo aspetto è stato segnalato anche nella relazione del senatore Besostri approvata dalla Giunta per gli affari delle comunità europee: recepire formalmente le direttive senza dotarle contemporaneamente di un apparato sanzionatorio – l'ho già detto in Commissione – potrebbe significare svuotarle di qualsiasi effettività. E la stessa situazione si verificherebbe se l'emanazione delle norme sanzionatorie avvenisse entro tempi troppo lunghi dal recepimento delle direttive: vi sarebbe comunque un periodo in cui, in assenza di sanzioni, le norme recepite degraderebbero al rango di mere raccomandazioni. In tal modo l'Italia non potrebbe certo sostenere di avere adempiuto correttamente agli obblighi verso l'Unione europea.

Considerato che il termine di due anni per l'emanazione dei decreti legislativi in materia sanzionatoria appare eccessivamente lungo per i motivi che ho detto, propongo semplicemente di abbreviare tale termine fissandolo al 30 giugno 1998. In tal modo l'apparato sanzionatorio potrebbe entrare in vigore in termini compatibili con l'osservanza delle direttive europee da parte dell'Italia.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.3 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 8.2, concordo con l'esigenza del presentatore dell'emendamento di abbreviare il termine, ma vi è sempre il rischio, con una legge che è soltanto all'inizio del suo *iter* - anche con l'auspicio che l'approvazione sia rapida - che l'approvazione definitiva avvenga in un tempo in cui il termine fissato con una data precisa sia troppo ridotto rispetto alla complessità dei problemi da affrontare. Quindi il parere sull'emendamento, così come è formulato, è negativo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.1 e parere contrario sugli emendamenti 8.2 e 8.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 8.3 è decaduto. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

#### Art. 9.

*(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati e informazioni per i quali sono scaduti i termini previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e che disciplinano le sanzioni per i relativi inadempimenti, nonchè per le ulteriori ipotesi di violazione del predetto regolamento comunitario.

2. La delega è esercitata ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

*(Trattamento fiscale dei contributi previdenziali versati dai membri del Parlamento europeo)*

1. I contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni e vitalizi, secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, rientrano tra quelli di cui alla lettera a) dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. È abrogato il comma 22 dell'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

9.0.1

SPERONI

Stante l'assenza del proponente lo dichiaro decaduto.

BESOSTRI, *relatore*. Lo faccio mio.

Si tratta di una norma già discussa in Commissione e poi accantonata per il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione. Nell'attuale formulazione la 5<sup>a</sup> Commissione non ha avuto nulla da obiettare. Questo è il motivo per cui precedentemente non era stato fatto proprio dalla Commissione. Pertanto, esprimo parere favorevole al riguardo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Speroni e fatto proprio dal relatore.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni detta-

te in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie.

2. Sugli schemi di testi unici è acquisito, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché, limitatamente alle materie di competenza regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorso il predetto termine, i testi unici sono emanati anche in mancanza dei pareri.

SMURAGLIA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, l'articolo 10 così come è formulato senza opportuni chiarimenti mi porterebbe ad esprimere un voto contrario anche se spero di non doverlo fare.

La preoccupazione è sostanzialmente la seguente. Nell'articolo si parla di una delega al Governo ad emanare testi unici delle disposizioni contenute in direttive comunitarie recepite, coordinandole con le norme vigenti nella stessa materia. Se la formulazione ha un significato generico come quello già adottato in occasione di altre leggi comunitarie, nel senso che il Governo è delegato ad emanare norme compilative capaci di coordinare diverse direttive che altrimenti rischierebbero di sovrapporsi o risulterebbero non coordinate tra loro, mi troverei d'accordo. Altrimenti, se il senso fosse quello di ricomprendere anche il testo unico di cui si parla da venti anni in materia di sicurezza del lavoro, allora non si potrebbe essere d'accordo perchè già la legge di riforma sanitaria all'articolo 24 prevedeva una delega che poi è stata lasciata cadere ma che indicava una serie di criteri direttivi. Io stesso ho provato a predisporre un testo in cui si formula una delega al Governo in questa materia. Ne sono risultati oltre cento criteri indicativi.

Come si potrebbe immaginare che ad una esigenza simile (forse sarò stato anche eccessivo) si possa far fronte con un comma così generico e privo di criteri? Sarebbe davvero preoccupante.

Vorrei essere rassicurato che non si tratta dell'auspicato testo unico in materia di sicurezza sul quale so che il Governo sta lavorando - anche mediante un'apposita Commissione ministeriale - e che dovrebbe essere oggetto, eventualmente, di una delega specifica con tutti i criteri anche di carattere innovativo, trattandosi di materia di estrema delicatezza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei rassicurare il senatore Smuraglia che si tratta di una norma dal significato ampio e generico.

BESOSTRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 10 così come è formulato non può che essere inteso per la formulazione di testi unici meramente compilativi di norme in vigore. Se fosse da intendere nel senso di una delega più ampia rispetto a quella di produrre testi meramente compilativi, vi sarebbero dubbi sulla sua formulazione perchè mancherebbero i criteri ai quali attenersi.

Ritengo, quindi, che la preoccupazione – spero che il Governo lo confermi – evidenziata dal senatore Smuraglia non sussista proprio per la limitazione costituita dalla delega; infatti, l'articolo 10 del testo proposto dalla Commissione non può essere utilizzato per fare testi unici innovativi rispetto alle materie oggetto della delega stessa. (*Commenti del senatore Bertoni*).

Pertanto, esprimo parere favorevole all'approvazione dell'articolo 10 nel testo proposto dalla Commissione.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. La formulazione del Governo, per la verità, è un po' generica proprio perchè se si afferma – scusate il bisticcio di parole – che la delega è generica, essa potrebbe comprendere anche quello che io temo, con un timore condiviso anche del relatore. Vorrei mi si dicesse esplicitamente che questa norma non contiene alcun riferimento alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, alla quale sarà dedicato un apposito testo unico, non solo compilativo ma anche riordinativo e innovativo. Questo potrebbe veramente rassicurarmi, dato il tipo di materia.

BERTONI. Non è compilativo!

PRESIDENTE. Lei, senatore Smuraglia, si appaga delle assicurazioni del Governo su una delega un po' generica?

BERTONI. E un po' ingenuo!

SCIVOLETTO. Con i tempi che corrono! (*ilarità*).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, potremmo superare il problema con l'assicurazione che è esclusa la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro.

BERTONI. Non si potrebbe aggiungere una esclusione esplicita della materia inerente alla sicurezza sui luoghi di lavoro? Mi pare sarebbe una cosa prudente ed opportuna.



PRESIDENTE. Visto che discutiamo così familiarmente, possiamo anche farlo!

BARBIERI. Speriamo in un emendamento del relatore.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, nel clima familiare di unanimità, potrei fare questa precisazione, ma non vorrei che rassicurare soltanto il senatore Smuraglia su questo punto portasse il Governo a ritenere di poter utilizzare tale delega in qualunque altra materia per produrre testi unici non meramente compilativi. Se così fosse, la preoccupazione non vi sarebbe solo in questo settore, ma in tutti.

La delega, così come concepita, è per testi unici compilativi. Possiamo comunque precisare che è esclusa ogni delega in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

BERTONI. Questo mi sembra familiare, ma anche regolamentare!

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere favorevole su questa eventuale modifica.

BESOSTRI, *relatore*. Forse si potrebbe ovviare con una semplice riformulazione. Se aggiungiamo le parole: «testi unici compilativi», abbiamo eliminato ogni problema, non soltanto in questa materia, ma anche nelle altre.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, questa aggiunta va bene, ma bisognerebbe inserire anche l'esclusione perchè nella materia della sicurezza del lavoro non può bastare un provvedimento compilativo. Pertanto, bisogna aggiungere la parola «compilativi» nel primo comma ed esplicitare che in ogni caso è esclusa la materia della sicurezza del lavoro.

PRESIDENTE. Dovremmo esplicitare che resta in ogni caso esclusa la materia relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

BESOSTRI, *relatore*. Così va bene, perchè solo con quella formulazione sembrava che nelle altre materie si potesse fare.

Pertanto, presento i seguenti emendamenti:

*All'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «testi unici», inserire l'altra «compilativi».*

All'articolo 10, aggiungere in fine al comma 1 le parole: «Resta in ogni caso esclusa la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro».,

10.2

IL RELATORE

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, vorrei esprimere la preoccupazione che si entri troppo nel merito. Anche perchè non esiste la volontà del Governo di utilizzare la delega per il testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tuttavia, mi preoccupa il fatto che si espliciti in modo così rigido, e che ciò possa poi portare a delle successive conseguenze in materia di eventuali recepimenti.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a due emendamenti presentati *ad adiuvandum* dal senatore Besostri, al fine di mettere in condizione l'Aula di approvare l'articolo 10 così come formulato.

Nell'ipotesi di non accoglimento da parte del Governo di tali proposte emendative, onorevole Sottosegretario, ci troveremmo di fronte alla spiacevole situazione – almeno per lei – che l'articolo 10 potrebbe non essere approvato.

Allora, meglio appagarsi di tutto esclusa una parte, anzichè prendere atto che la delega è esclusa in via generale.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ribadire come relatore che ero favorevole in Commissione al testo in esame perchè avevamo sempre inteso che si trattava di testi unici compilativi, altrimenti con una delega così generica non ci sarebbe mai stato alcun parere favorevole.

Per tali ragioni, insisto per l'approvazione dei due emendamenti da me presentati.

SMURAGLIA. Signor Presidente, siamo tutti per l'esclusione della materia concernente gli incidenti sul lavoro!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture)*

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti e forniture, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alla predetta disposizione la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

10.0.1

IL GOVERNO

Poichè il Governo rinuncia ad illustrarlo, invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 10.0.1 è abbastanza paradigmatico a proposito di quei problemi di discriminazione creati dall'applicazione del diritto comunitario. Infatti, tale proposta modificativa afferma che l'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche amministrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture per quanto riguarda le imprese degli Stati esteri. Invece, un'impresa dello Stato italiano che abbia gli stessi requisiti, se non è iscritta all'albo dei fornitori, non può partecipare ad alcuna gara. Tra l'altro, non vi è nessuna norma nel nostro ordinamento che imponga di dare pubblicità all'istituzione di albi di fornitori. In altre parole, mentre abbiamo la pubblicità delle singole gare, non vi è la stessa forma di pubblicità per quanto riguarda l'istituzione di un albo di fornitori. Conseguentemente, si formano degli albi di fornitori senza un'adeguata forma di pubblicità, le imprese italiane non si possono iscrivere e non possono partecipare a gare; però, per rispettare l'ordinamento comunitario consentiamo invece alle imprese degli Stati membri dell'Unione europea di partecipare.

Chiedo se è possibile accantonare l'emendamento 10.0.1, perchè con alcune riformulazioni potrebbero essere superate, se il Governo è d'accordo, le obiezioni fatte all'attuale testo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo accoglie la proposta di accantonare l'emendamento 10.0.1?

\* FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo ha presentato esattamente questa proposta proprio per ovviare ai problemi richiamati dal senatore Besostri. Noi chiediamo che rimanga l'attuale formulazione, perchè ci sembra quella che più garantisce dal rischio di discriminazioni.

BESOSTRI, *relatore*. Vale per la parte delle imprese comunitarie, ma resta per quelle italiane.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esatto. E quindi quale è la proposta del relatore?

BESOSTRI, *relatore*. Di accantonare l'emendamento e di trovare una formulazione che consenta di ristabilire le uguaglianze. Basterebbe una formula di questo genere: «L'istituzione di albi di fornitori deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per gli appalti cui si riferiscono». In questo modo chi vuole entrare nell'albo può presentare domanda.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Va bene, accantoniamo l'emendamento e vediamo meglio la formulazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.1 è pertanto accantonato. Passiamo all'esame dell'articolo 11:

#### Art. 11.

##### (*Marcatura CE*)

1. Per le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; il decreto di cui al comma 4 del citato articolo 47 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, dopo le parole: "sull'apparecchio" sono inserite le seguenti: "ovvero quando non possibile"».

Invito il presentatore ad illustrarlo.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 11.1 che riguarda un problema interpretativo a proposito della direttiva sulla marcatura CE.

Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, ha avuto un'interpretazione ambigua. Sono state emanate, cioè, da parte dei Dicasteri interessati circolari difformi: alcune stabilivano che la marcatura CE dovesse essere apposta sull'apparecchio e sulle istruzioni cartacee allegate allo stesso, altre davano la marcatura CE come alternativa o sull'apparecchio o sulle istruzioni. Ciò ha comportato una situazione piuttosto grave, di paralisi nel settore interessato perchè i grandi distributori si sono rifiutati di ritirare gli apparecchi che non avessero entrambe le marcature e ha determinato poi una stasi di fronte alla quale l'emendamento Maconi mi sembra dia un'interpretazione chiarificatrice delle circolari difformi alla direttiva.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dai senatori Maconi e Fumagalli Carulli.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

#### Art. 12.

*(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario e le disposizioni necessarie ad assicurare tale conformità.».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«2. Sulla base della verifica di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e degli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento.».

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria».

4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario».

5. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale».

6. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2».

7. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

«2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea».

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:

«2-bis. I Presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati».

9. All'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: «comunicati», sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dalla loro ricezione»;

b) al comma 2, le parole «possono inviare» sono sostituite dalla seguente: «inviano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro novanta giorni dalla comunicazione».

10. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. La relazione di cui al precedente comma dà conto, inoltre, delle direttive comunitarie contenenti principi sufficientemente dettagliati il cui termine di recepimento sia inutilmente scaduto. L'elenco di tali direttive è comunicato a tutte le Autorità giudiziarie ed amministrative della Repubblica che sono tenute ad applicarle, anche disapplicando disposizioni interne con esse contrastanti, ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*».

12.1

LUBRANO DI RICCO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, abbiamo previsto un'integrazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, relativo alla relazione di accompagnamento alla legge comunitaria presentata dal Governo, e abbiamo aggiunto che il Governo riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno alle direttive europee.

Ora, l'emendamento che io propongo affronta il problema dell'applicabilità delle direttive comunitarie contenenti principi sufficientemente dettagliati e per le quali siano inutilmente scaduti i termini di recepimento.

Il nostro ordinamento, dopo un periodo in cui era estremamente impermeabile rispetto all'influenza del diritto comunitario, come è noto, ha poi gradualmente accolto il principio del primato di tale fonte sovranazionale e nel diritto vivente ormai vige il principio dell'immediata ap-

plicabilità delle direttive contenenti principi sufficientemente dettagliati – come recita l'emendamento – il cui termine di recepimento sia inutilmente scaduto.

La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 389 del 1989, ha costantemente affermato tale principio, evidenziando anche che le direttive comunitarie possono – dice la Corte – «essere richiamate in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini per opporsi a qualunque disposizione di diritto interno non conforme ad esse». Nella stessa sentenza la Consulta affermava che «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili». Quindi non solo l'autorità giudiziaria, ma anche l'amministrazione è ormai soggetta al dovere di applicazione delle norme comunitarie e di contestuale disapplicazione delle norme interne contrastanti con esse. La più recente dottrina ha addirittura sostenuto che la violazione di tale dovere da parte dei funzionari pubblici integra un grave inadempimento dei propri doveri d'ufficio.

L'emendamento quindi è finalizzato a recepire tale orientamento, ormai cristallizzato in sede giurisprudenziale, e quindi a recepire un principio di fatto già vigente nel nostro ordinamento. L'emendamento inoltre tende a facilitare la conoscenza delle direttive contenenti principi sufficientemente dettagliati per le quali siano scaduti i termini di recepimento, prevedendo la comunicazione del loro elenco alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti ad applicarle e la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* anche al fine di stimolare il controllo dei cittadini italiani, ormai cittadini anche dell'Unione europea, sull'applicazione del diritto comunitario. È quindi una norma che va incontro anche al diritto di informazione dei cittadini sullo stato di attuazione delle direttive comunitarie in Italia e alla loro eventuale mancata applicazione, e vuole incitare la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria ad una loro puntuale applicazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Il problema che pone il senatore Lubrano di Ricco in effetti è uno dei più importanti per quanto riguarda i rapporti tra i due ordinamenti. Peraltro, vorrei fare osservare al senatore Lubrano di Ricco che la nostra giurisprudenza, sia della Corte costituzionale che di tutte le supreme magistrature, che afferma la prevalenza del diritto comunitario si basa sull'interpretazione, forse estensiva, dell'articolo 11 della Costituzione. Se introduciamo con legge ordinaria questi principi che sono tratti dal nostro ordinamento costituzionale, nulla impedisce che un'eventuale futura abrogazione della norma contenuta in questo emendamento, ove fosse oggi approvato, potrebbe determinare una interpretazione in contrasto con i principi della giurisprudenza comunitaria e della Corte costituzionale, l'interpretazione cioè che si possa anche non dare applicazione alle normative. Perciò ritengo che, così come formulato, l'emendamento si possa prestare a questo equivoco, e soprattutto



to che la fonte di questa prevalenza diventi a questo punto il comma 3-bis dell'articolo 12, e invece così non è; pertanto, il parere del relatore è contrario.

Vorrei altresì ricordare al senatore Lubrano di Ricco e all'Assemblea che si è tentato di ovviare al problema della non conoscenza delle norme con un emendamento in Commissione ad uno degli articoli già votati, che prevede la pubblicazione delle direttive quando arrivano a scadenza nella parte ordinaria della *Gazzetta Ufficiale*, perchè attualmente sono pubblicate sul supplemento europeo al quale molte amministrazioni non sono abbonate. Con tale pubblicazione si dà atto delle norme che sono state emanate per la loro attuazione o, se non ce ne sono, delle direttive che non sono state attuate, in modo che, con tale forma di pubblicità, a mio avviso si possa andare incontro a quelle esigenze di conoscenza del diritto comunitario.

Inviterei pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento; diversamente il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il parere del Governo sull'emendamento 12.1 è contrario.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, dopo la spiegazione e i chiarimenti forniti dal relatore ritiro l'emendamento, anche se non sono convinto che le conseguenze siano quelle da lui delineate. Tuttavia la pubblicazione prevista sulla *Gazzetta Ufficiale* potrebbe ovviare agli inconvenienti che lamentavo con l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 13.

*(Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)*

1. Al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole da: «, possibilmente» a: «competente» sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), sono soppresse le parole: «italiano o per quello».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 14.

*(Documenti d'identità personale)*

1. Sono esenti dall'imposta di bollo la carta d'identità e gli altri documenti validi per l'espatrio, ad eccezione del passaporto, nonché la documentazione per il rilascio degli stessi, anche in favore di minori, comprese le richieste, le domande e le istanze.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.

3. Nell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1998 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO,  
CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA E PER L'EMANAZIONE DI REGOLAMENTO

Art. 15.

*(Tutela delle acque dall'inquinamento)*

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

2. In sede di recepimento delle direttive di cui al comma 1 sono apportate le modificazioni ed integrazioni necessarie al coordinamento

ed al riordino della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, secondo le modalità di cui all'articolo 10, assicurando:

a) una incisiva ed effettiva azione di tutela delle acque attraverso l'adozione di misure volte alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento idrico, ivi compreso il ricorso a programmi coordinati di intervento, a meccanismi incentivanti per il perseguimento degli obiettivi, nonché all'esercizio di poteri sostitutivi a fronte dell'inerzia degli organi ed enti competenti;

b) l'adozione di sistemi predeterminati di liquidazione del danno ambientale per la prevenzione e il ristoro dello stesso, la revisione del relativo sistema sanzionatorio prevedendo, insieme al riordino delle sanzioni penali, l'introduzione e l'applicazione di adeguate sanzioni amministrative, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

c) il rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi e dei parametri di qualità dei corpi idrici ricettori definiti dalla normativa europea; resta comunque ferma la disciplina recata dai decreti legislativi n. 132 e n. 133 del 27 gennaio 1992, riguardanti gli scarichi di sostanze pericolose nelle acque superficiali e sotterranee;

d) che la tariffa per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione acquea copra, in tutto o in parte, il costo per l'adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione ai livelli fissati dalla normativa europea.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: «tenuto conto della durata delle opere».*

15.1

GUBERT, CIMMINO

Stante l'assenza dei senatori Gubert e Cimmino, dichiaro decaduto l'emendamento.

Metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

#### Art. 16.

*(Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)*

1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire un'assoluta semplificazione di tutte le procedure previste, ispirandosi ad una valorizzazione delle procedure volontarie

che si incentrano sulla responsabilizzazione delle imprese e dei gestori, riducendo al minimo il ruolo attivo delle amministrazioni pubbliche per affermare quello di verifica e di controllo;

b) prevedere l'istituzione di una conferenza di servizi convocata periodicamente dal Ministro dell'ambiente, coadiuvata da esperti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, per il coordinamento di tutte le attività connesse all'applicazione della direttiva, nonché per la predisposizione di norme generali e criteri tecnici uniformi per l'esercizio da parte dello Stato e degli altri enti pubblici delle attività tecnico-amministrative e per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla direttiva a carico del gestore degli stabilimenti;

c) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di altre amministrazioni con specifica competenza, l'esame e l'istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

d) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico del gestore degli stabilimenti, con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza ed agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

e) prevedere che, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti procedimenti per garantire adeguate forme di consultazione sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia delle popolazioni nei casi in cui la direttiva lo prevede, assicurando comunque un'adeguata informazione sui rischi alle popolazioni interessate;

f) nell'ambito delle ordinarie strutture amministrative, costituire un gruppo di tecnici di specifica competenza ai quali affidare le ispezioni e i controlli sugli stabilimenti sulla base di criteri e programmi definiti dal Ministro dell'ambiente;

g) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, stabilisca *standard* minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 16, con il seguente:*

«Art. 16. - (*Principi e criteri per l'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*). - 1. L'attuazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conseguire una semplificazione delle procedure previste, valorizzando gli adempimenti volontari da parte delle imprese e dei

gestori e accentuando i poteri di verifica e controllo delle amministrazioni pubbliche;

b) prevedere l'istituzione di una conferenza di servizi convocata periodicamente dal Ministro dell'ambiente, con la partecipazione, oltre al Ministero dell'ambiente, anche dei Ministeri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato, della sanità e del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, coadiuvata da esperti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dell'Istituto superiore di sanità, per il coordinamento di tutte le attività connesse all'applicazione della direttiva, nonchè per la predisposizione di norme generali e criteri tecnici uniformi per l'esercizio da parte dello Stato e degli altri enti pubblici delle attività tecnico-amministrative e per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla direttiva a carico dei gestori degli stabilimenti;

c) attribuire ai comitati tecnici di cui all'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, opportunamente integrati da personale di specifica competenza di altre amministrazioni, i compiti di esame ed istruttoria dei rapporti di sicurezza degli stabilimenti soggetti a notifica;

d) unificare per quanto possibile gli adempimenti previsti a carico dei gestori degli stabilimenti, con quelli stabiliti da altre norme di legge per la sicurezza ed agibilità degli impianti, provvedendo alla modifica delle relative disposizioni;

e) prevedere che con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano disciplinate le forme di consultazione previste dalla direttiva sia del personale che lavora nello stabilimento per la predisposizione dei piani di emergenza interni, sia della popolazione nei casi in cui la direttiva lo prevede; va comunque garantita un'adeguata informazione dei rischi alle popolazioni interessate;

f) prevedere che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisca *standard* minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da impianti a rischio di incidente rilevante».

16.1

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dell'articolo 17» inserire le seguenti: «commi 1 e 3».*

16.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, si illustra da sè.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 16.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 16.2 è assorbito.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

«Art. 16-bis.

*(Principi e criteri per l'attuazione della Direttiva 95/60/CE del Consiglio, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante)*

1. L'attuazione della direttiva 95/60/CE del Consiglio si informa ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) applicare una marcatura fiscale, in conformità alle disposizioni della direttiva, a tutti i tipi di gasolio e di petrolio lampante impiegati in usi con aliquota di accisa ridotta rispetto all'aliquota normale;

b) prevedere eventuali deroghe all'applicazione della marcatura fiscale per motivi di sanità pubblica, di sicurezza o per altre ragioni tecniche, purchè siano contestualmente previste adeguate misure di controllo fiscale;

c) adottare le conseguenti misure di coordinamento con la vigente normativa nazionale nell'ipotesi di previsione di nuove agevolazioni;

d) prevedere la preventiva valutazione da parte del Ministero della sanità delle proprietà tossicologiche e delle modalità di impiego delle sostanze marcati».

16.0.1

IL GOVERNO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

*(Direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;

b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:*

«Art. 17-bis.

*(Direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento)*

1. L'attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamen-

to per quanto riguarda il rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti esistenti dovrà assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio di pareri, nulla-osta ed autorizzazioni, prevedendone l'integrazione per quanto attiene alla materia ambientale, ferma restando, per quanto riguarda i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali, l'applicazione della normativa interna emanata in attuazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione di impatto ambientale.

17.0.1

IL GOVERNO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.0.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

#### Art. 18.

*(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio)*

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine «straniero» è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 751. - *(Nazionalità dei proprietari di aeromobili)*. – Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte:

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;



b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga per almeno due terzi a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana».

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 752. - (*Aeromobili iscritti in registri di altri Stati*). - Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati».

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola «straniero» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato».

6. Nel primo comma, lettera d), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola «straniero» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato». Dopo la citata lettera d) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:

«*d-bis*) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;

*d-ter*) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione».

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte infine le parole: «o dalla competente autorità aeronautica di uno Stato membro dell'Unione europea».

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici».

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

«Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo».

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole «la costruzione», sono inserite le seguenti: «in Italia o all'estero»; dopo le parole «di un aeromobile», sono inserite le seguenti: «da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850».

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione».

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea».

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole «sia straniero. Detto personale» sono sostituite dalle seguenti: «non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale».

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole «cittadini italiani», sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell'Unione europea»; al numero 2, le parole «in uno dei comuni della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione europea».

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:

«Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea».

20. Nell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, le parole: «alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato» sono soppresse.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

Art. 19.

*(Inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonchè delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve

le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentono di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

*b)* prevedere l'istituzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera *a)* ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

*c)* assicurare all'organismo di cui alla lettera *b)* indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

*d)* assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera *b)* ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

*e)* attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

*f)* prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

*g)* prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

*h)* prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonché alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera *b)*, il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si

è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli organi e dei soggetti competenti.» con le altre: «delle imprese e delle predette autorità nazionali».*

19.1

VENTUCCI

*Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole: «senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».*

*Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera b), valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

19.2

IL GOVERNO

Stante l'assenza del senatore Ventucci, dichiaro decaduto l'emendamento 19.1.

L'emendamento 19.2 si intende illustrato.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dei successivi articoli:

Art. 20.

*(Libero accesso al mercato dei servizi  
di assistenza a terra negli aeroporti)*

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore, anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto;

b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;

c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'onori o specifiche tecniche;

d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera c);

e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie e comunque devono essere limitate nel tempo;

f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonché l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;

*i)* consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;

*l)* prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;

*m)* prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

*n)* disciplinare il regime dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti esclusi dal campo di applicazione della direttiva, sulla base dei criteri di cui al comma 1-*sexies* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 21.

*(Disposizioni sulla Farmacopea europea)*

1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 22.

*(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione)*

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II»;

b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce «Cadmio», con il seguente valore: «non più di 1 mg/Kg».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 23.

*(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega)*

1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e pre-



vede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'*International Maritime Organization* (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;

b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;

c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;

d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonché l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Trasporto di merci pericolose per ferrovia: criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adeguata al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati *standard* di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;

b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato 1, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonché le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;

c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.

2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione».

23.0.1

IL GOVERNO

S'intende che il Governo abbia rinunciato ad illustrarlo.

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 23.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dei successivi articoli:

Art. 24.

*(Emissione di segnali televisivi)*

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato.

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto delle ripercussioni sulla salute umana dei campi magnetici sprigionati dai ripetitori delle stazioni televisive emittenti e delle ripercussioni paesaggistiche ed ambientali conseguenti alle realizzazioni di questi ultimi.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 25.

*(Ascensori)*

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:

a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai re-

quisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;

b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascensori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;

c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonché delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;

e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonché su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;

f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;

g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

*(Imprese finanziarie: criteri di delega)*

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di

intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime ed all'assenza di rapporti di partecipazione o controllo che possano pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza su dette imprese. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica e che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa. comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole: «direzione generale» sono sostituite dalle parole: «sede amministrativa» e, nella lettera c), le parole: «abbiano l'obbligo» sono sostituite dalle parole: «, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, debbono».*

26.1

VENTUCCI

Stante l'assenza del senatore Ventucci, dichiaro decaduto l'emendamento 26.1.

Metto ai voti l'articolo 26.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

*(Trasferimenti valutari all'estero dei compensi di mediazione)*

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 26 settembre 1986, n. 599, è soppresso l'ultimo periodo.

2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

Art. 28.

*(Paste farcite con carne)*

1. Agli stabilimenti che producono settimanalmente una quantità di paste farcite con carne non superiore ai due quintali non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 251.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

28.1

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

28.2

LUBRANO DI RICCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 28.1.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, la formulazione proposta dalla norma, di cui auspichiamo la soppressione, lascerebbe una parte dei laboratori, quelli con una produzione appunto al di sotto dei due quintali alla settimana, al di fuori delle garanzie richieste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, noto come il provvedimento del bollo CEE, garanzie che prevedono, ad esempio, l'autocontrollo e maggiori controlli da parte degli operatori di vigilanza pubblici (come i servizi veterinari). Non applicare le disposizioni del decreto legislativo n. 537 comporterebbe un minor carico di lavoro per i controllori e maggiore libertà per gli operatori, ma potrebbe significare anche la possibilità di riciclare carni di dubbia provenienza. Non si può ignorare che in Italia è ancora diffuso il fenomeno delle macellazioni clandestine. Inoltre ci potrebbe essere la tentazione di stabilire un tetto fittizio al di sotto dei due quintali a settimana e produrre invece quantità molto maggiori: in questo caso si realizzerebbe un guadagno fiscale, perchè si tratterebbe certamente di produzioni in nero.

Rilevando che il Governo - avendo presentato un emendamento in tal senso - è d'accordo, proponiamo quindi di sopprimere questo articolo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, nell'esprimere il parere, vorrei farlo precedere da una considerazione. Indubbiamente la formulazione dell'ex articolo 19 poteva prestarsi a quegli abusi sottolineati dal senatore Lubrano Di Ricco. D'altra parte, la totale soppressione e la non sostituzione con un'altra regolamentazione fanno sì che una serie di laboratori artigianali, che per la loro dimensione non possono adempiere ad alcune prescrizioni e che non hanno alcuna voglia di evadere nè di fornire carne di peggiore qualità, sia destinata alla chiusura, con gravi rischi legati alla perdita del lavoro.

Nell'esprimere parere favorevole all'approvazione degli emendamenti, perchè la formulazione ampia poteva prestarsi ad abusi, vorrei approfittare dell'occasione per invitare il Governo a regolamentare questa materia per salvaguardare un importante settore della nostra produzione artigianale.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 28 altri emendamenti oltre a quelli soppressivi 28.1, presentato dal Governo, e 28.2, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 29.

*(Modifica del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194)*

1. All'articolo 16, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: «nonchè la data di scadenza dell'autorizzazione» sono soppresse.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 30.

*(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:*

«Art. 30-bis.

*(Organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario, senza oneri per il bilancio dello Stato;



b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;

c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici della Comunità europea e gli Stati membri;

d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo.

2. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti principi o criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;

b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze del Ministero della sanità, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro;

c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali o la tutela dell'ambiente».

30.0.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lo do per illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.1, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

*(Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'arti-

colo 3 della direttiva, redatto nella lingua dello Stato membro di residenza dell'acquirente ovvero nella lingua dello Stato di cui lo stesso è cittadino, purchè si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea;

b) prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;

c) prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni stabilite dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalità, e che per l'esercizio del diritto di recesso si osservino le modalità stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;

d) prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);

e) prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilità nello stesso previste;

f) prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale.

2. Il legislatore delegato dovrà prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

31.1

D'ALÌ

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 31.1.

Metto ai voti l'articolo 31.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 32.

*(Tutela giuridica delle banche di dati)*

1. L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;

b) comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

c) riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;

d) prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della direttiva;

e) riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;

f) prevedere disposizioni transitorie in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 33.

*(Disciplina della utilizzazione e della commercializzazione delle acque minerali naturali)*

1. Per l'attuazione della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, facendo comunque salvi i livelli minimi di tutela.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 34.

*(Prodotti tessili)*

1. Per l'attuazione della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883, facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 35.

*(Norme tecniche di sicurezza e disposizioni di carattere costruttivo concernenti le macchine, i componenti di sicurezza ed altri prodotti industriali)*

1. Alle macchine, ai componenti di sicurezza ed altri apparecchi, la cui rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza è disciplinata da disposizioni nazionali di attuazione di direttive comunitarie e la cui conformità ai requisiti stessi è debitamente attestata dalla apposizione della marcatura CE e dalla attestazione di conformità, non si applicano le disposizioni di omologazione contenute nella disciplina vigente, in particolare nella legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, e successive modificazioni, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 dell'11 dicembre 1959, nel regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 586, nel decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268.

2. Ai fini degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa, le disposizioni di carattere costruttivo di cui al comma 1 si considerano «norme» ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

3. Nei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono, per la salvaguardia della sicurezza, la pubblicazione integrale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, la somma da corrispondere all'ente che provvede alla trasposizione è determinata con convenzione fra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ente di normazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'effettuare il riparto di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, potrà assegnare contributi specifici per le finalità di cui al presente comma. Le altre amministrazioni di volta in volta interessate a richiedere le norme tecniche ai fini della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, concerteranno con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le modalità di accesso alla convenzione da questo sottoscritta con l'ente normatore, ferma restando la tutela del di-

ritto d'autore dell'ente di normazione, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670, è abrogato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 36.

*(Attuazione della direttiva 95/58/CE in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti ai fini della protezione dei consumatori)*

1. All'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.76, le parole «fino al 7 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 7 giugno 1997».

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.78, le parole «fino al 7 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 7 giugno 1997».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 37.

*(Prodotti alimentari)*

1. Le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale.

2. L'etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 deve essere conforme alle disposizioni previste dalla direttiva 79/112/CE del Consiglio, e successive modificazioni.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 38:

Art. 38.

*(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;

b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo prevista dalla normativa vigente sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario;

c) prevedere che la stessa autorizzazione sia sostituita da una comunicazione all'organo di vigilanza nei casi di attività non retribuite svolte da istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro nell'ambito dell'attività didattica e formativa ovvero nell'ambito di manifestazioni culturali, artistiche e sportive;

d) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;

e) prevedere, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, i cui presentatori non sono al momento in Aula:

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «tutela fisica», inserire le seguenti: «e psichica».*

38.1 MARCHETTI, MANZI, SALVATO, MARINO, BERGONZI

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 38.1 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.1, presentato dal relatore, senatore Besostri.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 38, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

«Art. 38-bis.

*(Disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro)*

1. All'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, dopo il punto 25) aggiungere i seguenti:

25-bis) Articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 493 del 14 agosto 1996 (attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).

25-ter) Articolo 20, comma 1, lettera b), articolo 21, comma 2, articolo 22, comma 1, lettere a) e b), e articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).

2. Al decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1996, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: "Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti", aggiungere le seguenti parole: "ai servizi delle unità sanitarie locali competenti per territorio";

b) all'articolo 51, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: "per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54, per l'intera settimana lavorativa" con le seguenti parole: "per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54";

c) all'articolo 55, al comma 3, dopo le parole: "almeno biennale" aggiungere le seguenti: "ovvero ogni 5 anni negli altri casi";

d) all'articolo 55, al comma 4, dopo le parole: "confermata dal medico competente", aggiungere le seguenti: ", nonchè ogni qualvolta l'esito delle visite di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzia la necessità".

3. Le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data del 31 dicembre 1996 ed accertate fino al 31 dicembre 1997, nonchè le contravvenzioni di cui ai decreti legislativi 14 agosto 1996, n. 393 e n. 394, riportate nel precedente comma 1, sempre se accertate entro il 31 dicembre 1997, si estinguono qualora l'organo di vigilanza verifichi l'adempimento alle prescrizioni impartite nei tempi previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, con il pagamento di una somma pari alla metà di quella stabilita dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, come modificata dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 19 marzo 1996».

38.0.1 LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, su questo emendamento bisognerebbe fare un lungo discorso, che quindi sintetizzo. La finalità è quella di garantire meglio il rispetto della vita nei cantieri e soprattutto la sicurezza dell'attività nei porti e negli aeroporti, nonchè per gli operatori ai videoterminali. Questo principio è stato più volte affermato e questa maggiore sicurezza è stata più volte sollecitata e auspicata dalla Commissione lavoro del Senato e dallo stesso Senato e più volte richiesta dall'Alta corte dell'Unione europea, che ha già condannato varie volte l'Italia per inadempienze in questo settore.

L'emendamento ha anche la finalità di evitare in futuro ulteriori condanne dell'Italia in un settore così delicato come quello della sicurezza del lavoro e dei lavoratori: è un emendamento a favore della vita dei nostri lavoratori in queste zone dove è alto l'indice degli infortuni sul lavoro.

Auspico quindi che il Senato voglia approvare questa norma di tutela dei lavoratori, della loro salute e della loro vita.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, poco fa abbiamo votato un emendamento teso proprio ad escludere dalla delega la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto il senatore Smuraglia ha detto che questa è una materia complessa da regolare in maniera unitaria. A me parrebbe pertanto contraddittorio anticipare alcune di queste regolamentazioni attraverso l'approvazione di emendamenti riferiti alla legge comunitaria al nostro esame. D'altronde, sulla questione della sicurezza nei cantieri, mi sembra vi sia un provvedimento esaminato e approvato recentemente, passato all'esame della Camera dei deputati.



Perciò, il parere è contrario sull'emendamento 38.0.1 soltanto per la sede in cui ci troviamo e per le considerazioni di carattere generale testè espresse. Ovviamente, invece, aderisco pienamente ai principi di tutela dei lavoratori che in questo modo si vuole affermare.

PRESIDENTE. Al fine di garantire maggiore completezza ad una normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, chiedo al senatore Lubrano di Ricco se intende ritirare l'emendamento in esame.

LUBRANO DI RICCO. No, signor Presidente.

GASPARRINI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'emendamento 38.0.1, il Governo esprime parere favorevole sul comma 1; contrario sul comma 2, lettera *a*), in quanto la competenza delle unità sanitarie locali è affermata in via generale già dal comma 1, articolo 6 del decreto legislativo n. 626 del 1996; sul comma 2, lettera *b*); favorevole sul comma 2, lettera *c*); il Governo si rimette all'Assemblea sul comma 2, lettera *d*); mentre il parere è favorevole sul comma 3, pur osservando che esistono due errori formali; infatti, i decreti citati sono i nn. 493 e 494 e non – come è scritto – i nn. 393 e 394. Inoltre, il comma dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 242 è il 4 e non il 2, come riportato.

PRESIDENTE. In base ai diversi pareri espressi dal rappresentante del Governo, si procederà alla votazione per parti separate dell'emendamento 38.0.1, presentato dal senatore Lubrano di Ricco e da altri senatori.

Metto, pertanto, ai voti il comma 1 dell'emendamento 38.0.1.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il comma 2, lettera *a*), dell'emendamento 38.0.1.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il comma 2, lettera *b*), dell'emendamento 38.0.1.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il comma 2, lettera *c*), dell'emendamento 38.0.1.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il comma 2, lettera *d*), dell'emendamento 38.0.1.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il comma 3, dell'emendamento 38.0.1, con le correzioni testè indicate.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 39.

Art. 39.

*(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca: criteri di delega)*

1. L'attuazione delle direttive 93/88/CE, 93/103/CE e 95/63/CE del Consiglio si informa ai principi direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni.

2. All'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il numero 2) della lettera g) del comma 1 deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 40:

Art. 40.

*(Disposizioni sul miele)*

1. Il secondo comma, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è abrogato.

2. Al quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dal comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogato.

3. La lettera c), del comma 2 dell'articolo 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito da ultimo dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è abrogato.

4. Nell'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come sostituito dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soppresse le parole «del miele vergine integrale».

5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le etichettature già predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalle raccolte 1995 e 1996 contenenti denominazioni ed indicazioni previste da disposizioni abrogate dal presente articolo non

oltre il periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

40.1 SCIVOLETTO

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

40.2 D'ALÌ, MAGGIORE

*Sopprimere il comma 2.*

40.3 PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Al quinto comma dell'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dal comma 1 dell'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono soppresse le parole: “, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria,”».

40.4 IL GOVERNO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

40.5 PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta 1995-1996 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

40.6 SCIVOLETTO

*Al comma 5, sostituire le parole: «dalle raccolte 1995 e 1996» con le altre: «dalle raccolte 1995, 1996 e 1997».*

40.7 PINGGERA, THALER AUSSEHOFER

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, l'emendamento 40.6 si propone di tutelare maggiormente i consumatori per ciò che concerne la commercializzazione del miele e di garantire una maggiore trasparenza della commercializzazione stessa. Come si può constatare, l'emendamento composto di due parti si propone di sopprimere i commi 1 e 2.

Ora però la proposta di soppressione del comma 1 mi sembra in contrasto con il recentissimo parere motivato della Commissione europea mentre la proposta di soppressione del comma 2 trova migliore soluzione nell'emendamento 40.4 del Governo. Pertanto, ritiro l'emendamento 40.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 40.2 si intende decaduto.

Gli emendamenti 40.3, 40.5 e 40.7 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 40.3 e parere favorevole sull'emendamento 40.4. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.5 e 40.6. Mi sembra che la formulazione di quest'ultimo sia più equivoca rispetto a quanto indicato nell'articolo 5. Inoltre, viene ridotta a 12 mesi invece che a 24 mesi la possibilità di utilizzazione di queste etichette.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 40.7 relativo all'estensione fino alla produzione del 1997, tenendo conto che siamo già alla metà dell'anno.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 40.3, 40.5 e 40.7 e parere favorevole sull'emendamento 40.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.3, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.4, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.5, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

**Non è approvato.**

SCIVOLETTO. Ritiro l'emendamento 40.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.7, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 40, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 41.

*(Soppressione dell'estensione della disciplina sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di insolvenza determinata dall'obbligo di rimborsare aiuti di Stato in base a decisioni comunitarie)*

1. L'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1993, n. 80, recante integrazioni dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è abrogato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 42.

*(Modificazioni al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508)*

1. In attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, numero 1), le parole «non idonei al consumo umano diretto» sono sostituite dalle seguenti: «non destinati al consumo umano diretto»;

b) all'articolo 17 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da una copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi delle leggi vigenti, nonché da un progetto di adeguamento alle prescrizioni del presente decreto, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda.»;

c) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli stabilimenti di trasformazione di materiali a basso rischio.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«4-bis. Chi non realizza il progetto dell'adeguamento dell'impianto entro i termini fissati, ovvero non dà comunicazione al Ministero della sanità ed alla competente unità sanitaria locale dell'avvenuto adeguamento entro i termini fissati dal presente articolo deve comunque

sospendere l'attività. In caso di prosecuzione dell'attività si applicano le sanzioni previste dall'articolo 19.».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 43.

*(Integrazione del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, che attua le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE)*

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – 1. Chiunque effettua gli scambi di animali e prodotti di origine animale senza la preventiva registrazione di cui agli articoli 5 e 11 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire quaranta milioni.

2. Chi, essendovi obbligato in applicazione degli articoli 5 e 11, non provvede alla stipula della prevista convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

3. L'operatore registrato o convenzionato che non ottempera agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni per ogni singolo obbligo violato.».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Art. 44.

*(Modifica della legge comunitaria 1991)*

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalla regione o dall'autorità da essa delegata.

2. Restano validi gli atti istruttori già compiuti e le autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dalle unità sanitarie locali.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti, da intendersi illustrati:

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis.

1. In attesa di una regolamentazione organica per l'attuazione delle norme comunitarie in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è prorogata di tre anni la validità dei permessi o carte di soggiorno rilasciati ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

2. Alla scadenza i cittadini di Stati membri dell'Unione europea possono ottenere la proroga per un periodo di cinque anni mediante comunicazione scritta all'autorità di pubblica sicurezza con lettera raccomandata. La proroga ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione salvo che l'autorità di pubblica sicurezza nello stesso termine abbia adottato un provvedimento motivato di diniego di rinnovo o di limitazione della durata della proroga.

3. I permessi o carte di soggiorno rilasciati a cittadini di Stati membri dell'Unione europea iscritti alle liste elettorali aggiunte, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, hanno validità per tutto il periodo di iscrizione alle liste elettorali.

4. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di permesso o carta di soggiorno rilasciati o prorogati ai sensi del presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza ogni mutamento di residenza o di luogo abituale di lavoro o studio, nonchè la loro richiesta di cancellazione dalle liste elettorali aggiunte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, contravventori abituali, sottoposti a misure di sicurezza, rinviati a giudizio o condannati per delitto non colposo».

44.0.2

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis.

1. In attesa di una regolamentazione organica per l'attuazione delle norme comunitarie di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è prorogata di tre anni la validità dei permessi o carte di soggiorno rilasciati ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea.

2. Alla scadenza i cittadini di Stati membri dell'Unione europea possono ottenere la proroga per un periodo di cinque anni mediante comunicazione scritta all'autorità di pubblica sicurezza con lettera raccomandata. La proroga ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione salvo che l'autorità di pubblica sicurezza nello stesso termine abbia adottato un provvedimento motivato di diniego di rinnovo o di limitazione della durata della proroga.

3. I permessi o carte di soggiorno rilasciati a cittadini di Stati membri dell'Unione europea iscritti alle liste elettorali aggiunte, di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, hanno validità per tutto il periodo di iscrizione alle liste elettorali.

4. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso di permesso o carta di soggiorno rilasciati o prorogati ai sensi del presente articolo hanno l'obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza ogni mutamento di residenza o di luogo abituale di lavoro o studio, nonchè la loro richiesta di cancellazione dalle liste elettorali aggiunte ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea, contravventori abituali, sottoposti a misure di sicurezza, rinviati a giudizio o condannati per delitto non colposo».

44.0.6

FUMAGALLI CARULLI

*Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione della direttiva 94/80 CEE del Consiglio del 19 dicembre 1994 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "circoscrizione" sono aggiunte le parole "città metropolitana e municipio";

b) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Sono ammessi a presentare candidatura per la carica di sindaco e possono essere nominati vice sindaco i cittadini degli Stati dell'Unione europea, che consentono l'accesso a tali cariche o equivalenti ai cittadini italiani ivi residenti".

c) all'articolo 1, comma 5, la parola "della" è sostituita con la parola "di" e le parole: "del comune in cui sono eletti consigliere" sono soppresse;

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - I cittadini degli Stati dell'Unione europea non hanno alcun obbligo di partecipare alle elezioni".

2. Entro la seconda revisione semestrale ordinaria, successiva alla entrata in vigore della presente legge, si provvede alla iscrizione d'uffi-



cio dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, ove non avessero già presentato domanda ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Contestualmente alla loro iscrizione si devono informare i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che possono chiedere la cancellazione dalla lista elettorale ai sensi dell'articolo 4, comma *i*), dello stesso decreto legislativo.

3. La revisione delle liste elettorali con l'inclusione di cittadini di Stati membri dell'Unione europea deve essere completata entro la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. In difetto, le elezioni sono differite alla tornata successiva.

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "municipale e di città metropolitana»".

44.0.3

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-*bis*.

1. Al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione della direttiva 94/80/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1994 sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

*a*) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "circoscrizione" sono aggiunte le parole: "città metropolitana e municipio";

*b*) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Sono ammessi a presentare candidatura per la carica di sindaco e possono essere nominati vice sindaco i cittadini degli Stati dell'Unione europea, che consentono l'accesso a tali cariche od equivalenti ai cittadini italiani ivi residenti.";

*c*) all'articolo 1, comma 5, la parola: "della" è sostituita con la parola: "di" e le parole: "del comune in cui sono eletti consigliere" sono soppresse;

*d*) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3-*bis*. I cittadini degli Stati dell'Unione europea non hanno alcun obbligo di partecipare alle elezioni.".

2. Entro la seconda revisione semestrale ordinaria, successiva alla entrata in vigore della presente legge si provvede alla iscrizione d'ufficio dei cittadini di Stati membri dell'Unione europea nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, ove non avessero già presentato domanda ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Contestualmente alla loro iscrizione si devono informare i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che possono chiedere la cancellazione dalla lista elettorale ai sensi dell'articolo 4, comma *i*), dello stesso decreto legislativo.

3. La revisione delle liste elettorali con l'inclusione dei cittadini di Stati dell'Unione europea deve essere completata entro la prima convo-

cazione dei comizi elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. In difetto, le elezioni sono differite alla tornata successiva.

4. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "municipale e di città metropolitana"».

44.0.7

FUMAGALLI CARULLI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis.

*(Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione)*

1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“6. Gli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto deterrente non rientrano nella categoria delle armi e ad essi non si applicano le disposizioni previste per gli strumenti atti ad offendere di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge”».

44.0.4

SPERONI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis.

*(Coordinamento con le normative europee sull'utilizzo di apparati antiaggressione)*

1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, alla fine del comma 5 inserire il seguente periodo: “nonchè nei riguardi degli apparati antiaggressione emittenti gas ad effetto deterrente”».

44.0.5

SPERONI

*Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

«Art. 44-bis.

1. Le norme comunitarie contenenti principi sufficientemente dettagliati contenute in direttive per le quali siano inutilmente scaduti i termini per il recepimento e l'attuazione nell'ordinamento interno direttamente applicate da tutte le Autorità della Repubblica.

2. Le Autorità giudiziarie ed amministrative disapplicano le norme statali e regionali contrastanti con norme contenute in regolamenti comunitari e direttive di cui al comma 1.

3. Oggetto di disapplicazione potrà essere anche la norma statale di recepimento ed attuazione qualora contrasti con la norma comunitaria attuata».

44.0.1

LUBRANO DI RICCO

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per evitare equivoci, signor Presidente, dichiaro subito che il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 44.0.2, 44.0.6, 44.0.3, 44.0.7, 44.0.4, 44.0.5 e 44.0.1.

BESOSTRI, *relatore*. La materia oggetto della proposta di emendamento 44.0.2 è delicata; tuttavia, prima del suo ritiro e trasformazione in ordine del giorno sullo stesso argomento, se ciò verrà consentito, vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che sono frequenti le proteste da parte dei cittadini dell'Unione europea in relazione all'attuale regolamentazione. Tra l'altro, tale regolamentazione ha fatto sì, proprio per le difficoltà di ottenere il permesso di soggiorno, che questi non si iscrivono neanche alle liste elettorali. Pertanto, trasformando tale emendamento in un ordine del giorno, spero che il Governo voglia invece emanare una regolamentazione della materia e rendere più semplice il rilascio dei permessi di soggiorno.

Per quanto riguarda inoltre l'emendamento 44.0.3, mi stupisco del parere contrario del Governo perchè si tratta solo di un problema di coordinamento; infatti, attualmente un cittadino comunitario può votare per il comune e la circoscrizione e non per altre istituzioni assolutamente equiparate, previste dalla legge n. 142 del 1990, quali il municipio (nel caso si formino dall'unione di comuni) e la città metropolitana (che è pur sempre un comune). Si tratta di una esclusione che, in effetti, non si comprende.

Allo stesso modo, non si comprende l'altra questione che è stata sollevata con tale emendamento, e cioè che il cittadino, membro dell'Unione europea, può essere nominato assessore soltanto del comune di cui è consigliere. In questo modo, vi è una limitazione – che tra l'altro mi pare contrasti con il principio di uguaglianza – perchè il cittadino dell'Unione europea potrebbe essere assessore soltanto dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, mentre il problema indubbiamente non esiste per i cittadini italiani che, in Germania, in Belgio e in Olanda, possono diventare assessori di qualsiasi città; invece, nel nostro paese – ripeto – il cittadino dell'Unione europea deve fare l'assessore solo nel comune di cui è consigliere.

Questo è il senso degli emendamenti presentati; dal momento che il Governo ha espresso parere contrario, propongo di trasformarli in ordini

del giorno per impegnare il Governo stesso a modificare la regolamentazione, al fine di evitare queste sperequazioni che, dagli esempi che ho illustrato, risultano essere assurde e non certo consone all'immagine dell'Italia presso gli altri paesi che hanno dato attuazione a tali direttive con uno spirito molto più liberale.

Pertanto, gli emendamenti 44.0.2 e 44.0.3 sono ritirati e trasformati in ordini del giorno (chiedo cinque minuti di tempo per predisporli). Vorrei ricordare alla Presidenza che anche l'emendamento aggiuntivo 10.0.1 è stato accantonato, in merito al quale ho bisogno di qualche minuto per formulare una modifica.

Dichiaro infine il parere contrario sugli emendamenti 44.0.4, 44.0.5 e 44.0.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del relatore sono identici a quelli presentati dalla senatrice Fumagalli Carulli. Vorrei sapere, pertanto, se la senatrice Fumagalli Carulli accoglie l'invito rivolto dal Governo a trasformare tali emendamenti in ordini del giorno.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, anche io sono sorpresa del parere contrario del Governo. È già stato spiegato molto bene dal senatore Besostri e non mi voglio dilungare entrando nei particolari del nostro articolato, ma vorrei sottolineare che questi emendamenti sono ispirati al Trattato di Maastricht che impegna – e cito le parole del Trattato – a «rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione».

Non accogliendo questi emendamenti ci pare di capire che il Governo, in modo un po' contraddittorio con quanto sta facendo in altre sedi, non voglia favorire, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di elettorato, quella «cittadinanza dell'Unione» che invece il Trattato di Maastricht ha posto tra i suoi obiettivi, certamente non il più secondario, anzi al contrario.

Mi auguro che il Governo voglia rivedere il suo parere contrario; se non intende ripensarci e se mantiene fermo quanto esplicitato, anch'io sono dell'idea di trasformare gli emendamenti 44.0.6 e 44.0.7 in ordini del giorno. Però mi consenta, sottosegretario Fassino, di richiamare ancora la sua attenzione per poter modificare il suo parere contrario: quanto meno si rimetta all'Aula se non vuole dichiarare un parere favorevole.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BARBIERI. Signor Presidente, sono assolutamente convinta delle buone ragioni che stanno alla base della presentazione di questi emendamenti aggiuntivi all'articolo 44. Tuttavia, non sfugge a nessuno che si tratta di una materia particolarmente delicata e complessa, perchè riguarda questioni elettorali.

Ora, sappiamo tutti che all'esame di questo Parlamento vi è la revisione della legge n. 142 del 1990, mediante l'atto Senato n. 1388, che probabilmente meglio si presta ad una valutazione approfondita e specifica delle questioni che qui molto meritoriamente sono state poste.

Proprio per questo motivo apprendo con piacere che sia la senatrice Fumagalli Carulli che il relatore, di fronte alla posizione del Governo, intendono ritirare gli emendamenti in esame e trasformarli in ordini del giorno; infatti ci avrebbe creato un qualche imbarazzo esprimere un voto contrario su di essi, mentre non ci saremmo sentiti del tutto convinti della loro approvazione senza un maggiore approfondimento.

Quindi, se la strada scelta è quella della trasformazione di tali emendamenti in ordini del giorno, esprimo fin d'ora il favore del Gruppo cui appartengo sul loro contenuto, che sicuramente ricalcherà queste intenzioni generali.

Credo anche che si possa da subito considerare la sede in cui verrà esaminato il disegno di legge n. 1388 quella più idonea per affrontare questi importanti problemi, su cui - è vero - siamo richiamati dallo spirito e dalla lettera di quel Trattato che tutti abbiamo convintamente sottoscritto e che siamo intenzionati a rispettare e a portare avanti anche sul piano politico con sempre maggiore convinzione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, di fronte alle obiezioni del rappresentante del Governo e sulla base delle considerazioni che sono state svolte anche dalla senatrice Barbieri, l'opportunità del ritiro degli emendamenti da lei presentati e la loro trasformazione in ordini del giorno mi pare quasi una via obbligata, salvo che il Governo non la pensi diversamente.

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Convengo con lei, signor Presidente.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, accoglierò anche l'invito della senatrice Barbieri, e cioè che questo tema sia trattato durante l'esame del disegno di legge n. 1388, perchè finora il Governo voleva tener fuori la materia elettorale da tale provvedimento.

BARBIERI. C'è già qualcosa in materia elettorale.

BESOSTRI, *relatore*. Ritengo che invece con questa raccomandazione quella sia la sede più adatta.

Il testo dell'ordine del giorno che sostituisce l'emendamento 44.0.3, da me presentato, identico all'emendamento 44.0.7 della senatrice Fumagalli Carulli, è il seguente:

«Il Senato,

visto che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, non contempla l'elezione di cittadino comunitario alla carica di consigliere di città metropolitana o di municipio, nè che possa essere nominato assessore in comune diverso da quello di cui è consigliere,

impegna il Governo

ad eliminare ogni ostacolo ad una piena partecipazione dei cittadini dell'Unione europea all'attività politica e amministrativa negli enti locali».

9.1780.200

BESOSTRI

L'ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento 44.0.2, invece, che coincide con l'emendamento 44.0.6 della senatrice Fumagalli Carulli, è così concepito:

«Il Senato,

considerato che l'attuale regolamentazione dei permessi e delle carte di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea non differisce sostanzialmente per gli aggravii burocratici e gli adempimenti cui sono sottoposti da quella dei cittadini non appartenenti all'Unione europea,

impegna il Governo:

ad adottare una nuova regolamentazione per il rilascio dei permessi e delle carte di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea che non li sottometta alle attuali defaticanti procedure burocratiche».

9.1780.100

BESOSTRI

PRESIDENTE. Senatrice Fumagalli Carulli, è d'accordo con il testo dell'ordine del giorno letto dal relatore?

FUMAGALLI CARULLI. Con un certo rammarico, Presidente, e con la sottolineatura che nell'atto Senato n. 1388, come ha detto il senatore Besostri, si era convenuto che non si sarebbe trattato di leggi elettorali. Evidentemente la senatrice Barbieri ha cambiato avviso, almeno su questa materia. Ne prendo atto.

Con queste precisazioni sono d'accordo sul testo degli ordini del giorno ed aggiungo la mia firma ad entrambi.

PRESIDENTE. Poichè sono concordi sugli ordini del giorno i presentatori degli emendamenti 44.0.2, 44.0.6, 44.0.3 e 44.0.7 e il Governo è favorevole all'accoglimento, possiamo non votarli.

Sull'emendamento 44.0.4 era stato espresso parere contrario dal relatore e dal rappresentante del Governo. Tuttavia, stante l'assenza del proponente, dovrei dichiararlo decaduto.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 44.0.4.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TIRELLI. Signor Presidente, partirei da due ordini di considerazioni. Il primo è piuttosto evidente: accettando questo emendamento ci adegueremo alla normativa esistente in molti Stati dell'Unione europea e anche in altri Stati non aderenti alla stessa. Infatti in altri paesi (per esempio, in Francia, in Germania e in Gran Bretagna, che sono paesi membri) viene applicata una normativa in tal senso, che anzi è di molto semplificata.

Il secondo ordine di considerazioni parte da una questione che, senza usare parole grosse, definirei quasi morale. Ultimamente abbiamo visto un incremento notevole dei delitti di stupro. Ebbene, non vorrei che quest'Aula esprimesse la solita dichiarazione di intenti generica, dicendo che sono reati da condannare. Abbiamo la possibilità di intervenire in modo molto preciso, peraltro adeguandoci alle norme di altri paesi. Pertanto sollecito i colleghi a prendere atto che non è possibile continuare con dichiarazioni di intenti molto aleatorie, mentre occorre fare effettivamente qualcosa dal punto di vista normativo per difendere delle persone che si trovano in stato di debolezza dal continuo aumento delle aggressioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.0.4, presentato dal senatore Speroni e fatto proprio dal senatore Tirelli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 44.0.5, presentato dal senatore Speroni.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 44.0.1, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

**Non è approvato.**

Riprendiamo ora l'esame dell'emendamento 10.0.1, precedentemente accantonato.

Senatore Besostri, noi potremmo scegliere a questo punto una di queste due strade: o cominciamo le dichiarazioni di voto, oppure se lei ha già pronto l'emendamento nella nuova formulazione, lo leggiamo e lo mettiamo in votazione.

BESOSTRI, *relatore*. Sì, signor Presidente, ho pronta la nuova formulazione, che è la seguente. Al testo dell'articolo 10-*bis* proposto con

l'emendamento, vorrei inserire, dopo il comma 1, un comma così formulato: «2. L'iscrizione ad albi di fornitori come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti e forniture deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture».

In altri termini, se si fa un appalto di fornitura di determinati beni che rientrano nella direttiva, le stesse formalità devono essere espletate per la previsione di iscrizione all'albo. Non so se la formulazione così affrettata sia chiara, ma questo è il senso: non si possono fare per le imprese italiane – perchè questo emendamento del Governo risolve il problema di quelle straniere – degli albi non soggetti a forma di pubblicità e poi opporre la mancata iscrizione all'albo come ostacolo per la partecipazione alla gara.

PRESIDENTE. Il Governo concorda con la nuova formulazione dell'emendamento 10.0.1?

FASSINO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La formulazione ora proposta è accolta dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal Governo, nel testo riformulato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per annunciare il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo all'approvazione del disegno di legge in discussione.

Il nostro voto non può non essere favorevole, considerato che la legge comunitaria contribuisce a risolvere un gravissimo problema del nostro ordinamento: il ritardato recepimento o la mancata attuazione del diritto comunitario contenuto nelle direttive CEE. Si tratta di un problema che trae origine da varie cause – che vanno dalla lentezza del nostro procedimento legislativo alla speciale pluriarticolazione del nostro ordinamento – e che ha fatto purtroppo guadagnare all'Italia il triste primato di «maglia nera» nell'attuazione delle direttive CEE.

Noi Verdi siamo particolarmente sensibili a questo tema in quanto, da decenni, l'ordinamento comunitario costituisce la principale fonte di produzione del diritto ambientale; e tale ruolo si è ancora maggiormente accentuato dopo l'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo e del Trattato di Maastricht che hanno espressamente attribuito all'Unione competenze in materia di protezione ambientale, in precedenza esercitate grazie ad un'interpretazione estensiva dell'articolo 100 del Trattato di Roma, istitutivo delle Comunità economiche europee.



Quando nel nostro paese non esistevano ancora forze politiche sensibili alle tematiche della protezione ambientale, solo grazie ai regolamenti e alle direttive comunitarie il nostro ordinamento è stato costretto ad interessarsi di ambiente e ad importare norme avanzatissime per la sua protezione.

Quando in Italia ancora non esisteva neanche un Ministero dell'ambiente, grazie ai programmi d'azione politica in materia ambientale adottati in sede comunitaria il nostro paese veniva chiamato a partecipare ad una politica ecologica sovranazionale e all'avanguardia e, di conseguenza, veniva fortemente stimolato nell'azione di tutela ambientale già perseguita a livello avanzatissimo da altri Stati del Nord e del Centro Europa. La stessa definizione di ambiente come bene giuridico «unitario», elaborata dalla giurisprudenza italiana, ha trovato fondamento nel diritto comunitario.

Il meccanismo della legge comunitaria, sin da quando è stato ideato dall'onorevole La Pergola, ha fortemente contribuito a snellire il procedimento di recepimento ed attuazione delle direttive comunitarie da parte dell'Italia. Tuttavia, ferma restando la validità di tale strumento, sarebbe necessaria un'opera di affinamento della legge comunitaria, almeno in relazione ad alcuni aspetti, peraltro evidenziati nell'esame in Commissione affari costituzionali e nel puntualissimo parere redatto dal senatore Besostri ed approvato dalla Giunta per gli Affari delle Comunità europee.

Gli aspetti problematici riguardano non solo il disegno di legge in discussione, bensì lo strumento stesso della legge comunitaria così come oggi è ancora concepito, del quale auspichiamo una revisione.

Da più parti si teme che la legge comunitaria diventi un espediente per recepire formalmente le direttive, senza poi garantire a queste una reale attuazione. Tale rischio, a nostro avviso, non è infondato e può essere prevenuto in un solo modo: il Governo deve impegnarsi a rispettare scrupolosamente i termini delle deleghe legislative che stiamo per conferire ad esso.

In secondo luogo, si pone il problema dell'apparato sanzionatorio, per il quale il disegno di legge ha previsto una delega al Governo, da esercitare entro due anni. Nessuna norma giuridica può dirsi effettiva senza la predisposizione di sanzioni a suo presidio.

Noi Verdi vorremmo suggerire che nel prossimo disegno di legge comunitario vengano previste direttamente le sanzioni applicabili, senza che vi sia un lasso di tempo in cui le direttive recepite rimangano non effettive. In tal modo, a nostro avviso, sarebbe anche rispettato pienamente il principio di legalità, nel suo particolare corollario della riserva di legge, che demanda al Parlamento la tipizzazione delle sanzioni, ed in particolare la scelta circa la natura penale o amministrativa delle eventuali norme punitive da introdurre.

In terzo luogo, l'Italia deve affrontare un tema particolare, estremamente urgente, che ha già fatto discutere molto: l'applicazione diretta del diritto comunitario da parte delle regioni. Il nostro ordinamento costituzionale, infatti, presenta l'istituto delle autonomie regionali, titolari - a volte anche in via esclusiva - di funzioni legislative ed amministra-

tive in alcune materie che spesso sono oggetto di direttive comunitarie. Si pensi alla materia agricola, o a quella della protezione della fauna selvatica. A nostro avviso, non sarebbe lesiva dell'autonomia regionale l'eventuale previsione di poteri statali di sostituzione in caso di inerzia regionale; tanto considerando che l'attuazione del diritto comunitario costituisce comunque un obbligo assunto dallo Stato e che lo Stato è responsabile politicamente dinanzi alla Commissione CEE e giuridicamente di fronte alla Corte di giustizia in caso di mancata applicazione da parte di qualsiasi soggetto dell'ordinamento, regioni comprese. Ma, a nostro avviso, le regioni devono essere formalmente coinvolte nell'opera di adeguamento all'ordinamento comunitario.

Quel principio di sussidiarietà, recentemente adottato per la ripartizione delle funzioni amministrative tra Stato ed autonomie locali, potrebbe essere, anche in materia di attuazione del diritto comunitario, il criterio guida per la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni. Tanto anche in considerazione del fatto che il principio di sussidiarietà - nato nell'ambito del diritto ambientale comunitario ed esteso a tutti i settori di intervento dell'Unione con l'articolo 3 B del Trattato di Maastricht - si presta particolarmente ad essere applicato in questa materia.

Esiste, poi, un altro aspetto generale, di fondamentale importanza, che attiene al rapporto tra le norme contenute nelle direttive comunitarie e le norme interne con esse contrastanti. Tale aspetto - che ha rilevanza giuridica, prima che politica - viene in evidenza ogni giorno nei provvedimenti dell'amministrazione pubblica così come nelle sentenze delle nostre autorità giudiziarie.

Ormai si è consolidato nel «diritto vivente» il principio di prevalenza del diritto comunitario su quello interno. La Corte costituzionale, sin dal 1989, ha affermato il principio secondo cui tutte le autorità amministrative e giudiziarie italiane devono applicare le norme contenute nelle direttive comunitarie contenenti principi sufficientemente dettagliati, anche se tali direttive non sono state recepite ed attuate nei termini previsti. Pertanto, esiste addirittura in capo a tutti i nostri funzionari pubblici un preciso dovere di disapplicare le norme interne contrastanti con il diritto comunitario.

La cosiddetta «efficacia verticale» delle direttive non recepite nei termini (cioè l'efficacia anche nei rapporti tra cittadino e Stato) è anch'essa ormai una realtà, di cui i cittadini chiedono sempre più spesso l'applicazione.

Dobbiamo prendere atto di tale realtà e porci il problema dell'inquadramento sistematico delle norme comunitarie nella gerarchia delle fonti di diritto. Questa è una problematica attualissima. Come Verdi l'abbiamo affrontata presentando specifici emendamenti al disegno di legge in discussione. Tuttavia, a nostro avviso, ad essa dev'essere riservata un'attenzione maggiore, che va al di là del disegno di legge in discussione. Questo attualissimo problema, che non si poneva ai costituenti, dev'essere portato all'attenzione della Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali, affinché la nostra Costituzione possa essere veramente al passo con i nuovi problemi del Terzo Millennio, prevedendo espressamente l'ingresso del diritto comunitario tra le fonti del diritto.

In conclusione di questo intervento vorrei lanciare un appello affinché quanto prima possa essere approvata la legge-quadro in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione della direttiva 85/337 CEE, il cui stato di attuazione nel nostro paese è pessimo soprattutto a causa di una lacunosa disciplina provvisoria vigente da ben 11 anni, cerveloticamente modificata da successive norme sparse nella legislazione sulle opere pubbliche.

Nonostante la presentazione presso i due rami del Parlamento di ben cinque disegni di legge, riproducenti il testo già approvato da quest'Aula nella passata legislatura, l'importantissimo provvedimento ancora non è stato approvato, con grave danno per il nostro ambiente.

Ho presentato in Commissione un emendamento che riproduceva l'intero disegno di legge presentato dal Gruppo Verdi-L'Ulivo e che, ovviamente, è stato dichiarato inammissibile, l'ho fatto solo per incitare finalmente la 13<sup>a</sup> Commissione ad esaminare il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale che stiamo attendendo da anni.

Con questo auspicio concludo il mio intervento, ribadendo il voto favorevole del mio Gruppo a questo disegno di legge.

NAVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nella normalità del lavoro parlamentare sulla legge comunitaria sono sopraggiunti finalmente anche in Senato frammenti di analisi, di valutazioni e di giudizi sulla complessa questione Europa. Certamente il discorso europeo ci raggiunge con una modalità timida, inadatta a farci varcare la soglia dell'indifferenza, perchè si colloca nei limiti di un adempimento doveroso e scontato, diretto per necessità a regolamentare l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario.

Eppure questa occasione ha offerto un'opportunità dialogica per andare oltre, sia su percorsi normali delle procedure già collaudate, per renderli più agibili, sia su tracce più coraggiose, che ci facciano penetrare nelle contraddizioni più evidenti della cultura civile e della storia politica e istituzionale della nostra avventura europea.

La proposta di trasformazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee in Commissione permanente, anche se espunta dall'ordine del giorno, deve essere ritenuta una condizione minima e doverosa di relazione democratica tra la rappresentanza parlamentare di un paese membro e l'assetto delle istituzioni europee; mantenere irrisolta, tra l'altro, questa asimmetria con la Camera dei deputati è veramente incomprensibile e non può essere più rinviata la modifica della regolazione del ruolo e delle funzioni della Giunta.

L'altra opportunità è offerta dall'iniziativa, ampiamente condivisa, di richiedere che il Governo esprima finalmente una presenza visibile e concreta nel suo rapporto con il Parlamento, in riferimento alla politica europea.

Chi è l'interlocutore, il referente rispetto al quale si realizza senza discontinuità una possibilità di ascolto o di iniziativa? Con chi costruire una condizione normale di dialogo e di giudizio politico? Anche questa assenza è il segno paradossale di un incrocio tra un dovere essenziale e una mancanza radicale. Certamente sono questi – la trasformazione della Giunta e l'indicazione di una figura istituzionale del Governo – i segni necessari di un recupero di normalità e di razionalità parlamentare.

Ma l'Europa è una sfida più alta, che pone interrogativi e chiede risposte più coraggiose. Sta nascendo l'Europa come centrale istituzionale e burocratica protetta, con la riduzione dell'effervescenza culturale, delle vitalità sociali, nella regolazione ferrea dei processi economici-finanziari? Oppure sta nascendo l'Europa della cittadinanza attiva, responsabile, delle mille intersoggettività umane, delle mille città, delle mille culture, capaci di offrire resistenza all'invadenza del nihilismo e risposte alle domande di cultura e di verità delle nuove generazioni, al loro bisogno di libertà e di speranza, alle attese di felicità e di amore? Quale eredità trasmette questa Europa della fine del ventesimo secolo a coloro che vi abiteranno nel terzo millennio? Il paradigma unico della competizione globale è la sola offerta della cultura, della politica, dell'economia e della civiltà europea ai processi di unificazione del pianeta?

Noi abbiamo il dovere, nel paese e nel Parlamento, di ripercorrere la storia di questa Europa, segnare nella memoria collettiva i nostri sogni e le nostre sconfitte, le dissipazioni e le evoluzioni della presenza civile e sociale, le continuità e le rotture, gli sviamenti e il consolidarsi delle certezze dell'unità, gli sperperi e le conquiste di questa grande avventura. Senza una storiografia della speranza, con un respiro di progettualità e una tensione più forte di futuro, l'Europa non cammina più.

È necessaria quindi una nuova fase costituente che reintroduca sul terreno culturale, economico e politico dell'Europa la integralità della intersoggettività europea; anche dei 20 milioni di disoccupati, anche dei 60 milioni di poveri, anche dei milioni di adolescenti e di giovani senza sogni e senza speranze, anche dei milioni di costellazioni familiari che sono i referenti strutturali della vita civile e le matrici del futuro.

La libertà è la differenza radicale tra un progetto e la vita dell'uomo. Noi non possiamo fare a meno della libertà e perciò dobbiamo verificare la prossimità o la lontananza, la distanza reale di questo progetto di Europa che si va facendo dalla nostra vita, con l'esperienza reale e inesauribile del quotidiano, nel tormento e nella gioia dell'esistere.

Il voto favorevole del Centro cristiano democratico è saldato ad una speranza non ancora delusa: che questa impresa non sia abbandonata all'indifferenza civile e culturale e agli automatismi burocratici, al primato dei meccanismi tecnico-finanziari e all'egemonia dei poteri più forti e anonimi.

Dobbiamo deciderci, con un supplemento di coraggio, di fede e di iniziativa, a costruire l'Europa della cittadinanza diffusa e rinnovata, che in una nuova fase costituente sia soggetto vero di libertà per il XXI secolo. *(Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD. Molte congratulazioni).*

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Onorevole Presidente, colleghi, il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano alla legge comunitaria di quest'anno non è solo di carattere burocratico, non lo diamo solo perchè è necessario che le disposizioni dell'Unione europea entrino nella nostra legislazione, è un atto politico.

Oggi al Senato abbiamo concluso un lavoro, cominciato dal Governo, approfondito dalla 1<sup>a</sup> Commissione ma anche nella Giunta per gli affari delle Comunità europee e poi in quest'Aula, particolarmente significativo dal punto di vista politico. Infatti l'Italia, e per essa il nostro Governo, potrà arrivare al Consiglio europeo di Amsterdam con l'approfondimento e l'approvazione di questo strumento da parte di uno dei due rami del Parlamento. Uno strumento, come ha ricordato il relatore, che rispetto al passato contiene una novità, anch'essa politica: per la prima volta nella legge comunitaria non vi sono solo disposizioni già scadute, per le quali l'Italia è in mora, ma anche disposizioni per il recepimento delle quali il termine deve ancora scadere, quindi disposizioni che entrano nel nostro ordinamento prima della scadenza, aderendo così l'Italia ad un criterio che sempre più ci deve ispirare, quello di essere, anche nella legislazione, cittadini europei.

Voglio ricordare questo aspetto come un merito del Governo dell'Ulivo, merito che abbiamo già sperimentato poco tempo fa in quest'Aula a proposito della regolamentazione del sistema delle telecomunicazioni: anche in quel provvedimento infatti sono state inserite addirittura disposizioni europee che si trovano nella fase iniziale del loro cammino, oltre a disposizioni che sono già diventate norma e per le quali il termine di recepimento non è ancora scaduto. Segno anche questo che come istituzioni italiane oggettivamente stiamo procedendo in maniera spedita sulla via europea.

Come Presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee, voglio ricordare ai colleghi un'altra novità di questo Governo. Per la prima volta quest'anno, al Parlamento, al Senato, è stato possibile approfondire il programma di attività del semestre di Presidenza dell'Unione europea (in questo caso olandese). Di solito, le relazioni del Governo sull'attività della Presidenza dell'Unione arrivavano non all'inizio, non alla fine, ma dopo sei mesi o anche dopo dodici mesi, quindi come presa d'atto di situazioni già avvenute e molto spesso superate. In questo caso il Governo ha messo il Parlamento nella condizione di conoscere in anticipo, tempestivamente, le linee di azione della Presidenza olandese; lo strumento parlamentare specifico, vale a dire la Giunta che ho l'onore di presiedere, lo ha approfondito offrendo tale strumento anche alle Commissioni di merito, che per la prima volta, pur con qualche difficoltà, hanno espresso un parere al riguardo.

Credo che tutti questi atti dimostrino come oggettivamente l'attività del Governo e della maggioranza sia europea, non solo per quanto riguarda i parametri economici ma anche nella sostanza. È europea nel fare dell'Italia e delle istituzioni che la governano uno strumento che opera anche dal punto di vista democratico e della rappresentanza. Sotto questo profilo nella legge comunitaria sono previste molte disposizioni. Voglio menzionarne due già accennate in precedenza ma che è bene ricordare per sottolinearle meglio.

La prima l'ha ricordata il senatore Besostri, pur non avendola citata nella relazione, rispondendo al senatore Lubrano Di Ricco. La possibilità di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ordinaria le scadenze delle disposizioni comunitarie, oltre a dare un'informazione, responsabilizza le istituzioni a tutti i livelli di modo che possano adeguarsi per tempo e in tempo al dettato previsto nelle disposizioni comunitarie. È un aspetto non secondario di quella trasparenza e di quell'aiuto ai cittadini che attraverso molte norme l'attuale maggioranza e Governo stanno offrendo.

Un altro articolo sul quale richiamo la vostra attenzione è l'articolo 12, in seguito all'approvazione del quale si rafforzano le competenze e la partecipazione delle regioni al processo di formazione comunitaria e alla sua valutazione. Anche questo sta ad indicare che il Parlamento e il Governo vanno nella direzione di un federalismo effettivo che per realizzarsi prende spunto dalla normale vita delle istituzioni.

Questo accenno all'aumento di democrazia, che viene già realizzato con l'approvazione di questa legge comunitaria, mi spinge ad alcune rapide osservazioni.

In primo luogo occorre aumentare la partecipazione democratica all'interno dell'Unione europea. La via maestra è certamente il Parlamento europeo. Uno degli ordini del giorno che abbiamo approvato va in questa direzione ed è proprio in questa direzione che come parlamentari nazionali dobbiamo lavorare.

C'è però il capitolo della partecipazione nazionale, sia italiana che degli altri Parlamenti dell'Unione, alla fase ascendente del diritto comunitario: un elemento che acquista sempre maggior rilievo perchè sempre più si sta procedendo a cessioni di sovranità nazionali – atto doveroso nei confronti dell'Unione – anche se ad esse non corrisponde oggi un sufficiente controllo democratico da parte dei Parlamenti e quindi dei cittadini.

Ritengo che una soluzione possa e debba essere trovata anche nell'ambito del lavoro che la Commissione per le riforme istituzionali sta approfondendo e che come Parlamento saremo chiamati a discutere. Probabilmente, in un nuovo sistema bicamerale imperfetto, non più speculare, la trattazione, la competenza e l'analisi dei temi legati ad un ambito europeo potranno essere affidate ad una delle due Camere.

Intanto, in attesa di questa trasformazione, che altri paesi dell'Unione hanno già in parte realizzato, il Senato potrebbe cominciare a studiarne alcuni aspetti. Mi riferisco all'istituzione stabile di una «sessione comunitaria» a data fissa, in modo da dare a noi stessi e ai cittadini un segnale dell'importanza che l'Unione europea ha nella vita e nella legislazione del nostro paese.

Inoltre i parlamentari italiani nel Parlamento europeo possono fornire il loro apporto, attraverso una loro compartecipazione, da studiare, all'attività del Parlamento in generale e del Senato e delle sue Commissioni in particolare.

Dentro questa prospettiva, è già stato accennato anche al potenziamento dell'attività della Giunta per gli affari delle Comunità europee, che ho l'onore di presiedere, in modo da consentirle di anticipare quello che potrà essere il futuro ruolo di una delle due

Camere in tema di attività legislativa e di controllo dell'attività dell'Unione europea.

Infine – su questo punto il sottosegretario Fassino ci ha fornito ampia assicurazione – l'interfaccia governativo sarà molto preciso e competente, non perchè oggi abbiamo motivo di lamentarci del sottosegretario Fassino o del ministro Bogi, che con grande competenza segue l'attività europea, almeno per quanto ci riguarda, ma perchè ritengo sia utile che il Governo si raccordi al suo interno e il Parlamento possa avere un unico interlocutore.

Anche in questa prospettiva che – ripeto – è anticipata da alcune disposizioni della legge comunitaria, il Gruppo parlamentare del Partito Popolare Italiano dà il suo voto politicamente favorevole al disegno di legge in esame. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Gruppo Alleanza Nazionale anche questa volta, pur mantenendo il suo ruolo di opposizione, ha compiuto il suo dovere perchè ha contribuito in Commissione alla costruzione, anche emendativa, del disegno di legge in esame.

Vi è, però, un forte rammarico da parte di Alleanza Nazionale perchè era stato chiesto di inserire in questo disegno di legge, come emendamento, un aspetto di grande valenza a carattere europeo: le agenzie per i controlli riferiti all'agricoltura. Si trattava, quindi, dei controlli sull'operato dell'AIMA. Era un aspetto che corrispondeva perfettamente all'altra soluzione relativa al mantenimento del Ministero dell'agricoltura come collegamento tra le politiche comunitarie agricole e le funzioni delle regioni nell'ambito interno.

Questo articolato emendativo era stato quasi concordato con il relatore, senatore Besostri, ma purtroppo è stato brutalmente estirpato dall'opera del Governo; anche il senatore Villone ha ritenuto fosse più opportuno che esso facesse parte di un distinto disegno di legge. Su questo non eravamo e non siamo d'accordo, perchè poi tale disegno di legge ha catalizzato tanti interessi che invece potevano non trovare credito nella sede più opportuna rappresentata, appunto, dal disegno di legge n. 1780.

Comunque, anche se non condividiamo al cento per cento il contenuto del disegno di legge oggi in esame, in alcune sue normative ed anche nello spirito di determinati oggetti, il Gruppo Alleanza Nazionale, considerando questo provvedimento un adeguamento della legislazione interna a quella europea e un atto dovuto, darà il suo voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che, nel testo della Commissione, reca il seguente titolo: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997».

**È approvato.**

### Sui lavori del Senato.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* BARBIERI. Signor Presidente, considerata l'accelerazione, che non avevamo previsto, dei nostri lavori e il fatto che la seduta odierna ci ha consentito di completare l'esame della legge comunitaria, poichè questa mattina nella Conferenza dei Capigruppo era stata posta la questione della legge di riforma dei monopoli (di cui abbiamo avviato la discussione che poi è stata interrotta proprio per passare all'esame della legge comunitaria, la quale aveva un motivo d'urgenza legato agli impegni europei), vorrei proporre all'Assemblea di riprendere nella mattinata di domani, che a questo punto risulta più o meno sgombra da impegni, la discussione del disegno di legge n. 1822, concernente l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani, che ci era stato sollecitato dal Governo in Conferenza dei Capigruppo. Vi era – e io l'avevo fatto presente in quella sede – un impedimento del relatore; tuttavia, è possibile che altri componenti della Commissione competente lo sostituiscano. Quindi, propongo di utilizzare in questo modo la mattinata di domani ed eventualmente anche quella di giovedì prossimo.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta avanzata dalla senatrice Barbieri si intende accolta. Naturalmente domani mattina la Commissione designerà il relatore sul disegno di legge n. 1822.

### Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BRIENZA, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 4 giugno 1997

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 4 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Istituzione dell'Ente tabacchi italiani (1822).
- Pedrizzi ed altri. – Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (1597).



## II. Discussione dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, recante interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale (2409).

– RECCIA. – Norme a tutela del patrimonio librario (409).

– BUCCIERO ed altri. – Norme a tutela del patrimonio librario (656) (*Relazione orale*).

## III. Comunicazioni del Governo sulla Conferenza intergovernativa europea.

## IV. Esame del documento:

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino, nella sua qualità di ministro dei beni culturali e ambientali *pro tempore*, nonché dei signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevecchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 353, commi 1 e 2, del codice penale; 2) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 3) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 4) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 5) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 6) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 7) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 8) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 9) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 10) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 11) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 12) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 13) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 14) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale; 15) 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 321 del codice penale e precisamente: la dottoressa Vincenza Bono Parrino ed i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Franco Cici, Alberto Mario Zamorani, Agostino Di Falco, Giuseppe Maltauro, Maurizio Mari, Eugenio Buontempo, Antonio Romagnoli e Wolf Chitis per il primo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino ed i signori Antonio Gallitelli, Ugo Montevecchi, Marco Borini e Gastone Guerrini per il secondo capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia,

Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Ugo Montevocchi, Marco Borini, Gastone Guerrini e Giampiero Gaetano Astegiano per il terzo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Lucio Planta e Gualtiero Cualbo per il quarto capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Franco Cici, Antonio Carena e Alfredo Castelli per il quinto capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Massimo Giuliani per il sesto capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani e Carlo Magri per il settimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Baldi e Giuseppe Maltauro per l'ottavo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Valentino Capece Minutolo Del Sasso per il nono capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Tiziano Neri per il decimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per l'undicesimo capo di imputazione; i signori Ferdinando Facchiano, Antonio Cariglia, Roberto Buzio, Antonio Gallitelli, Antonio Romagnoli e Mario Lodigiani per il dodicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Maurizio Mari e Vincenzo Romagnoli per il tredicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli, Agostino Di Falco e Massimo Buonanno per il quattordicesimo capo di imputazione; la dottoressa Vincenza Bono Parrino e i signori Antonio Gallitelli e Wolf Chitis per il quindicesimo capo di imputazione (*Doc. IV-bis. n. 17*).

La seduta è tolta (*ore 19,55*).

## Allegato alla seduta n. 197

### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

La senatrice Siliquini ha comunicato di aderire al Gruppo di Alleanza Nazionale, cessando di far parte del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD.

### **Giunta per gli affari delle Comunità europee, trasmissione di documenti**

A nome della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in data 29 maggio 1997, il senatore Besostri ha presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, una relazione sull'attività e competenze della Giunta (*Doc. XVI, n. 2*).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

### **Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione**

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 29 maggio 1997, il senatore Callegaro ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Giuseppe Arlacchi, per il reato di cui all'articolo 595, commi 1 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (*Doc. IV-ter, n. 9*).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 2 giugno 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro degli affari esteri:*

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K 3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996» (2488);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica cooperativistica della Guyana, fatto a Roma il 15 novembre 1996» (2489);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990» (2490);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla coproduzione di film, con allegato, fatto a Roma il 4 febbraio 1997» (2491).

In data 30 maggio 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FILOGRANA. – «Istituzione di "INPS 2". Ristrutturazione del sistema pensionistico e liquidazione di INPS» (2486);

DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO. – «Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1996, n. 646, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi» (2487).

In data 2 giugno 1997 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, BRIENZA, DE SANTIS, CIRAMI, NAVA, LOIERO, BIASCO, FAUSTI e MINARDO. – «Norme per la nomina di disoccupati a componenti di seggio elettorale» (2492);

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA e SARTO. – «Norme per l'impiego delle persone anziane in attività lavorative socialmente utili» (2493).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

BOCO. – «Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo» (2494).

### Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

TABLADINI. – «Ricorso *ex* articolo 413 del codice di procedura civile per l'immediato risarcimento del danno derivante dalla diffusione di notizie false» (2456), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 8<sup>a</sup> Commissione;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

BEDIN ed altri. - «Disciplina del volontariato internazionale» (2205), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 4<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 11<sup>a</sup>, della 12<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

*alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):*

GUBERT e MANFREDI. - «Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia» (2264), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 4<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione.

### **Disegni di legge, richieste di parere**

Sul disegno di legge: «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142» (1388) - già deferito in sede referente alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup>, della 7<sup>a</sup>, della 8<sup>a</sup>, della 10<sup>a</sup>, della 11<sup>a</sup>, della 13<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee - è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Bratina, in data 29 maggio 1997, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995» (1951) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

dal senatore De Zulueta, in data 30 maggio 1997, sul disegno di legge: «Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura» (830).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto

1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il Documento di programmazione economica-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1998-2000 (*Doc. LVII*, n. 2).

Detto documento, in data 2 giugno 1997, è stato deferito, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, all'esame della 5<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nonchè alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. I pareri dovranno essere espressi in tempo utile per consentire alla Commissione bilancio di riferire all'Assemblea nella data che sarà stabilita dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Nello scorso mese di maggio, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro del tesoro, con lettere in data 26 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 aprile 1997, copia di tre decreti ministeriali n. 133714, del 19 maggio 1997, n. 147104, del 19 maggio 1997 e n. 150049, del 20 maggio 1997 concernenti l'utilizzo del «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa».

Dette documentazioni saranno inviate alle competenti Commissioni permanenti.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 30 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, la relazione sulla cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo relativa al secondo semestre 1996 (*Doc. XXXV-ter*, n. 3).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 3ª, 6ª e 10ª.

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 27 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, la prima relazione sull'attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti (*Doc. CXVIII*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 2ª Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 29 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prima relazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, relativa all'anno 1996 (*Doc. CXIX*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 5ª, alla 6ª e alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 31 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una nota di segnalazione sullo schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'aviazione civile.

Detta nota sarà trasmessa alla 8ª Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità**

Nello scorso mese di maggio sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 29 maggio 1997, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale sici-

liana il 10 agosto 1996 (norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della Regione siciliana e per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale) (Sentenza n. 153 del 21 maggio 1997).

Detta sentenza sarà inviata alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione n. 72/97, adottata dalla Corte stessa - Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - nell'adunanza del 12 maggio 1997, con cui riferisce circa il risultato del controllo eseguito sulla gestione delle mensue obbligatorie di servizio istituite dal Ministero della difesa.

Detta deliberazione sarà inviata alla 4<sup>a</sup> e alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Albertini ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00114, dei senatori De Zulueta ed altri.

### **Interpellanze**

LASAGNA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nella provincia di Bergamo, nel mese di aprile 1996, sono state realizzate grosse vincite al concorso «Gratta e vinci»;

che i mezzi d'informazione nazionali e locali hanno dato ampio spazio alla notizia, vista la notevole concentrazione delle vincite in una sola provincia italiana;

che sempre i mezzi di comunicazione hanno a lungo dibattuto sul perchè di questa concentrazione delle vincite del concorso;

che i responsabili del Ministero hanno assicurato che tutte le vincite sarebbero state pagate, anche se la concentrazione delle stesse era dovuta in parte ad un errore di stampa;

considerato:

che gli organi d'informazione nazionale, in data 27 settembre 1996, hanno dato la notizia che il Ministero aveva inviato ad alcuni vincitori di tale concorso una lettera nella quale si informava dell'intenzione di non pagare tale vincita, causa un errore di stampa dei biglietti;

che i vincitori di tale somma sono in buona fede ed alcuni di loro hanno già impegnato l'ammontare della vincita;



ritenuto:

che sarebbe stata avanzata l'ipotesi secondo cui le vincite scaturite dal rotolo di «Gratta e vinci» prodotto erroneamente o forse illegalmente non verrebbero pagate in quanto i tagliandi sarebbero stati emessi per una seconda volta avendo perso i primi e quindi i premi ad essi afferenti sarebbero già stati versati a soggetti che hanno ricevuto i duplicati in questione;

che tale circostanza, qualora fosse confermata, darebbe adito al sospetto che i premi collegati a questi biglietti siano stati impiegati per finalità illegali;

visto:

che le vicende aventi ad oggetto le irregolarità nella estrazione dei biglietti della lotteria di Capodanno hanno suscitato polemiche e problematiche non ancora risolte;

che il recente scandalo suscitato dal quiz di «Domenica in» ha smascherato una truffa per un premio di 100 milioni che mette in serio dubbio tutti i quiz della RAI che regalano milioni per telefono,

si chiede di conoscere;

se rispondano al vero le notizie e le ipotesi ventilate in ordine al concorso «Gratta e vinci»;

se non si ritenga che lo Stato debba mantenere gli impegni assunti, per non perdere quel residuo di credibilità che gli rimane e per smentire anche con i fatti le ipotesi di operazioni illegali che vengono avanzate con riferimento al concorso «Gratta e vinci»;

se non si consideri indispensabile e doverosa l'immediata istituzione di una specifica commissione ministeriale d'inchiesta che faccia chiarezza su queste vicende oscure ai danni dei contribuenti e su quanto realmente accade dietro le quinte della TV di Stato in occasione di giochi e concorsi, allo scopo di porre fine agli scandali iniziati con l'estrazione della lotteria di Capodanno ed ora culminati con il recentissimo episodio del «quiz truccato».

(2-00316)

DE CAROLIS. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero e al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che le rocambolesche vicende che hanno portato ai presunti avviciamenti nella nostra ambasciata in Albania in un momento di non poche difficoltà anche per il compito di guida che l'Italia svolge in questa missione umanitaria hanno suscitato non poche perplessità anche nell'opinione pubblica internazionale;

che la subitanea rimozione dell'ambasciatore Manfredo Incisa di Camerana è stata causata da dichiarazioni in gran parte estorte ed in parte travisate che non giustificano provvedimenti di gravità inaudita come quelli che sono stati adottati,

l'interpellante chiede di conoscere:

se non si ritenga, con gli atti fino ad ora espletati di mantenere in piedi un'ambasciata con un responsabile in regime di *prorogatio*, con gravi conseguenze sulla credibilità del nostro paese sul piano internazionale;

se non si ritengano eccessivi i provvedimenti adottati contro Manfredo Incisa di Camerana per quanto dichiarato, alla luce anche delle precisazioni seguite all'intervista incriminata;

se la Farnesina non intenda continuare, per quanto riguarda il martoriato popolo albanese, in politiche di evidenti ambiguità.

(2-00317)

LASAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in data 4 luglio 1996 lo scrivente ha presentato l'interrogazione 4-00940, relativa all'attività di coltivazione di idrocarburi in Alto Adriatico ed ai fenomeni di subsidenza, per sapere se fossero stati effettuati i dovuti controlli sull'attività estrattiva dell'AGIP e sulle modalità di nomina dei membri della commissione ministeriale per la valutazione di impatto ambientale;

che la risposta fornita dal Ministro dell'ambiente in data 24 gennaio 1997 risulta del tutto insoddisfacente;

che negli ultimi due anni la popolazione attiva, indipendentemente da qualsiasi schieramento politico, ha più volte espresso la propria inequivocabile opposizione alle estrazioni metanifere nell'Alto Adriatico e lo ha fatto non solo per manifestare un proprio ben comprensibile stato d'animo di preoccupazione e di sdegno, ma dopo avere constatato direttamente la fragilità delle argomentazioni dell'AGIP e, per contro, la ben documentata e responsabile presa di posizione di fonti scientifiche di comprovata competenza, provenienti da settori delle Università di Padova e di Venezia, del CNR, dal collegio degli ingegneri della provincia di Venezia e dall'ordine dei geologi del Veneto;

considerato:

che il rapporto di valutazione di impatto ambientale risulterebbe essere stato effettuato dalla commissione competente e consegnato al ministro dell'ambiente, Edo Ronchi, ed al presidente della giunta regionale del Veneto, Gianluigi Galan, ma non ancora reso noto al pubblico;

che il mancato intervento governativo nei confronti dell'attività di coltivazione di idrocarburi in Alto Adriatico da parte dell'AGIP provocherebbe inevitabilmente l'«affondamento» di Venezia, patrimonio artistico internazionale, una delle più importanti città d'arte a cui l'umanità abbia dato la luce;

che, data la gravità della situazione e dei rischi connessi, si ravvisano gli estremi per richiedere all'Unione europea, ed in seguito alle Nazioni Unite, di intervenire direttamente sul Governo per impedire l'estrazione di metano nell'Alto Adriatico qualora lo stesso Governo non agisse in merito con la dovuta urgenza,

l'interpellante chiede di conoscere:

per quale motivo non sia stato ancora divulgato il rapporto di valutazione di impatto ambientale, come prescritto dalla legge, e quando si sia intenzionati a farlo;

se la commissione per la valutazione di impatto ambientale non sia stata «influenzata» dall'AGIP (vedasi la sostituzione del professor Barends con il professor Boschi);

se non si consideri indispensabile e doverosa l'istituzione di una specifica commissione ministeriale d'inchiesta che faccia chiarezza circa un utilizzo del sottosuolo da parte dell'AGIP che possa avere ripercussioni su Venezia e sulla stessa area lagunare;

se non si ritenga opportuno assumere i dovuti provvedimenti al fine di bloccare cautelativamente qualsiasi azione estrattiva anche attinente la ricerca (carotaggio a scopi di studio, estrazione sperimentale per immissione d'acqua) in quanto la subsidenza ormai non può più essere considerata un rischio ma è divenuta una certezza.

(2-00318)

RONCONI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che sulla linea ferroviaria Orte-Falconara sono entrati in servizio nuovi locomotori del tipo ETR 450 Eurostar;

che per la conduzione degli stessi è necessaria specifica abilitazione e che i conduttori di quel compartimento in larga parte ne sono sprovvisti;

che l'entrata in servizio di questi nuovi locomotori comporta un aggravio del costo del biglietto;

che la suddetta rete ferroviaria è particolarmente utilizzata da molti pendolari che dovrebbero sopportare un particolare onere aggiuntivo per i loro spostamenti,

l'interpellante chiede di sapere:

se non sia possibile fornire in tempi brevi tutti i conduttori della specifica abilitazione;

se non sia immaginabile introdurre particolari e specifiche facilitazioni per tutti i pendolari di quella linea sollevandoli dall'obbligo di costi aggiuntivi.

(2-00319)

ASCIUTTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Vista la circolare n. 215 del 26 giugno 1995 del Ministero della pubblica istruzione che detta le norme sui passaggi di cattedra e prevede che nella graduatoria di istituto «è comunque inserito con priorità il personale che abbia prestato servizio per gli insegnamenti inseriti nella classe di concorso 76/A, con titolarità in un istituto professionale per almeno tre anni e, per ciascun anno, con almeno sette ore settimanali, relative agli insegnamenti medesimi»;

considerato:

che la classe 76/A, anche per la sua denominazione «trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali», non è nient'altro che l'adattamento (per le nuove tecnologie adottate a livello didattico da vari anni nell'istruzione professionale) della classe A022 - dattilografia, calcolo a macchina e contabilità a macchina;

che con i primi corsi sperimentali di Progetto 92, il laboratorio trattamento testi fu assegnato, senza ombra di dubbio, agli insegnanti di dattilografia, calcolo e contabilità; poi, con la diminuzione dei corsi tradizionali, per scongiurare la soprannumerarietà degli insegnanti di stenografia che in nessun corso del progetto avevano riconosciuta la loro disciplina, fu loro concesso di insegnare il laboratorio trattamento testi (tuttavia non anche dattilografia, calcolo e contabilità, pur trattando queste discipline gli stessi argomenti di laboratorio);

che diversi insegnanti di dattilografia non hanno avuto la possibilità di insegnare laboratorio trattamento testi non perchè abbiano rifiutato la nuova disciplina ma perchè l'attribuzione delle classi è di competenza del preside o perchè nella propria sede non era stata attivata la sperimentazione Progetto 92;

che comunque i docenti di dattilografia, calcolo e contabilità nelle classi tradizionali hanno sempre utilizzato strumenti informatizzati (quasi sempre lo stesso *software* applicativo impiegato dagli insegnanti di laboratorio trattamento testi);

che, ai sensi del decreto ministeriale 23 luglio 1994, i docenti in oggetto hanno presentato domanda per partecipare al corso di riconversione professionale, previsto anche dal decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994 per gli insegnanti appartenenti a classi di concorso che siano state oggetto di modifiche, ma che tale corso non è stato mai attivato;

che nelle tabelle di corrispondenza previste dal decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994 nella nuova classe di concorso 76/A non figuravano gli insegnamenti compresi nella classe di concorso medesima;

che per quanto sopra esposto non pare essere «assicurata la tutela dell'interesse pubblico all'assegnazione della titolarità dei nuovi insegnamenti»; piuttosto la titolarità dipende dal caso, dalla fortuna, dall'aver pochi anni di servizio ma avere insegnato stenografia (che nulla ha a che vedere con trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali), o comunque da scelte preferenziali al di fuori della professionalità, di ogni logica di legge e del buon senso;

che, pertanto, la valutazione adottata per la «priorità» del personale da inserire nella graduatoria della 76/A ha creato situazioni assurde: alcuni docenti con quattro anni di ruolo che per caso avevano insegnato negli ultimi tre anni sette ore di laboratorio trattamento testi hanno avuto il passaggio, altri con 25 anni di ruolo, che avevano insegnato cinque ore di laboratorio trattamento testi per cinque anni, sono stati esclusi, sono diventati soprannumerari e resteranno senza cattedra e senza prospettive visto che, causa la razionalizzazione e il blocco dei pensionamenti, le cattedre sono in diminuzione,

si chiede di sapere:

se si intenda procedere alla revisione della circolare ministeriale n. 215/95 (tuttora in vigore in quanto le graduatorie di istituto e provinciali allora formulate sono permanenti) unificando le graduatorie delle classi di concorso 75/A e 76/A in base all'anzianità di servizio, per non vanificare sforzi e professionalità che sono le premesse

fondamentali per una scuola che punta ad innalzare la qualità dell'azione educativa;

se si intenda procedere al riconoscimento dell'alta professionalità acquisita dai docenti delle classi di concorso 75/A e 76/A, costretti ad un costante ed ininterrotto aggiornamento, vista la particolarità della disciplina insegnata;

se si intenda procedere, di conseguenza, all'inserimento del suddetto personale negli spazi didattici e culturali per i quali sono specializzati e previsti nel «riordino dei cicli scolastici», oltre che nella circolare ministeriale n. 282 del 24 aprile 1997, «Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche 1997-2000».

(2-00320)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel comune di Marano (Napoli), amministrato da un sindaco di Rifondazione comunista, la pressione della camorra che, secondo l'interpellante sosterebbe la giunta, si è spinta fino al punto di aggredire selvaggiamente un consigliere comunale del PDS;

che l'interpellante già aveva provveduto a denunciare l'intollerabile egemonia delle cosche vincenti nel comune di Marano;

che fino ad ora non si è ritenuto da parte del prefetto di Napoli di sensibilizzare le autorità competenti sul «caso Marano» che vede due gruppi camorristici, che sosterebbero – ad avviso dell'interpellante – i locali partiti di sinistra, scontrarsi sulle lottizzazioni delle particelle C 11 e C 12;

che un tardivo intervento dello Stato potrebbe di fatto provocare una nuova guerra di camorra,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo abbia preso per liberare la città di Marano dall'ingombrante tutela camorristica che si eserciterebbe anche sui locali partiti della sinistra.

(2-00321)

NOVI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, secondo l'interpellante, da parte di alcuni istituti di credito della Capitanata vengono posti in essere comportamenti e pratiche affini a quelli propri dei creditori usurai;

che tali comportamenti possono contare sul complice, inoperoso silenzio di quanti potrebbero intervenire per porre fine a queste pratiche usuraie;

che nell'annata agraria 1989-90 si verificò, in terra di Capitanata, una eccezionale siccità che determinò il legislatore a emanare la legge n. 31 del 31 gennaio 1991 recante «Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90»;

che la detta legge consentiva all'agricoltore di ottenere un finanziamento decennale finalizzato al ripianamento di tutte le esposizioni debitorie con gli istituti di credito a condizioni particolarmente favore-

voli, giacchè a carico dell'imprenditore agricolo era previsto l'addebito di interessi legali nella misura del solo 4,5 per cento, mentre quelli residui sarebbero rimasti a carico della regione Puglia, previo positivo parere rilasciato dall'Istituto provinciale per l'agricoltura;

che tale legge, che a seguito di altre avversità atmosferiche che colpivano nuovamente il territorio foggiano veniva prorogata dapprima con legge 19 luglio 1993, n. 237, e poi con decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, prevedeva e sanciva l'obbligo per le banche di erogare le provvidenze (articolo 2: «Sono erogate le provvidenze»), la proroga dei prestiti agrari scaduti e la sospensione delle procedure esecutive;

che era previsto espressamente che tutti i prestiti agrari prorogati fossero assistiti dalle garanzie del fondo interbancario, il che, in definitiva, eliminava ogni rischio d'impresa per l'istituto concedente;

che gli agricoltori si sono muniti di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla legislazione vigente e la regione Puglia ha provveduto, con atti formali, indirizzati agli istituti di credito, a quantificare il concorso dello stesso ente nel pagamento degli interessi sul finanziamento decennale da erogarsi,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che gli istituti di credito incaricati di erogare i predetti finanziamenti agli agricoltori colpiti dalle calamità naturali, nonostante il decorso di circa cinque anni dall'approvazione della legge, e la regolarità formale di tutta la documentazione prevista, ad oggi non hanno ancora erogato i predetti finanziamenti;

se risponda a verità che gli istituti di credito (in particolare l'Istituto San Paolo di Torino) – che nella fattispecie esplicano una funzione tipicamente pubblicistica perchè erogano o dovrebbero erogare somme in cui è previsto il concorso dell'ente regionale – pretendono illegittimamente di erogare i finanziamenti al tasso corrente di mercato, anzichè a quello agevolato del 4,5 per cento previsto dalla legge;

se appaia lecito che le banche, incaricate di attuare un vero e proprio intervento solidaristico stabilito con legge dello Stato e garantito finanziariamente sino all'ultima lira dall'ente regionale e soprattutto dal Fondo interbancario di garanzia, pretendano di trasformare il predetto intervento sociale in un «affare» come un altro, da trattare con il solito criterio del profitto, o se non sia più vicino al vero ipotizzare a loro carico un vero e proprio abuso di ufficio;

se i Ministri in indirizzo intendano esercitare il potere di vigilanza ad essi spettante sugli istituti di credito o il potere di stimolare l'intervento della Banca d'Italia con una ispezione sugli istituti inadempienti.

(2-00322)

### Interrogazioni

VALENTINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 28 maggio 1997 gli avvocati Antonio Gugliotta e Mario Caciotti, in adesione alle deliberazioni delle camere penali, dichiaravano

di volersi astenere dall'udienza fissata davanti al pretore di Roma dottor Di Lorenzo;

che nei giorni precedenti l'udienza l'avvocato Caciotti aveva manifestato al pretore il suo intendimento rappresentandogli, altresì, di aver reso edotto il proprio assistito Ahmetovic Franco che, benchè detenuto, prendeva atto della decisione del difensore e vi aderiva;

che nonostante tale inequivoco stato di cose il pretore, all'esito della dichiarazione di astensione dei due avvocati, invece di limitarsi a differire il dibattimento in sintonia con l'atteggiamento adottato da tutta la magistratura romana, disponeva di trasmettere alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma nonchè al presidente della corte d'appello di Roma e al presidente dell'ordine degli avvocati di Roma gli atti affinché venisse valutata la sussistenza di eventuali illeciti;

che il comportamento del pretore appare assolutamente ingiustificato e finalizzato soltanto a mortificare la dolorosa determinazione dei due professionisti che, in armonia con un atteggiamento generale, intendevano aderire ad una manifestazione di protesta che l'avvocatura italiana aveva avvertito come strumento necessario per la tutela di principi irrinunciabili,

l'interrogante chiede di conoscere se, alla luce dei fatti sopra esposti, il Ministro in indirizzo non ritenga di avviare azione disciplinare nei confronti del dottor Di Lorenzo la cui condotta è, ad avviso dell'interrogante, meritevole di adeguata censura.

(3-01068)

*PACE, BEVILACQUA. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:*

che con legge 30 novembre 1989, n. 398, viene regolato l'istituto delle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione;

che l'Università degli studi di Roma «La Sapienza» negli ultimi anni ha elargito, sia pure con sistematico ritardo, tali borse di studio con i criteri espressi nella suddetta legge;

che con delibera del Senato accademico dell'Università «La Sapienza» di Roma nel dicembre 1996 si è proceduto ad una drastica riduzione del numero delle borse di studio da assegnare, a partire dal ciclo di studi iniziato nell'anno accademico 1994-95 delle scuole di specializzazione;

che tale riduzione ha toccato in alcuni casi proporzioni del 90 per cento sulla quota di borse precedentemente assegnate;

che fino ad oggi le pochissime borse convalidate per l'anno accademico 1994-95, a distanza quindi di quasi tre anni, non sono state ancora elargite nei confronti di studenti che, dopo essersi classificati ai primi posti nei concorsi di ammissione e rientrando in una fascia di reddito annuo non superiore a soli 15 milioni lordi per poter usufruire di una borsa di 13 milioni, non conoscono neanche la data di un'eventuale erogazione per la quale si attende ancora la firma dei decreti di nomina da parte del rettore dell'università,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi di tale spaventosa inefficienza all'interno della più grande università italiana;

quali siano i criteri con cui è assicurata la trasparenza nella gestione dei fondi in questione;

se il ritardo nella loro elargizione non sia doloso oltre che dovuto all'inerzia delle strutture addette;

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare per garantire i diritti degli studenti, in particolare i fuori sede, privati per così lungo tempo di un elementare sussidio allo studio.

(3-01069)

*CIONI. – Al Ministro di grazia e giustizia. Premesso:*

che è in atto un inammissibile atteggiamento nei confronti del colonnello della polizia penitenziaria Walter Musa da parte del provveditore regionale per la Toscana, dottor Ettore Ziccone;

che tale atteggiamento si è concretizzato nella lettera che il dottor Ziccone ha inviato all'assessore comunale di Firenze dottor Tirelli e all'ufficio centrale del personale del Ministero di grazia e giustizia – dipartimento amministrazione penitenziaria – in data 26 maggio 1997 protocollo 283 - affari generali;

che la causa scatenante deve essere individuata in un comportamento irreprensibile del colonnello Musa che, da buon cittadino, ha segnalato un abuso edilizio commesso in Firenze presso l'abitazione del vice provveditore dottor Vitelli, avuta in affitto dal comune di Firenze, ubicata nel complesso «Le Murate», abuso, a seguito della segnalazione, represso dagli uffici comunali competenti con una intimazione al ripristino;

che l'intera vicenda è stata esposta ed è all'attenzione della procura della Repubblica circondariale di Firenze;

che non è ammissibile nessuna ritorsione nei confronti del cittadino Walter Musa ed è altresì inammissibile che tale ritorsione possa avvenire utilizzando incarichi e responsabilità istituzionali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di intervenire con la tempestività necessaria per tutelare il colonnello Musa da eventuali ritorsioni apprezzandone al contempo la sensibilità e il senso del dovere;

di accertare, con gli strumenti che riterrà necessari, eventuali responsabilità del provveditore e del vice provveditore in una vicenda che presenta aspetti inquietanti e provoca sconcerto nello stesso Corpo di polizia penitenziaria.

(3-01070)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

*MAGNALBÒ. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:*

che in Sardegna è stata sequestrata una donna giovane, madre di un bambino di sette anni;



che la questione non si riesce a risolvere e i beni della sequestrata e dei suoi familiari continuano ad essere bloccati;

che tale blocco reca grave pregiudizio alla vicenda in questione ed in genere alle analoghe situazioni,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare provvedimenti urgenti al fine di modificare la normativa vigente in materia di blocco dei beni.

(4-06177)

MAGNALBÒ. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il ramo di spiaggia a sud di Porto Sant'Elpidio (Faleriense) è da molti anni soggetto ad una costante erosione marina;

che per effetto di detto fenomeno la spiaggia si è assottigliata, il mare ha inghiottito migliaia di metri cubi di sabbia e i flutti hanno cominciato a lambire il recinto del campeggio «Le mimose»;

che il proprietario del suddetto campeggio, nella persona del signor Giuseppe Ercoli, ha rappresentato quanto accaduto al Genio civile per le opere marittime di Ancona, alla capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, in data 16 novembre 1995, ed al sindaco di Porto Sant'Elpidio, con la lettera dell'11 gennaio 1996, chiedendo un sopralluogo diretto a valutare la necessità di disporre la costruzione di opere a salvaguardia della proprietà del demanio marittimo e del campeggio «Le mimose»;

che in data 11 giugno 1996, non avendo avuto alcuna risposta, l'interessato ha sollecitato nuovamente gli enti competenti facendo presente quanto segue:

che la spiaggia era pressochè scomparsa;

che la recinzione del campeggio ne risultava notevolmente danneggiata;

che erano gravemente minacciate la piscina e le altre strutture;

che in più punti l'acqua del mare aveva invaso il campeggio;

che, malgrado lo stesso signor Ercoli abbia anticipato il pericolo che altre mareggiate avrebbero provocato entro breve tempo ulteriori danni alla spiaggia e alle strutture ivi presenti, nessun intervento è stato predisposto da parte delle autorità competenti;

che di fatto si è verificato quanto temuto;

che il signor Ercoli si è preoccupato ancora una volta di informare gli assessori regionali con lettera inviata in data 10 gennaio 1997, allegando la documentazione fotografica dei danni subiti;

che fino ad oggi il proprietario non ha ottenuto alcuna comunicazione in merito,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre rimedio al grave fenomeno che compromette lo sviluppo turistico della zona, fonte di reddito per numerose famiglie;

se non si ritenga di potenziare le scogliere frangiflutti esistenti non più rispondenti allo scopo al fine di arginare le mareggiate.

(4-06178)

BORTOLOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 29 maggio 1997 si è svolta allo stadio «Romeo Menti» di Vicenza la partita di ritorno della finale di Coppa Italia, vinta dalla squadra di casa;

che nel corso della partita alcuni scalmanati presenti in curva nord, tra i tifosi della squadra ospite (il Napoli), hanno effettuato lanci di oggetti contro i poliziotti del servizio d'ordine ed hanno sparato numerosi razzi alcuni dei quali contro la curva sud che ospitava i tifosi di casa; una persona è stata colpita alla testa ed è rimasta ferita;

che pochi minuti prima della fine della partita la polizia, forse stanca di essere bersagliata da oggetti di tutti i tipi, ha caricato i tifosi della curva nord;

che forse anche a causa delle cariche molti spettatori hanno deciso di abbandonare lo stadio, ma sono stati bloccati sul portone a suon di manganellate dai poliziotti mentre la folla si accumulava e premeva alle loro spalle;

che è trascorsa una buona mezz'ora prima che all'esterno si formassero le file di agenti per garantire il deflusso;

che fortunatamente la gran parte dei tifosi napoletani è rimasta calma, ma certo il cattivo funzionamento del servizio d'ordine ha contribuito ad esacerbare gli animi;

che una trentina di persone è finita al pronto soccorso, altri si sono fatti medicare sul posto presso le ambulanze presenti, alcune auto sono state danneggiate, le vetrine di un bar sfondate; un giovane che rincasava con al collo la sciarpa del Vicenza è stato aggredito da alcuni delinquenti che lo hanno accoltellato,

l'interrogante chiede di conoscere:

le cause della disorganizzazione del servizio d'ordine all'uscita dallo stadio;

i provvedimenti presi per identificare i responsabili dei lanci di oggetti e dello sparo dei razzi contro gli spettatori;

quali controlli avrebbero dovuto essere effettuati all'ingresso dello stadio per evitare che entrassero persone dotate di armi proprie e improprie;

per quale motivo tali controlli siano risultati del tutto inefficienti;

quali provvedimenti verranno presi nei confronti dei responsabili degli atti violenti che si sono verificati;

quali provvedimenti verranno presi nei confronti dei responsabili del pessimo funzionamento del servizio d'ordine.

(4-06179)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il quotidiano «Il Mattino» ha dimostrato come sia possibile viaggiare gratis per ore sui mezzi di trasporto pubblico a Napoli

tenendo il biglietto in tasca da obliterare ove si accosti un qualche controllore;

che per due ore e mezza sui bus dell'ANM due cronisti ed un fotografo hanno utilizzato 10 pullman coprendo ben 100 fermate tra andata e ritorno nel tratto Chiatamone-Vomero, Vomero-centro direzionale, Poggioreale-Chiaia;

che neppure un operatore pare abbia richiesto di verificare il possesso e la validità del titolo di viaggio;

che come riferisce il quotidiano napoletano nella edizione del 29 maggio 1997 il costo di tre biglietti Giranapoli validi 90 minuti è stato evaso e non è confluito nelle casse dell'azienda;

che pure tempo fa 10 miliardi di lire furono sottratti in 6 anni all'ex ATAN con l'individuazione di 230 imputati;

che alle ore 11,25 a via Chiatamone, dove transita la linea rossa R3, un bus nuovo di zecca, emerge una evasione di massa, cioè fino a via Medina salgono 20 persone delle quali solo 3 hanno obliterato il Giranapoli, 8 ne hanno uno tra le mani, mentre – come ha scritto con singolare chiarezza e precisione il giornalista Francesco Vastarella su «Il Mattino» – gli altri sembrano ignorare persino l'esistenza di obliteratrici e di biglietti;

che l'articolo lascia altre testimonianze precise sulla evasione di massa;

che la questione fatta emergere da «Il Mattino» è di evidente drammaticità,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative intenda assumere *ad horas* il Ministro dell'interno di concerto con quello dei trasporti per avviare una esaustiva indagine sul funzionamento della Azienda napoletana mobilità, anche in relazione:

ai parametri dei costi;

alla organizzazione del personale;

alla copertura delle spese con le percentuali stabilite per legge;

alla verifica incrociata del numero dei biglietti stampati, numerati, distribuiti, venduti ed obliterati ovvero al controllo costante e sistematico delle macchinette obliteratrici verificandone modalità di funzionamento, tipo e tecnologia;

agli estremi degli atti amministrativi coi quali si sia giunti alla fornitura delle stesse;

alle modalità ed al sistema degli interventi di manutenzione e riparazione specificando costo delle iniziative e modalità per l'acquisizione dei ricambi necessari;

per quanto sopra, quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per avviare una meticolosa, precisa, millimetrica analisi del bilancio per individuare scompensi, anomalie, asimmetrie e dati che possano suscitare oggettiva perplessità;

quale stima fornisca il Governo in merito al fenomeno del mancato pagamento del biglietto sui mezzi dell'Azienda napoletana mobilità per i riflessi che essi hanno sulla intera configurazione del bilancio e su

tutti gli atti e i fatti, le stime, le previsioni, le ipotesi che concorrono all'allestimento del documento di previsione finanziaria;

se risulti vero infine che i verificatori in servizio siano circa 40, rispetto ad una necessità esponenziale più ampia.

(4-06180)

LAURO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei trasporti e della navigazione.* — Premesso:

che si registra in questi giorni un inquietante e pericoloso incremento del numero dei reati contro la persona ed il patrimonio in tutta l'area del Napoletano con particolare riferimento agli snodi delle vie di comunicazione ovvero alle aree del porto, delle stazioni ferroviarie, della metropolitana e delle funicolari, della Circumvesuviana, dell'aeroporto di Capodichino, nonché ai capolinea e alle fermate dei bus;

che in particolare sembra pesantemente interessata da incresciosi episodi delinquenti l'area circostante il molo di arrivo e partenza da e per Napoli degli aliscafi nella zona di Mergellina;

che in concreto numerose bande di scippatori e di persone dedite ad inconsulti quanto pericolosi atti di teppismo e danneggiamento contro ogni bene pubblico, sino a premeditate e violente aggressioni a cittadini residenti e ad ospiti turisti, imperversano con baldanzosa, ripetuta e impunita ferocia nell'ambito sopra individuato;

che tale situazione di oggettivo e reale pericolo sta provocando, oltre a danni immediati e concreti sotto il profilo del patrimonio e della integrità della persona, un danno assai più cospicuo, rilevante e duraturo nel tempo che è quello relativo non solo all'immagine e al prestigio della città di Napoli, della Campania e dell'Italia, ma anche alla consistenza economica di massicci fenomeni di eliminazione dagli itinerari e dai percorsi turistici della città di Napoli e delle isole del Golfo,

l'interrogante chiede di sapere:

quale immediata iniziativa intenda assumere il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'interno e con quello dei trasporti, per stroncare l'insediamento malavitoso che grava sulla vita civile, sulle prospettive economiche, sulle ipotesi di sviluppo come una cappa non meno velenosa e inaccettabile delle mafie organizzate;

quale immediato programma di lavoro si intenda attuare anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza insieme ad uno sprone effettivo ai comandi dei Corpi di polizia operanti sul territorio per rivedere, ampliare, ottimizzare ed intensificare una costante ed efficace azione di vigilanza preventiva e di subitanea quanto certa repressione contro i reati di cui alle fattispecie sopra descritte, tenendo conto del valore strategico della economia turistica e quindi del significato e della importanza dei flussi turistici nel quadro della economia dell'area;

se il Governo non ritenga insufficiente quanto sin qui realizzato a tutela dell'ordine pubblico, tenendo conto che gli episodi di furti, scippi, lesioni, minacce, eccetera, sembrano assumere un andamento

di crescita rapidissima parallelamente all'incedere della stagione turistica 1997;

quanti e quali incontri si siano svolti con la presenza delle autorità comunali per pianificare un sistema di controllo su tutte le vie di comunicazione al fine di evitare l'insorgere dei fenomeni delinquenziali di cui in premessa;

se il Governo non ritenga di dar luogo a provvedimenti eccezionali per riportare sotto controllo la situazione dell'ordine pubblico magari facendo ricorso ad istituti e strumenti che possano meglio fronteggiare la marea preoccupante di crimini e criminali nella città di Napoli e nel suo circondario;

quale iniziative si intenda prendere *ad horas* per vigilare sugli arrivi e le partenze di aliscafi, traghetti, treni, aerei, metropolitana e funicolare.

(4-06181)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il ministro Vincenzo Visco vuole proseguire in una battaglia contro il risparmio ed i produttori di fatto aderendo a visioni politico-economiche in voga nei circoli comunisti dei paesi dell'Est europeo sino agli inizi degli anni '90;

che pare ci si prepari ad una schedatura di massa degli italiani, l'ennesima, attraverso l'anagrafe dei conti correnti bancari, dei depositi postali e di altri atti di ordine finanziario;

che tale progetto sta seminando il terrore tra i risparmiatori e gli investitori già soffocati e pressati da un fisco assai rapace;

che l'effetto indiretto ma non secondario potrebbe essere una temuta fuga di capitali;

che, diffusesi queste voci, gli operatori bancari, gli esperti di finanza e bilancio si rifugiano in preoccupati silenzi peraltro eloquenti e di fatto confermativi del clima da «regime»;

che l'anagrafe dei conti assesterrebbe un colpo durissimo a quel residuo stralcio di *privacy* rimasto ai cittadini;

che dunque ci si vuole appigliare a quella legge n. 413 del 1991 da cui è discesa l'abolizione del «segreto bancario», magari con il regolamento istitutivo della «centrale anagrafica dei rapporti bancari»;

che secondo alcuni esperti di polizia tale centrale può consentire la schedatura di tutti gli italiani per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA e per il controllo di redditi di imprenditori e professionisti;

che si vuole dunque verificare quanti depositi siano transitati via banca e inoltre qualcuno suggeriva di estendere le indagini ai familiari del cittadino da «verificare»;

che questo *pressing* nei confronti del cittadino non ha eguali in altri paesi civili, in molti dei quali sopravvive ancora il segreto bancario;

che una tale schedatura va ben oltre le possibilità di accertamento consentite all'esecutivo e alla magistratura con l'abolizione del «segreto bancario»; sinora, infatti, in caso di sospetta evasione o in caso di altri reati gli accertamenti erano sempre possibili ma dovevano essere «individuali», richiedevano l'autorizzazione di un giudice e la banca era tenuta a dire solo se aveva o meno rapporti con l'inquisito o il sospettato;

che con l'anagrafe lo scenario muterebbe in quanto il fisco potrebbe muoversi senza autorizzazioni e la banca sarebbe tenuta a indicare quanti e quali rapporti ci siano con un dato soggetto e sarebbe costretta a passare l'intera movimentazione dei conti;

che è prevedibile una fuga dei capitali verso paesi ben più riservati; dall'Austria alla Svizzera, passando per altre piazze europee, sono molti i paesi che, pur non essendo «paradisi fiscali», offrono condizioni di vita e ambiti di manovra meno oppressivi;

che da noi «manca la cultura del rispetto dell'individuo» e non si tratta di pura filosofia se è vero che l'italiano, di fronte al fisco, può solo pagare e tacere perchè, se solo si azzarda a chiedere il rimborso di un credito vantato nei confronti dell'Erario, si accorge che, in termini economici, il gioco non vale la candela; per ottenere 100 il povero contribuente italiano è costretto a spendere 500 in tempo e consulenze,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze concordino sulla schedatura di massa degli italiani;

se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza dello scontro politico che nel 1991 oppose il responsabile delle Finanze e quello del Bilancio;

se l'anagrafe verrà costituita presso la Direzione generale del tesoro, e dunque l'accesso ai dati verrà schermato mediante il filtro operativo di un organo tecnico, oppure se verrà istituita direttamente al Ministero delle finanze sotto il ferreo controllo degli ispettori di Visco;

se i dati raccolti saranno trasmessi al comando generale della Guardia di finanza o saranno a disposizione del Ministero dell'interno;

se nell'ipotesi di avvio della schedatura di massa il Governo italiano rispetti le stesse leggi che ha promosso, a cominciare dalla famosa legge sul «trattamento dei dati» sulla quale tanta propaganda è fatta anche in maniera inopportuna.

(4-06182)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che gli indirizzi approvati dalla Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza sulla RAI in ordine alla disciplina della campagna referendaria sulle reti della concessionaria pubblica dispongono (articolo 6, comma 3) che la RAI-TV, dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, all'interno dei telegiornali e delle trasmissioni riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica informi sui temi oggetto dei *referendum*;

che fino ad oggi, a 15 giorni dall'apertura delle urne, solo il TG2 ha dedicato servizi e approfondimenti ai temi referendari;

che le altre testate giornalistiche non hanno ancora dedicato alcuno spazio ad una scadenza pari, per natura ed importanza, ad una elezione «politica nazionale»;

che non una sola trasmissione di approfondimento o dibattito politico ha riservato alcuno spazio all'informazione sui *referendum*, realizzando, anche in periodo elettorale, una assoluta esclusione dei soggetti e temi referendari,

si chiede di sapere:

cosa si intenda fare per assicurare l'attuazione da parte della RAI delle disposizioni della Commissione parlamentare di indirizzo e vigilanza sulla RAI-TV;

se non si ritenga che sia necessario «risarcire» gli elettori dell'informazione loro negata nelle prime due settimane di campagna referendaria.

(4-06183)

MACERATINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 11 dicembre 1996 lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare riguardante le controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato;

che nella risposta, trasmessa in data 24 aprile 1997, testualmente si legge: «Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 25 marzo 1996, n. 2618) si è, peraltro, consapevolmente discostata dal descritto costante orientamento...» e, ancora, «In tale prospettiva, si ritiene che nell'esercizio della delega potranno essere adeguatamente affrontate le problematiche, anche valutando l'opportunità di una riforma dell'articolo 413 del codice di procedura civile che vada nella direzione indicata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione.»,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa il Ministro abbia voluto intendere utilizzando il termine «consapevolmente», considerato che la pronuncia in oggetto appare isolata rispetto ad un orientamento giurisprudenziale ventennale;

se non ritenga di dover ammettere la scarsa chiarezza che tale sentenza offre all'interprete; infatti, l'*iter* logico giuridico percorso dalla Suprema Corte appare non esente da censura nella parte in cui esclude che la parte istante possa considerarsi libera di optare tra il foro dell'azienda e quello della dipendenza, appartenendo la controversia alla cognizione del giudice del luogo della prestazione del lavoro subordinato, ove questo coincida con il luogo della sede principale o di una dipendenza aziendale;

se non ritenga inadeguata l'affermazione conclusiva della risposta, considerato che la stessa opportunità di una riforma dell'articolo 413 del codice di procedura civile, che vada nella direzione indicata dalla stessa Corte di Cassazione, conferma che, fin quando tale riforma non sia stata approvata, non può essere anticipata dai giudici chiamati istituzionalmente ad applicare le norme vigenti e non ad anticiparle.

(4-06184)

SERENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 16 maggio 1997 il tribunale militare di Roma (presidente dottor Luigi Flamini, giudici dottor Antonio Pesce e maggiore dell'Aeronautica militare Fabio Pesce) rispondeva negativamente ad una richiesta dell'interrogante che chiedeva di poter scattare una foto al capitano Erich Priebke nel convento di Frascati dov'è ristretto «attese evidenti ragioni di opportunità derivanti dallo stesso regime cui è sottoposto l'imputato e considerato che eventuali esigenze familiari di quest'ultimo possono trovare soddisfazione in occasione della visita dei familiari stessi o comunque su istanza del Priebke;

che la richiesta dell'interrogante faceva seguito ad una visita dello stesso al Priebke, protrattasi per oltre due ore, sempre nel convento di Frascati;

che in data 29 maggio 1997 le agenzie di stampa davano notizia che la procura militare aveva concesso l'autorizzazione a filmare e intervistare il Priebke ad una *troupe* televisiva guidata dal conduttore di «Porta a porta» Bruno Vespa, che in seguito non veniva però autorizzato all'incontro dal padre guardiano del convento di Frascati,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi la stessa autorizzazione sia stata negata ad un parlamentare in carica e concessa invece alla TV di Stato.

(4-06185)

SERENA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che in data 19 maggio 1997 è stato spedito da «Il Timone» – giornale periodico di Garda (Verona) – un supplemento denominato «L'altra Cornuda» e che le operazioni di invio sono state completate presso la filiale delle Poste italiane di Verona AF – abbonamento postale – piazza Viviani 7, versando la somma di lire 963.000;

che detto supplemento, con destinazione Cornuda (Treviso), è pervenuto con le prime copie a Cornuda il giorno 30 maggio e che a tutt'oggi (2 giugno 1997) numerose copie devono ancora raggiungere i destinatari;

che, praticamente, la spedizione si è rivelata inutile, dal momento che annunciava due comizi che si sono tenuti rispettivamente il giorno 23 maggio (a Valdobbiadene) ed il giorno 26 maggio (a Riese Pio X), oltre alla manifestazione politica denominata «referendum per l'autodeterminazione della Padania» che ha avuto luogo il giorno 25 maggio 1997,

l'interrogante chiede di sapere:

come sia possibile che un pacco contenente circa 2.000 giornalotti impieghi 11 giorni per percorrere la distanza Verona-Cornuda e che a tutt'oggi la consegna delle copie non sia stata ancora ultimata;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per indennizzare i fruitori del mancato servizio;



quali motivi siano da addurre per spiegare tale incredibile ritardo e come si intenda intervenire per evitare in futuro il ripetersi di disagi analoghi.

(4-06186)

MARCHETTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in località «Cà Gaggino», nel comune di Aulla, è prevista la realizzazione di una discarica (categoria II, tipo B) da parte della provincia di Massa Carrara;

che da studi effettuati per incarico dell'Associazione difesa ambiente Lunigiana (ADAL) la realizzazione della discarica nel sito prescelto può comportare gravi danni al già precario equilibrio idrogeologico ed ambientale dell'area;

che da tempo sono in corso manifestazioni da parte della popolazione della zona per evitare la costruzione della discarica;

che mercoledì 4 giugno 1997 l'amministrazione provinciale dovrebbe procedere ad atti preliminari all'inizio dei lavori con la relativa presa di possesso dell'area interessata da parte dei soggetti attuatori dell'intervento;

che risulta che la popolazione si mobilerà per evitare l'inizio dei lavori,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di intervenire con la massima urgenza nell'ambito delle rispettive competenze:

per indurre l'amministrazione provinciale a riconsiderare le decisioni assunte anche per scongiurare ogni possibilità di pericolosi contrasti con la popolazione;

per disporre, comunque, che la forza pubblica non sia impiegata con modalità tali da determinare uno scontro, che sarebbe, fra l'altro, foriero di ulteriori tensioni e del tutto improduttivo di risultati positivi al fine di risolvere i problemi.

(4-06187)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che è in via di chiusura l'ufficio postale n. 6 del quartiere «Paradiso» di Brindisi per inagibilità dei locali;

che il «Paradiso» è un quartiere degradato ed emarginato, privo di strutture e di servizi pubblici;

che i cittadini dovranno rimanere privi dell'ufficio postale fino a quando non saranno reperiti ed attrezzati altri locali idonei e nel frattempo dovranno servirsi dell'ufficio postale del quartiere «Casale»,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere, anche presso il comune di Brindisi:

a) affinché siano reperiti ed attrezzati locali adeguati per l'ufficio postale del quartiere «Paradiso»;

b) per ottenere comunque la funzionalità di detto ufficio fino a quando sarà possibile.

(4-06188)

CURTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nelle ultime settimane il territorio brindisino è stato scosso da numerosi episodi criminosi;

che il numero e le modalità degli stessi creano molte preoccupazioni riguardo ad un ritorno al clima di terrore che contraddistinse il territorio nel periodo di maggior crescita della Sacra corona unita;

che, così come a Brindisi, l'attentato effettuato a Mesagne (Brindisi), è stato posto in essere non solo nei pressi di due scuole, ma anche a pochissima distanza dalla caserma dei carabinieri e dal commissariato di pubblica sicurezza;

che ripetuti e inascoltati sono stati sino ad oggi gli appelli a rinforzare gli organici e gli strumenti operativi in possesso delle forze dell'ordine,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non intenda uscire fuori dai tanti silenzi che stanno contraddistinguendo la vita del suo Dipartimento per dare una risposta forte ed incisiva alle sacrosante richieste di sicurezza e di pace sociale avanzate dai cittadini, dai commercianti e più in generale dalle imprese.

(4-06189)

LASAGNA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che l'interrogante ha presentato in data 4 luglio 1996 l'interrogazione 4-00942 per sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendevano adottare in risposta alle richieste avanzate dal Consiglio superiore della magistratura in merito all'introduzione di una nuova normativa che facesse chiarezza nella materia degli arbitrati e per conoscere inoltre se sui compensi percepiti dai giudici in qualità di arbitri fossero stati svolti gli opportuni accertamenti fiscali;

che il Ministro di grazia e giustizia ha risposto in data 22 marzo 1997 sottolineando che è stato predisposto lo schema di disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, recante «Responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, delle incompatibilità e degli incarichi estranei ai compiti di ufficio», in cui si prevede il divieto per i magistrati di partecipare a collegi arbitrali, di assumere l'incarico di arbitro unico, ovvero di far parte di commissioni di collaudo;

che, in ordine all'adempimento degli obblighi tributari connessi ai compensi percepiti dai giudici in qualità di arbitri, il Ministro ha evidenziato che si è svolta un'indagine del SECIT (Servizio centrale degli ispettori tributari) su un campione non noto, all'esito della quale il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha ritenuto di promuovere sei procedimenti disciplinari a carico di altrettanti magistrati;

l'interrogante chiede di conoscere:

l'ampiezza del campione su cui è stata svolta l'indagine del SECIT, al termine della quale sono stati promossi sei procedimenti disciplinari a carico di altrettanti magistrati, in quanto se fosse stato composto da soli sei elementi le condanne avrebbero colpito l'intero campione esaminato;

quali misure preveda il procedimento disciplinare a carico dei magistrati;

se l'indagine promossa dal SECIT rappresenti il punto di partenza per una più approfondita verifica che coinvolga l'operato della totalità dei magistrati ovvero se sia destinata a rimanere una misura adottata *una tantum* visto il risultato raggiunto.

(4-06190)

LASAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, della sanità e delle finanze.* – Premesso:

che in data 4 luglio 1996 lo scrivente ha presentato l'interrogazione 4-00936 in cui denunciava la drammatica situazione in cui versa l'area di La Spezia, contornata da gigantesche centrali elettriche, una miriade di inceneritori, enormi cantieri, porti con *contanier*, numerose discariche e fonderie;

che le discariche in questione incombono su frazioni densamente popolate come Pitelli e Ruffino, emanando pestilenziali gas che producono malori e dermatiti;

che la provincia di Massa Carrara sta progettando la costruzione di un'ulteriore enorme discarica a Ca' Gaggino nel comune di Aulla, un'area montagnosa, ricca di boschi e di grande valore paesaggistico; considerato:

che nella summenzionata interrogazione si richiedeva, tra l'altro, di adottare opportune iniziative per bloccare cautelativamente il proliferare di discariche nel golfo di La Spezia e zone limitrofe, in particolare la valle del Vara e la valle del Magra, di operare adeguati controlli sulle autorizzazioni rilasciate per la costruzione delle discariche attualmente esistenti per accertare le responsabilità per eventuali discariche abusive e di verificare se fossero stati svolti i necessari accertamenti sul pagamento del tributo sulle discariche (cosiddetta «ecotassa» inclusa nella legge finanziaria per il 1996) da parte dei gestori delle discariche;

che a dieci mesi di distanza nessuna risposta è pervenuta all'interrogante da parte dei Ministri in indirizzo,

si chiede di conoscere:

per quale motivo sino ad oggi non sia stata fornita alcuna risposta all'interrogazione 4-00396;

se corrisponda al vero che è stata riscontrata la presenza di diossina e ritrovato materiale radioattivo nella discarica di Pitelli;

se i Ministri in indirizzo intendano rispondere oppure non siano in grado di farlo data la gravità della situazione.

(4-06191)

LASAGNA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con ordinanza n. 23 del 6 maggio 1996 il commissario delegato per l'emergenza rifiuti della provincia di Milano ha approvato il progetto di costruzione di un impianto per lo smaltimento in forno di 400 tonnellate al giorno di rifiuti nel comune di Trezzo S. Adda;

che accanto ad un inceneritore è prevista anche la realizzazione di una discarica da 250.000 metri cubi;

che il territorio del comune di Trezzo S. Adda è già sede di due discariche: la prima, dichiarata tossico-nociva dall'USL 28, nell'area Satri ex Zinder, con la presenza di metalli pesanti a 18 metri di profondità; la seconda, dichiarata tossico-nociva dal Corpo forestale dello Stato di Brescia, è quella della ex Fornace dell'Adda;

che l'area prescelta per gli impianti è nella zona bassa del paese, sopra il quale tende ad accumularsi l'inquinamento per effetto dei venti e della morfologia del terreno, come certificato dai rilievi del maggio 1996 eseguiti su incarico del consiglio comunale;

considerato:

che Trezzo S. Adda per tutto l'arco dell'anno ha valori di CO, SO<sub>2</sub> e NO<sub>2</sub> al di sopra della soglia di attenzione;

che l'area prescelta è una zona ghiaiosa di 44 metri di profondità, quando nello stesso territorio ci sono piattaforme argillose;

che il progetto dell'inceneritore è stato presentato con riferimento alla legge n. 21 del 1993 (articolo 32) senza la necessaria valutazione d'impatto ambientale;

visto:

che numerosi consigli comunali dei 45 paesi del consorzio Est, il bacino del Trezzo, hanno inviato segnalazioni di protesta al Ministero in indirizzo;

che nel maggio 1996 si è costituito a Trezzo S. Adda il comitato per il *referendum* consultivo contro la discarica e l'inceneritore e nei paesi confinanti si sono costituiti comitati di cittadini per la raccolta delle firme;

che il 29 novembre 1995 il consiglio comunale di Trezzo ha approvato una mozione, e il 19 dicembre 1996 il consiglio comunale di Vaprio, il 20 dicembre 1996 il consiglio comunale di Grezzago, il 20 gennaio 1997 il consiglio comunale di Pozzo D'Adda hanno approvato ciascuno una risoluzione contro l'insediamento di impianti nell'area indicata dal comune di Trezzo,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga ormai urgente ed improcrastinabile adottare le opportune iniziative per bloccare cautelativamente il proliferare di discariche nel bacino del Trezzo, territorio definito ad alta vulnerabilità ambientale sotto il profilo idrogeologico da tutti gli studi effettuati;

se non si consideri indispensabile procedere ad una necessaria valutazione di impatto ambientale, tenuto conto che la responsabilità nei confronti dell'ambiente è una delle priorità di ogni nazione moderna e civile e l'attenzione verso la tutela dell'ambiente deve essere l'imperativo categorico che informa l'attività di tutti coloro che si occupano di interessi pubblici;

se non si giudichi possibile una soluzione alternativa quale ad esempio una «raccolta differenziata spinta» in modo da separare tutto ciò che può essere riciclato e riutilizzato riducendo al minimo i rifiuti da eliminare;

se non si intenda svolgere indagini conoscitive e di approfondimento circa i criteri generali di progetto e gestione dello smaltimento dei rifiuti in relazione al sistema di incenerimento.

(4-06192)

LASAGNA. – *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e della sanità.* – Premesso:

che con decreto ministeriale 17 dicembre 1992 è stato autorizzato un progetto dell'Enel spa che prevede la realizzazione di un elettrodotto che consenta il collegamento alla rete a 380 KV della Svizzera, il cui tracciato, di 98 chilometri, attraverserebbe longitudinalmente la valle Camonica, ed il cui costo approssimativo dovrebbe essere di lire 1.200.000.000 al chilometro;

che contro la soluzione progettuale adottata dall'Enel si sono levate vibrante proteste da parte dei comuni interessati, dell'International Committee-On Rock Art-CAR - ICOMOS, delle Università degli studi di Milano, Bologna e Federico II di Napoli, del WWF, di Lega Ambiente, del Centro Camuno di studi preistorici, di comitati civici e di numerosi altri soggetti;

considerato:

che nei riguardi della salute pubblica la vicinanza ai luoghi abitati di un elettrodotto ad alta tensione costituisce un rischio, in quanto intorno ad esso si creano campi elettrici e magnetici (CEM) persistenti i cui effetti a lungo termine sono stati individuati in aumento del numero di tumori e leucemie, in particolare nei bambini, nonché di tumori del sistema nervoso negli adulti; altri effetti osservati consistono in alterazioni comportamentali, depressione, cefalee, nervosismo, insonnia, diminuzione della libido, amnesia, morbi di Parkinson e di Alzheimer, riduzione delle difese immunitarie, anomalie cromosomiche, malformazioni fetali, sindrome della morte improvvisa del neonato, eccetera;

che la realizzazione dell'elettrodotto in valle Camonica produrrebbe gravi danni di tipo ambientale, attraversando un'area caratterizzata da un paesaggio tra i più suggestivi delle Prealpi lombarde e da un invidiabile patrimonio naturalistico (vegetazionale, faunistico, paleontologico e geologico), tanto da meritare la proposta di inserimento nel Parco regionale delle Alpi Orobie;

che la costruzione dell'opera summenzionata risulta incompatibile con le esigenze di tutela di tali beni e con la possibilità di una loro fruizione turistica e didattica, valutazione condivisa anche dal Ministero per i beni culturali e ambientali che l'8 novembre 1996 ha sospeso cautelativamente i lavori di costruzione dell'infrastruttura;

ritenuto:

che la valle Camonica è stata riconosciuta giuridicamente come area depressa e in ritardo di sviluppo – tale condizione è dovuta ad una molteplicità di fattori: caratteristiche geografiche, carenza di infrastrutture, spopolamento, invecchiamento e femminilizzazione della popolazione, scarsa istruzione e qualificazione professionale, crisi dell'industria e dell'agricoltura, elevata disoccupazione, basso reddito *pro capite* – e quindi la salvaguardia dei beni ambientali, paesaggistici e culturali non è più solamente una necessità conservativa, ma anche il presupposto per una loro fruizione con finalità economiche;

che la tutela dei diritti sociali (legali e politici) di questa comunità, anche di fronte a chi ha un maggior potere contrattuale, per lo Sta-

to è un dovere morale ed inoltre, data la rilevanza e la visibilità del problema in oggetto, essa produrrebbe sensibili benefici per ambo le parti,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno adottare soluzioni alternative quali potrebbero essere l'attraversamento del territorio compreso tra i comuni di Civate Camuno e di Sellero (circa 17 chilometri) tramite una condotta sotterranea esistente (si tratta di un canale idroelettrico totalmente coperto) oppure lo sfruttamento di linee aeree che consentirebbero l'eliminazione dei campi elettrici, degli effetti negativi sull'ambiente e sull'economia e le politiche di sviluppo di un'area il cui futuro è legato alla crescita del turismo culturale e ambientale, dell'agriturismo e del loro indotto.

(4-06193)

*LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali.*

– Premesso:

che in questo momento nel mondo ci sono 50.000 persone in attesa di un organo (solo in Italia sono 8.000) per cui anche se si riuscisse ad utilizzare tutti gli organi umani disponibili, migliorando l'organizzazione di raccolta dei donatori, questa lista d'attesa sarebbe destinata comunque ad allungarsi;

che la vera soluzione potrebbe essere quella di trovare la cura per le malattie che danneggiano gli organi;

che in attesa quindi non c'è che la possibilità dello xenotrapianto, ovvero sia dell'impianto di un organo di un'altra specie;

che il primo xenotrapianto fu eseguito nel 1906 da un chirurgo francese, Mathieu Jabonleay, che mise in una paziente un rene di maiale e in un'altra un fegato di capra, ma la morte delle due donne, sopraggiunta in pochi minuti, fece scoprire la potenza distruttiva del sistema immunitario;

che nel 1963 i tentativi sono ripresi e ad oggi in totale 31 pazienti hanno ricevuto organi da maiali, babbuini e macachi, con una sopravvivenza massima, nonostante la massiccia terapia antirigetto, di 60 giorni;

che il punto su tali ricerche si è fatto il 19 maggio 1997 alla Sissa (Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed umanistiche) di Trieste dove David White, direttore del settore ricerca e sviluppo della Imutran e «padre» dei maiali «umanizzati» ha spiegato le tappe che hanno portato ad inserire i frammenti di Dna umani nell'animale;

che secondo Emanuele Cozzi, originario di Padova, del dipartimento di chirurgia dell'Università di Cambridge in Inghilterra, e capo del laboratorio immunologico, cuore e reni di maiali normali sopravvivono nei macachi in media sei ore, mentre gli organi «umanizzati» arrivano a cento ore, e se poi i macachi sono trattati con farmaci antirigetto come fossero un paziente la sopravvivenza media balza a due mesi;

che Paul Herrling, capo delle ricerche della Novartis, ritiene si sia intrapresa la strada giusta in ragione del miglioramento conquistato grazie all'inserimento dei geni umani;

che comunque non mancano problemi, tra i quali risulta eclatante quello dei retrovirus, una particolare specie di microrganismi che, come quello dell'Aids, si nascondono tra i geni delle cellule;

che vent'anni di intenso lavoro e quasi 70 scienziati ed un costo di quasi 100 miliardi di lire hanno portato alla realizzazione di Astrid, una maialina rosa;

che essa è transgenica, ovvero porta dentro di sé geni umani, ed i suoi piccoli donano organi ormai umanizzati a scimmie che riescono a sopravvivere per circa tre mesi;

che ciò rappresenta un successo per gli scienziati che lavorano al progetto «organi su ordinazione», inteso a manipolare geneticamente i maiali per trarne organi che siano tollerati dal corpo umano;

che appare ormai prossima la sperimentazione sull'uomo che si ipotizza possibile entro i prossimi dieci anni,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative intenda assumere il Governo per prendere atto dei progressi registrati in tema di sperimentazione transgenica ed in particolare quali iniziative abbiano assunto gli organi deputati alla valutazione bioetica in ordine alle notizie della possibile utilizzazione in specie diverse di cellule ed organi;

quali iniziative intenda assumere per valutare i rischi connessi a queste sperimentazioni ed in particolare alla possibile manifestazione di virus e retrovirus con imprevedibile esito;

quali collegamenti e relazioni abbia il mondo scientifico italiano coi laboratori ed i ricercatori impegnati negli esperimenti di cui sopra;

a quali e quanti progetti collabori quale *partner* finanziario il Governo italiano in tema di ricerca transgenica;

quali iniziative siano previste per garantire la massima sicurezza ove in centri italiani si avviino esperimenti di tal guisa.

(4-06194)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il nostro paese rischia di rimanere lontano dall'Europa, ma non solo per i rigidi parametri economici: in fatto di protezione dell'ambiente e qualità della vita l'Italia è il fanalino di coda del vecchio continente;

che in base al rapporto «Ambiente Italia 1997», sponsorizzato da Legambiente, siamo all'ultimo posto fra i paesi dell'Unione, non riuscendo a sorpassare neanche Grecia e Portogallo, per la gestione dei rifiuti, lo sfruttamento delle risorse idriche e la loro depurazione, la difesa del suolo;

che il rapporto annuale, il nono curato dell'istituto di ricerche «Ambiente Italia», mette a confronto i quindici paesi europei in base alle emissioni nell'atmosfera di gas nocivi, alle quantità di alberi danneggiati, alla depurazione degli scarichi civili, al consumo di fertilizzanti e pesticidi, alla superficie urbanizzata e a quella utilizzata per l'agricoltura, allo smaltimento dei rifiuti, allo sfruttamento delle risorse idriche e al livello di motorizzazione;

che l'Italia, in base all'indagine, è alle spalle delle grandi nazioni dell'Unione: Germania, Francia e Gran Bretagna, nonché dei paesi più avanzati dell'Europa scandinava come Svezia, Finlandia e Danimarca, e infine anche delle «piccole» dell'Unione: Grecia, Irlanda e Portogallo;

che in fatto di ambiente l'Austria è in testa: le emissioni di gas nocivi sono le più basse d'Europa, solo il 7 per cento degli alberi è danneggiato a causa dell'inquinamento, quasi il 97 per cento del territorio non è urbanizzato e oltre il 4 per cento dei terreni è coltivato con metodi biologici;

che al secondo posto c'è la Svezia, che depura il 95 per cento degli scarichi civili, impiega in agricoltura pochi fertilizzanti e pesticidi, accumula nelle discariche meno della metà dei rifiuti prodotti;

che al terzo posto viene la Danimarca, che protegge oltre il 30 per cento del suo territorio, depura il 98 per cento degli scarichi e smaltisce in discarica solo il 30 per cento dei rifiuti;

che la vera sorpresa è al quarto posto: il Portogallo, che deve il suo ottimo risultato ad un livello ancora modesto dei consumi; le auto sono una ogni quattro abitanti, i rifiuti sono pochi e le emissioni nocive molto basse;

che sono diverse le cifre per il nostro paese: il 13 per cento del territorio è urbanizzato, l'Italia è al terzo posto alle spalle di Belgio e Olanda per consumo di pesticidi, c'è un'auto ogni due abitanti, il prelievo idrico sfiora i mille metri cubi per abitante all'anno contro i 665 della Francia, i 742 della Germania e i 343 della Svezia, e nonostante questo in molti comuni italiani spesso, specialmente nel periodo estivo, manca l'acqua;

che abbandoniamo nelle discariche quasi il 90 per cento dei rifiuti prodotti invece di riciclarli e un terzo della popolazione non possiede scarichi collegati con impianti di depurazione;

che l'80 per cento delle merci viaggia su strada e il settore dei trasporti assorbe il 60 per cento del consumo;

che nel nostro paese c'è stato, secondo Legambiente, un uso disennato delle risorse economiche: tra il 1989 e il 1996 sono stati spesi circa 20.000 miliardi per riparare ai danni delle varie alluvioni e solo 200 per finanziare la legge n. 183 del 1989 per la difesa del suolo e prevenire nuovi disastri;

che dagli anni '80 la rete autostradale è cresciuta di circa il 10 per cento, mentre quella ferroviaria si è ridotta dell'11 per cento;

che gli spostamenti su gomma assorbono il 90 per cento della spesa pubblica e privata del settore trasporti;

che il 70 per cento degli italiani per spostarsi fra la casa e il lavoro utilizza l'auto privata;



che dei 22.000 miliardi del bilancio statale 1997 per finanziare lavori pubblici meno del 4 per cento è destinato alla tutela ambientale e alla salvaguardia del patrimonio storico e artistico,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo per fare tesoro dei dati ricavati dalla indagine di cui in premessa al fine di programmare le iniziative, gli investimenti ed ogni altro atto di gestione.

(4-06195)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che 47 cadaveri di bambini sono stati recentemente scoperti in un cortile della Prima clinica di pediatria e chirurgia infantile di Cluj, città del centro-ovest della Romania;

che i corpicini venivano conservati in un ampio fossato ricolmo di formalina poichè pare scarseggiassero i fondi occorrenti per una loro civile sepoltura;

che secondo alcune fonti taluni cadaveri sarebbero risalenti addirittura al 1990 e sarebbero divisi in 28 maschi e 19 femmine di età compresa tra un mese e tre anni;

che dietro tale scandaloso incivile episodio sembra vi sia la povertà delle famiglie;

che l'intera Romania è stata scossa dalla notizia di tale macabro ritrovamento;

che invece taluni medici locali hanno affermato che la conservazione in formalina è una soluzione perfettamente legale in mancanza di fondi per il seppellimento o in assenza di apparecchiature frigorifere;

che inoltre per la legge rumena l'inumazione è proibita se manca l'identificazione del cadavere;

che però nei bilanci degli ospedali pare sia inclusa una cifra per il seppellimento dei nullatenenti;

che per scaricare le colpe la responsabilità viene attribuita al dispotico regime comunista di Ceaucescu,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo per chiedere che tale incivile questione venga risolta e che la Romania individui e persegua le responsabilità di tale incredibile e inumano «affare».

(4-06196)

LAVAGNINI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'Isveimer spa è stata posta in liquidazione dal Banco di Napoli;

che i liquidatori hanno provveduto ad una serie di licenziamenti, fra cui quelli di due dirigenti con funzioni a livello di direzione generale;

che, inopinatamente, dal 2 giugno 1997 gli stessi liquidatori hanno nominato un nuovo direttore generale nella persona del dottor Bruno

Verdiglione, già dirigente di una società di cui è stato amministratore unico uno dei due liquidatori, e cioè il dottor Antonio Masala,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga che tale nomina ecceda macroscopicamente i poteri degli amministratori – quali derivano dall'articolo 2452 del codice civile – tenuto conto del conseguente ingente onere finanziario che il bilancio di liquidazione dovrà sopportare e soprattutto del fatto che la nomina di un nuovo direttore generale non appare funzionale all'unica attività che i liquidatori devono perseguire, e cioè tutto e solo ciò che è necessario per attuare lo scioglimento della società;

se non si ritenga di invitare i liquidatori a revocare tale nomina e ad attenersi a più rigorosi e scrupolosi criteri di amministrazione ed avendo di mira l'interesse esclusivo della società.

(4-06197)

MORO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Constatato che prima dell'inizio della partita Roma-Udinese del 1° giugno 1997 all'entrata dello stadio, a seguito di controlli minuziosi sulle persone, evidentemente necessari, da parte delle forze dell'ordine, sono state fatte lasciare a chi ne fosse stato in possesso bevande in lattina e monete da centinaia di lire, si chiede di conoscere quale significato abbia avuto, in termini di sicurezza, aver consentito, all'interno dello stadio, la vendita di bevande in confezioni uguali a quelle trattenute e, quindi, immaginando la non irrilevante somma di denaro accantonata, quale uso nella circostanza si sia fatto – o abitualmente si faccia, qualora la misura preventiva costituisca una prassi nell'azione delle forze dell'ordine – delle somme così raccolte.

(4-06198)

CARUSO Antonino, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, FISICHELLA, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che è giunta notizia della vicenda di un operaio tessile israeliano, Azzam Azzam, improvvisamente scomparso al Cairo nel novembre 1996, di cui successivamente veniva accertato l'avvenuto arresto ad opera dei servizi di sicurezza egiziani;

che la circostanza dell'arresto (è bene precisare) veniva peraltro accertata solo dopo svariati giorni e solo a seguito delle pressioni esercitate dal Ministero degli esteri israeliano e da una missione diplomatica israeliana partecipante alla Conferenza economica del Cairo;

che si afferma che l'arresto di Azzam Azzam sarebbe avvenuto nel quadro di un'inchiesta riguardante un'ipotesi di spionaggio industria-

le, da parte dell'industria israeliana presso la quale lo stesso lavorava in danno di un impianto tessile egiziano;

che le accuse formulate nei confronti di Azzam Azzam riguardavano inizialmente la consegna di capi d'abbigliamento ad un presunto complice, un operaio egiziano conosciuto durante un corso di formazione professionale svoltosi in Israele (la circostanza la dice lunga sulla singolarità della vicenda), e comunque rientravano nell'ambito dell'impianto accusatorio tipico del reato di spionaggio industriale;

che assai singolarmente veniva dato ampio spazio – fin dalle prime battute del processo – a sedicenti giornalisti e fotografi, che non solo parteciparono alle udienze preliminari, con conseguente incongruente drammatizzazione della vicenda e pressione psicologica sugli interessati (giudici compresi), ma anche ebbero consentita una condotta mirata alla grave perturbazione delle udienze dibattimentali tenutesi il 24 aprile e il 18 maggio 1997, al punto da impedire al difensore di Azzam Azzam, avvocato Farid Deeb, di utilmente svolgere il proprio mandato;

che viene peraltro riferito che il detto avvocato è anche stato ed è sottoposto a violenti attacchi, sia di tipo personale sia di tipo professionale;

che il giornale «Al-Wajd» del 14 maggio 1997 ha riportato la notizia che è stata richiesta al sindacato degli avvocati un'azione disciplinare nei suoi confronti, giacchè l'aver assunto la difesa di Azzam Azzam corrisponderebbe ad una compromissione «dell'onorata storia» della categoria forense;

che il 18 maggio 1997, nel corso della seconda udienza del processo, il tribunale ha consentito che intervenisse un soggetto estraneo allo stesso (tale avvocato Murtada Mansour, uno dei richiedenti l'azione disciplinare nei confronti dell'avvocato Farid Deeb) per sostenere la tesi secondo cui Azzam Azzam doveva essere processato senza l'assistenza di un legale, essendo accusato di azioni contrarie agli interessi dell'Egitto;

che la decisione assunta dal tribunale, in definitiva favorevole ad Azzam Azzam (cui è stata garantita la permanenza di un'assistenza legale quantomeno formale), è tuttavia giunta dopo che è stato tollerato da parte dei giudici che l'avvocato Mansour ed altri soggetti ugualmente estranei al processo svolgessero azione di disturbo culminata con *slogan* ostili allo Stato di Israele e reiterate ingiurie nei confronti del suo *premier* Netanyahu e aggredissero fisicamente l'avvocato Farid Deeb e i funzionari dell'ambasciata israeliana presenti al dibattimento;

che è infine riferito che il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto da ultimo la modifica del capo d'imputazione nei confronti di Azzam Azzam, pretendendo di irritualmente contestargli il nuovo e diverso reato di attentato alla sicurezza nazionale;

che l'Egitto è paese in cui è ammessa la pena di morte e il nuovo reato di cui sopra è di quelli con la stessa punito;

che non vi è chi non veda come sia in atto, a spese del malcapitato e probabilmente incolpevole Azzam Azzam, una ben concertata manovra di sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro Israele, che trae spunto da un banale e forse anche del tutto inventato pretesto;

che non vi è comunque dubbio che un singolo cittadino, una «persona qualunque» è chiamato, per ragioni politiche che sicuramente passano «sopra la sua testa», a difendersi davanti ad un tribunale che non lo giudica con serenità, obiettività e sicura indipendenza; è assistito da un difensore che in quanto oggetto di una sistematica aggressione anche di tipo fisico non può certo garantire la migliore tutela possibile; è sottoposto a pressioni di tipo psicologico tali da comunque compromettere la sua stabilità, con ogni conseguente possibilità (ammissione di fatti non commessi, eccetera) secondo le migliori tradizioni totalitarie;

che l'Egitto è paese amico dell'Italia con cui intrattiene rapporti d'interessi, sia di tipo economico sia di tipo culturale;

che è un paese visitato annualmente da decine di migliaia di nostri concittadini per ragioni di turismo e d'affari;

che è un paese, in definitiva, con cui è in atto una stabile e multiforme dialettica,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di accertare l'effettiva veridicità dei fatti appresi dagli interroganti e quindi di sottolineare al Governo egiziano la gravità e l'incompatibilità degli stessi con le relazioni intrattenute con il nostro paese;

se il Governo intenda comunque impartire istruzioni alla nostra rappresentanza diplomatica, perchè la stessa vigili sul prosieguo del processo verificandone la regolarità ed eventualmente segnalando la sussistenza di condotte contrarie ai principi umanitari che debbono comunque ispirare l'azione di giustizia.

(4-06199)

MARRI, BEVILACQUA. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso che la proposta di assegnazione dei fondi agli enti culturali trasmessa a codesto Ministero applica per la prima volta i nuovi criteri fissati dagli articoli 2 e 3 della legge 17 ottobre 1996, n. 534 (recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali»), riassumibili nella consistenza del patrimonio librario ed archivistico, nella attività di servizio al pubblico e di ricerca, nella produzione di pubblicazioni e, per gli aspetti economici, nel possedere altre fonti di finanziamento;

constatati gli enormi aumenti dei contributi erogati ad associazioni facenti riferimento ad aree politico-culturali ben precise, con notevole favoreggiamento ideologico-culturale;

rilevato:

che, delle 279 domande pervenute, solo 128 sono state quelle accolte;

che per alcune di quelle già esistenti sono state disposte notevoli diminuzioni di contributo, e addirittura per altre l'esclusione totale, pur svolgendo tali istituzioni una notevole attività culturale a livello nazionale;

che, inoltre, nella ripartizione territoriale vi sono state regioni e località privilegiate (città di Roma n. 44, città di Firenze n. 19)

mentre in altre regioni non è stata ammessa ai contributi neppure una fondazione o istituzione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se le richieste delle associazioni ammesse a contributo corrispondano in pieno a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, soprattutto a quanto enunciato dagli articoli 2 e 3 della legge n. 534 del 1996;

con quali criteri siano stati decisi gli importi dei contributi assegnati;

quali organismi abbiano deciso l'ammontare dei suddetti importi.

(4-06200)

NAPOLI Roberto, CIRAMI, BRIENZA, MINARDO, BIASCO, NAPOLI Bruno, DE SANTIS, LOIERO, NAVA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che su diversi giornali è stato definito con dovizia di particolari il piano del ministro Costa per la privatizzazione della «Autostrade spa»;

che l'avvio della privatizzazione dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 1997 ed a tal fine, attraverso Comit e Sbc Warburg, sarebbero stati individuati i soci pronti ad entrare nel nucleo duro dell'azienda;

che tale ricerca di soci sarebbe stata pilotata dal presidente della società, Giancarlo Elia Valori, con il sostegno del Pds, di Rifondazione comunista e del Ministro del tesoro, ed avrebbe portato all'individuazione in particolare della famiglia Benetton, della Banca Antoniana Popolare Veneta, della Parmalat, di Generali e RAS;

che tale «cartello» rilevarebbe da solo il 25 per cento della «Autostrade spa», con conseguenze facilmente intuibili sull'identità del socio di maggioranza del futuro assetto societario;

che con tale operazione anche il settore meridionale delle autostrade italiane troverebbe un padrone tra gli imprenditori del Nord, impedendo anche per questo vitale settore di sviluppo il coinvolgimento dell'industria e della finanza del Sud;

che anche questa vicenda, come quelle relative al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia, prefigura un'economia meridionale colonizzata dal capitale settentrionale, con evidenti riflessi negativi su uno sviluppo armonico delle regioni del Sud,

si chiede di sapere quali iniziative abbiano intrapreso i Ministri in indirizzo per sollecitare l'acquisizione di azionisti radicati nelle strutture produttive delle regioni meridionali, anche in considerazione del fatto che, quando l'IRI nominò Comit e Sbc Warburg quali «*global coordinator*» dell'Opv, fu stabilito che la ricerca dei futuri azionisti sarebbe stata concordata con il Ministero del tesoro, con un evidente compito di indirizzo dello stesso Ministro.

(4-06201)

PACE, PEDRIZZI, MARRI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che, secondo quanto si apprende da recenti notizie diffuse dai mezzi di informazione, si è conclusa con un diplomatico rinvio la riunione del consiglio di amministrazione della Treccani, svoltasi in data 28 maggio 1997, la quale doveva risolvere la crisi esplosa nell'aprile scorso e culminata con la decisione di sospendere due prestigiose collane in lavorazione, l'Enciclopedia archeologica ed il Dizionario biografico degli Italiani al fine di arginare il *deficit* di 21 miliardi emerso dall'ultimo bilancio;

che l'interruzione di quest'ultima opera avviene contro una delibera dello statuto che impone la realizzazione dell'Enciclopedia Italiana, nonché del Dizionario biografico degli Italiani;

che il verdetto finale sulla prosecuzione delle due opere è stato rimandato all'unanimità ad una prossima seduta, in programma per il 18 giugno 1997;

che la linea, raccomandata dall'assemblea degli azionisti, è quella di rigore economico;

che, quanto alle ipotesi avanzate, per la ripresa del Dizionario biografico, partito più di venti anni fa ed arrivato al 47° volume, lettera F, si conta in un intervento di sostegno indiretto da parte dello Stato, il quale potrebbe acquistare un migliaio di abbonamenti per rifornire ambasciate, istituti di cultura all'estero, biblioteche nazionali;

che per l'Enciclopedia archeologica, diretta dal presidente dell'Accademia nazionale dei lincei, professor Sabatino Moscati (sette anni di lavoro preparatorio, il primo volume in attesa di pubblicazione), la speranza di sopravvivenza è legata invece ad un'eventuale sponsorizzazione straniera;

che l'ipotesi più consistente, in merito, è quella di coinvolgere nell'operazione un consorzio di istituti ed accademie anglosassoni, sfruttando il fatto che gran parte delle voci raccolte sino ad oggi è stata scritta in inglese;

che, per evitare spaccature, il consiglio di amministrazione non ha preso in esame il buco finanziario della Treccani, nè le misure per colmarlo;

che, all'interno dell'Istituto, il cui pacchetto azionario è diviso tra un cartello di banche ed altri enti, un fronte maggioritario tende a minimizzare l'entità dei 21 miliardi di passività, attribuendola soprattutto al rigore contabile con cui si è valutato il valore dei fondi di magazzino;

che cinque consiglieri, invece, sembrano orientati a sostenere la linea dei tagli e dei ridimensionamenti sulla quale è esploso il contrasto che ha spinto alle dimissioni uno degli azionisti principali: il presidente della Banca Nazionale del Lavoro, dottor Mario Sarcinelli;

che nuovi segnali di burrasca sembrano arrivare dal fronte sindacale: i 310 dipendenti hanno, infatti, scioperato per due ore, in data 28 maggio 1997, spaventati dalla ventilata minaccia di un taglio agli organici,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di sostenere un Istituto di grande valenza per la comunità scientifica nazionale ed internazionale, la cui chiusura finirebbe per compromettere l'immagine del nostro stesso paese.

(4-06202)

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in data 9 febbraio 1996 tra il Ministro dei trasporti e della navigazione, il Presidente della regione sarda e l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato spa è stato firmato un accordo di programma per la realizzazione nell'isola di un sistema di servizi integrato, intermodale ed interconnesso con quello della penisola, in grado di supportare lo sviluppo economico e sociale della Sardegna;

che al primo posto di questo programma generale vi è il raddoppio del binario a cominciare dalla tratta tra Decimomannu e San Gavino con l'impegno di proseguire con un secondo lotto verso Oristano;

che con un precedente accordo di programma, stipulato tra la regione autonoma della Sardegna e le Ferrovie dello Stato spa il 18 agosto 1995, sono stati decisi altri interventi di riqualificazione della rete ferroviaria sarda che comprendono tra l'altro:

a) la realizzazione di sottopassaggi e pensiline nelle stazioni di Oristano, Villamassargia, Macomer ed Olbia;

b) la realizzazione progressiva di interscambi e parcheggi nelle stazioni di Decimomannu, Villasor, Serramanna, Samassi, San Gavino, Marrubiu, Oristano, Macomer ed altre;

che una parte di questi lavori risultano finanziati dalla legge finanziaria per il 1996 e precisamente il raddoppio del binario da Decimomannu a San Gavino con 200 miliardi, come risulta anche dall'accordo tra il Ministero dei trasporti e le regioni meridionali del 10 settembre 1996;

che i ritardi nella progettazione delle opere sono ormai consistenti e non appaiono giustificati,

si chiede di conoscere dal Ministro:

se i progetti esecutivi delle opere necessarie al raddoppio della tratta Cagliari-San Gavino siano stati realizzati;

se non ritenga di dover intervenire per convocare con la partecipazione delle Ferrovie dello Stato spa, dei comuni, della regione e degli altri enti eventualmente interessati la Conferenza dei servizi necessaria per approvare i progetti ed avviare concretamente i lavori.

(4-06203)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la riforma della scuola proposta dal Ministro della pubblica istruzione tende solo ad abolire la cultura umanistica ed appare come potenzialmente formale e pericolosa;

che autorevoli uomini del sindacato come il segretario generale della CISL Sergio D'Antoni ed esponenti dello SNALS giudicano il disegno del ministro Berlinguer povero di segnali autentici di rinnovamento;

che invece di anticipare l'ingresso nella scuola bisognerebbe migliorare, consolidare ed ottimizzare l'esperienza attuale puntando soprattutto sulla efficacia dell'obbligo scolastico;

che i tre cicli inventati dal Ministro della pubblica istruzione, suddivisi a loro volta in complessi «segmenti», annuali o biennali, ed in moduli sembrano essere cambiamenti non sostanziali e per giunta forieri di pericoloso caos;

che sembra si affermi la linea di quanti vogliono abolire la cultura umanistica e lasciano prevalere quella del manuale;

che infatti gravi timori si addensano sul futuro dei licei classici;

che è discutibile l'idea di scuole superiori ridotte a un triennio;

che del pari risulta assurdo ipotizzare l'annullamento della scuola media mentre occorre che i suoi programmi vengano rivisitati e sintonizzati agli insegnamenti della scuola elementare;

che è molto discutibile l'idea di anticipare a cinque anni l'obbligo scolastico atteso che la famiglia, a quell'epoca, può ancora provvedere in proprio alla formazione del bambino; inoltre l'anticipo dell'età scolastica renderebbe obbligatorio l'ultimo anno della materna attualmente facoltativo;

che peraltro con una non funzionale inversione del metodo si è pensato dapprima alla configurazione della prova per il conseguimento della maturità e solo successivamente alla riforma della scuola dell'obbligo;

che sussistono forti timori sulla tutela delle scuole private, l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per avviare una urgente verifica dei progetti ministeriali su ipotesi di riforma della scuola dell'obbligo;

se il Governo non intenda riferire in Parlamento sui temi della riforma della scuola per confrontare e misurare gli effetti conseguenti alle innovazioni proposte anche in relazione al rapporto tra scuole pubbliche e private;

se non si ritenga opportuno organizzare una conferenza nazionale organizzativa della scuola per abbeverarsi alla esperienza di presidi, docenti, studenti, ricercatori, esperti, associazioni sindacali ed imprenditoriali, anche per modellare la scuola del futuro sulle aspettative, i bisogni e l'evoluzione della comunità nazionale.

(4-06204)

CUSIMANO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Si interroga il Ministro in indirizzo per sapere se corrisponda a verità quanto riportato dalla stampa in merito al rigetto della domanda per una «DOC Sicilia», avvenuto in seno al comitato nazionale per la denominazione di origine dei vini con 17 voti favorevoli, 5 contrari e 7



astenuti che non hanno permesso di raggiungere il *quorum* richiesto di 23 voti favorevoli.

Sempre secondo le notizie di stampa proprio l'intervento del Ministro, che sarebbe avvenuto per iscritto, primo e unico passo nella storia delle denominazioni di origine, avrebbe intimorito alcuni componenti, accusati di un atteggiamento «eccessivamente lassista» volto «a risolvere problemi marginali e eccentrici rispetto ad una valorizzazione globale delle nostre denominazioni d'origine».

L'interrogante fa presente che tale atteggiamento, se vero, sa molto di discriminazione, in quanto esiste il precedente della DOC Piemonte, approvata nell'autunno 1994; inoltre la strada intrapresa (con l'imbottigliamento in zona) dalla regione siciliana risponde ad una logica di qualificazione del vigneto Sicilia e quindi anche ad una esigenza di cambiamento culturale dei suoi viticoltori, che per affrontare il futuro devono tenere conto degli orientamenti del mercato e non più dei sostegni pubblici.

Si chiede inoltre di sapere le ragioni del suddetto atteggiamento, dalla stampa attribuito al Ministro.

(4-06205)

PALOMBO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento delle protezioni civili.* – Premesso:

che il comune di Ardea è servito da una rete fognaria che utilizza un piccolo impianto di depurazione ad ossigenazione naturale, tecnologicamente obsoleto e del tutto inadeguato, sito in località Tor San Lorenzo;

che il suddetto impianto scarica i prodotti finali a mare tramite una condotta sottomarina lunga 1.200 metri che, preposta a fronteggiare le esigenze di 4.000 utenti (e molti di più in periodo turistico), a fronte di una capacità di portata di 2.000 utenti, rischia il collasso in qualsiasi momento;

che parte della popolazione della zona attualmente smaltisce i prodotti fognari tramite pozzi a perdere e fosse biologiche a dispersione ed assorbimento radicale;

che nel 1994 la società Clorifati srl, concessionaria sin dal 1990 della gestione dei servizi di distribuzione, adduzione e smaltimento delle acque, nonché distribuzione del gas metano per il comune di Ardea, proponeva all'amministrazione comunale la realizzazione di un nuovo depuratore per il trattamento delle acque fognarie;

che nel marzo 1995 il progetto veniva approvato dalla giunta presieduta dall'allora sindaco, Antonio Paolo Maria Coliandro, sentito il parere della Commissione provinciale dell'ambiente;

che la Clorifati srl (oggi Idro Gas srl) rifiutava la proposta del nuovo sindaco, Tiziana Bartolini, di realizzare il depuratore con la condizione che il direttore dei lavori fosse designato dal comune;

che nel marzo 1996 il comune veniva commissariato ed il commissario prefettizio, dottoressa Rosa Mangini Badalì, nutrendo dubbi sulla bontà del progetto originale, invitava la Clorifati srl a produrre un

nuovo progetto che, presentato il successivo mese di luglio, modificava sostanzialmente il primo dal punto di vista tecnologico-strutturale;

che ad oggi i lavori per la realizzazione dell'opera non sono ancora iniziati, pur essendo già stati appaltati alla ditta Marino Appalti srl di Ezio Pacifici, con sede in Marino in Corso Trieste 77, e non sono stati previsti neanche lavori di ammodernamento ed ampliamento del vecchio depuratore;

che la condizione igienico-sanitaria della zona non soddisfa neanche i livelli minimi di tollerabilità, evidenziando sempre più lo stato di degrado in cui è costretta a vivere la cittadinanza,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di sanare una situazione divenuta ormai insostenibile, anche alla luce del grande esodo verso la periferia della popolazione metropolitana, che determina un ulteriore incremento del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con conseguente aggravio della struttura fognaria esistente.

(4-06206)

GUERZONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che il TAR dell'Emilia-Romagna ha sancito la bocciatura di un allievo dell'istituto tecnico industriale di Stato «Leonardo Da Vinci» di Carpi (Modena) a conferma del giudizio di merito invece contestato dalla famiglia;

che a seguito degli atti inviati dal TAR alla procura della Repubblica a tre docenti del sopra richiamato istituto è stato contestato il reato di falso ideologico e comminata una pena singolarmente grave di otto mesi di reclusione avverso la quale gli interessati hanno presentato ricorso;

che l'accaduto ha suscitato stupore e protesta non solo nel mondo della scuola e in quello sindacale e ha dato luogo ad una vasta mobilitazione che ha investito gli organi scolastici, le istituzioni e l'opinione pubblica interessata con una specifica petizione al Presidente della Repubblica;

ritenuto che quanto sopra ricordato è da annoverare tra le migliaia di ricorsi al TAR originati dalle divergenze tra la scuola e le famiglie che purtroppo segnalano, anche per la loro larga diffusione, una patologia che è doveroso affrontare e rimuovere, nell'interesse sociale generale e per il prestigio e l'affidabilità della scuola italiana,

a rappresentazione di richieste e proposte largamente diffuse, si chiede di sapere:

se la riforma degli organi collegiali all'esame possa affrontare i problemi che generano così larghe sofferenze nel rapporto della scuola con le famiglie;

se non si ritenga, anche per questo genere di contenzioso, salvo il successivo ricorso al TAR, di istituire una commissione provinciale di arbitrato tra le parti alla quale il ricorso si configuri come obbligatorio così come il suo pronunciamento.

(4-06207)

CARCARINO. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Premesso:

che nella zona della Magliana, nella periferia ovest di Roma, vi sono trecento bidoni di rifiuti tossici abbandonati in un capannone da una ditta di derattizzazione, fallita da oltre cinque anni;

che nonostante il pericolo per la popolazione di questa bomba chimica ad oggi non sono stati presi i necessari provvedimenti anche per il rifiuto del commissario liquidatore di farsi carico delle analisi e della rimozione;

che gli abitanti del quartiere sono allarmati perchè la circoscrizione non dà alcuna notizia benchè il presidio multizonale nell'aprile 1997 abbia classificato questi rifiuti come speciali pericolosi,

l'interrogante chiede di sapere quali atti i Ministri in indirizzo intendano adottare per risolvere questo grave problema.

(4-06208)

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, RECCIA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che le nuove cariche amministrative della GEPI spa rispondono, ancora una volta, ad una strategia di una vera e propria «occupazione politica» piuttosto che alle esigenze di buona gestione ed amministrazione aziendale;

che la GEPI continua ad operare con sempre maggiori lentezze burocratiche – oramai insopportabili – per ogni iniziativa intrapresa, lasciando inutilizzate notevoli somme già stanziare;

che il programma di privatizzazione delle maggiori aziende non è stato completato al 31 dicembre 1996 come stabilito, ma resta di fatto sospeso con i più gravi e svariati pretesti che, oltre agli ingenti danni economici, si ripercuotono all'estero dove hanno creato, e continuano a creare, grave discredito fra le ditte che avevano concretamente mostrato interesse per queste dismissioni;

che l'attuale consiglio di amministrazione ha dimostrato tendenze surrettizie all'assistenzialismo, causando – fra l'altro – con false promesse il fallimento della importante società di *engeneering* CTIP di Roma ed intervenendo in altre situazioni compromesse mostrandosi sensibile solo a richieste di partiti di Governo e di sindacati estremisti;

che l'amministratore delegato ha dimostrato le solite tendenze dei funzionari del tesoro ad occupare tutte le poltrone disponibili, rendendosi autonomo – nel caso particolare del presidente dei Cantieri navali di La Spezia e di Marina di Carrara – pur non avendo specifiche competenze in quanto proveniente dal settore tessile e da quello casierro-lattario e avendo per giunta, imposto alla direzione un giapponese che mai ha avuto a che fare con la cantieristica, ma che è noto, piuttosto, per aver maldestramente gestito altre industrie; tale episodio è stato reso più grave dal fatto che è stata rimossa la vecchia direzione che aveva dato, invece, risultati che appaiono brillantissimi ancora oggi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero:

che l'amministratore delegato in questi giorni (28 maggio 1997) si reca in Giappone presso la Toyota per impiantare in Italia attività nel settore automobilistico, già di per sè fin troppo intasato dalla produzione europea;

che lo stesso amministratore ha invece respinto proposte di alto livello provenienti dalla Germania per la dismissione del settore cantieristico, dopo che la GEPI aveva assunto informazioni sulla serietà della proposta dallo stesso presidente della Fincantieri ed aver saputo che il presidente di questo gruppo tedesco era stato un autorevole presidente della Associazione cantieristica europea;

che il settore cantieristico non ha chiesto alla CEE, seppur proprio la GEPI fosse stata sollecitata a farlo, autorizzazione per ulteriori finanziamenti al sistema cantieristico italiano, laddove la Germania ha ottenuto 1.000 miliardi e la Spagna 1.600 miliardi;

che l'attuale dirigente alle dismissioni GEPI ha boicottato (ci si chiede se di proposito) tali trattative per ragioni sue proprie di carattere «caratteristico», onde avere i tempi per divenire direttore generale (adducendo promesse dello stesso Ministro), nonostante che il medesimo sia stato fatto oggetto di denunce penali da parte dei suoi stessi colleghi;

che, nonostante tutto ciò, egli gode dell'intero sostegno dell'amministratore delegato, che a causa delle proprie incompetenze nei settori specifici sembra costretto ad affidarsi interamente a funzionari che spesso non riferiscono correttamente i fatti allo stesso consiglio di amministrazione;

che il clima all'interno dell'azienda - inutile dirlo - diventa sempre più teso e litigioso con un Consiglio d'amministrazione che non riesce ad indirizzare l'azienda verso gli obiettivi stabiliti dalla legge e verso i nuovi compiti istituzionali che erano stati prefissi, anche a causa di spostamenti e promozioni arbitrarie attuate dal Consiglio d'amministrazione per motivi di potere;

se il Governo non ritenga opportuno e necessario rivedere l'assetto dell'attuale Consiglio d'amministrazione provvedendo, se del caso, ad un commissariamento dell'istituto, anche considerato che tutti i dirigenti attuali - a cominciare dal presidente Borghini - hanno gravosi incarichi in altri settori;

quale sia il tipo, la forma e l'ammontare degli emolumenti dei vari incarichi e la legittimità sulla quale sono stati affidati.

(4-06209)

**BATTAFARANO.** - *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* - Premesso:

che è stato bandito il concorso per l'arruolamento straordinario di 420 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prolungata, arruolati ai sensi degli articoli 5 e 35, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno 3 anni, nelle Forze armate, indetto in data 4 novembre 1996 e

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 93 del 22 novembre 1996;

che sono stati esclusi inopinatamente dall'arruolamento i volontari che hanno frequentato il corso ordinario per sottufficiali arruolandosi prima dell'obbligo di leva nell'età compresa tra i 17 e i 22 anni come descritto nel tipo di arruolamento dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, previsto dal bando di concorso, di cui trattasi, come requisito essenziale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire urgentemente per riammettere al concorso anzidetto i volontari esclusi, colpevoli solo di essersi arruolati prima dell'obbligo di leva.

(4-06210)

CADDEO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che Siddi è un piccolo comune della provincia di Cagliari e si trova al centro di una fertile zona tradizionalmente dedita alla produzione del grano duro;

che in questa piccola comunità ha operato a lungo un pastificio che la SARAL, società del gruppo Parmalat, ha recentemente chiuso per difficoltà di mercato;

che una parte dei lavoratori ha costituito una cooperativa ed ha chiesto di poter acquistare lo stabilimento e poter continuare la produzione;

che la SARAL, dopo una iniziale disponibilità ha rifiutato questa possibilità e pare abbia venduto per un miliardo e settecento milioni i macchinari dello stabilimento per estinguere un mutuo contratto col Credito industriale sardo;

che questo fatto ha provocato la mobilitazione di tutto il territorio che con il sindacato, gli amministratori comunali, le popolazioni e persino il vescovo reclama la soluzione del problema per alleviare la disoccupazione che qui tocca livelli tra i più alti d'Italia;

che la regione sarda ha organizzato un tavolo di discussione tra i lavoratori riuniti in cooperativa, la proprietà dello stabilimento e le organizzazioni sindacali per individuare possibili soluzioni,

si chiede di conoscere se non si ritenga di intervenire presso la SARAL per sollecitarla a trattare con la cooperativa dei dipendenti che vuole rilevare lo stabilimento.

(4-06211)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 28 maggio 1997 sono scaduti i termini per la consegna a domicilio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono effettuarsi a cura dei comuni in vista della consultazione referendaria del 15 giugno 1997 (articoli 40 e 18, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352);

che ai comitati promotori sono arrivate e stanno ancora giungendo in queste ore, anche in occasione di trasmissioni televisive e radiofoniche, numerosissime segnalazioni di elettori che non hanno ricevuto il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è un titolo essenziale perchè l'elettore possa esercitare il proprio diritto di voto,

si chiede di sapere:

se vi siano stati ritardi nella consegna dei certificati;

quanti elettori debbano ancora ricevere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

cosa si intenda fare affinchè gli elettori italiani siano immediatamente messi nelle condizioni di poter esercitare i loro diritti elettorali.

(4-06212)

FOLLONI, ZANOLETTI, RONCONI, COSTA, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* Premesso:

che con decreto 28 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1997, il Ministro delle poste ha aumentato notevolmente le tariffe postali partendo da un minimo del 35 per cento ad un massimo del 400 per cento;

che con il citato decreto sono state cancellate le agevolazioni tariffarie di cui usufruivano la cosiddetta editoria minore ed in particolare le organizzazioni *no profit*, organizzazioni senza scopo di lucro, che in diverse occasioni si sono distinte per il loro lodevole operato a favore della collettività;

che l'editoria minore, in contrapposizione alle grandi concentrazioni editoriali che rappresentano spesso specifici interessi economici e politici, costituisce, attraverso la tutela di interessi più generali – operando in ogni realtà sociale – l'unico concreto strumento che garantisce la pluralità dell'informazione; non a caso il Parlamento, ripetutamente, e anche in occasione dell'ultima legge finanziaria, ha indicato al Governo la necessità di tutelarla;

che il Governo non ha provveduto a dare soluzioni alternative alle provvidenze fin qui previste sotto forma di agevolazioni tariffarie postali;

che, in assenza delle citate agevolazioni, la stampa minore in tempi brevissimi muore e soffocare la sua voce significa avere minore informazione, minore confronto, minore democrazia e nello stesso tempo significa violare lo spirito della Costituzione che è quello di rendere praticabile la libertà di informazione (articolo 21),

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga di dover ripristinare le agevolazioni preesistenti al decreto del 28 marzo 1997 e, in caso contrario, di prevedere immediatamente, con uno strumento diverso da quello delle tariffe postali, agevolazioni di altra natura purchè tali da consentire, sul piano economico, l'effettiva pluralità dell'informazione attraverso la stampa minore.

(4-06213)

DE ANNA, TOMASSINI, LAURIA Baldassare, CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla, BRUNI. – *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Visto:

che in Italia si è già provveduto al riordino delle scuole di specializzazione dell'area medica in accordo con le norme dell'Unione europea e che attualmente esiste la scuola di specializzazione in chirurgia generale suddivisa in due indirizzi alternativi: chirurgia generale e chirurgia d'urgenza;

che il possesso della specializzazione costituisce requisito indispensabile per accedere agli incarichi dirigenziali di primo e secondo livello del Servizio sanitario nazionale;

considerato che il Ministero della sanità nella bozza di lavoro riguardante i requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, nella tabella riguardante l'area chirurgica e delle specialità chirurgiche, non contempla la succitata chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia d'urgenza ma solo la chirurgia generale ad indirizzo in chirurgia generale,

si chiede di sapere se non si ritenga di inserire nella tabella di cui sopra anche la chirurgia d'urgenza in modo da garantire un giusto sbocco professionale agli specialisti di questa disciplina.

La chirurgia d'urgenza, così come stabilito dalle vigenti normative, ricopre infatti un ruolo fondamentale nel funzionamento del sistema nazionale delle emergenze sanitarie, articolato nei dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA).

Se la esclusione della chirurgia d'urgenza dovesse permanere si verrebbe inevitabilmente a creare una situazione di dubbia costituzionalità capace di generare un fortissimo contenzioso.

(4-06214)

BONATESTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che da recenti stime effettuate dall'INAIL è stato rilevato che nella provincia di Viterbo sono in costante aumento le malattie professionali:

che nel 1995 l'INAIL ha erogato nel Viterbese 7.759 rendite a inabili divenuti tali a seguito dell'attività lavorativa svolta;

che si tratta di una cifra molto alta se si considera che in tutta la regione Lazio, nel 1995, l'INAIL ha corrisposto in totale 68.052 rendite;

che quelle erogate nel Viterbese rappresentano, quindi, l'11 per cento delle rendite corrisposte nel Lazio, a fronte di una popolazione della Tuscia che nella regione registra un «peso» del 5,5 per cento;

che le malattie ivi più diffuse sono la silicosi e l'asbestosi: le rendite erogate dall'INAIL per i due casi d'inabilità rappresentano il 48,2 per cento di quelle corrisposte in tutto il Lazio per le stesse cause;

che tale fenomeno è soprattutto concentrato nel comprensorio ceramico di Civita Castellana, dove la silicosi è la malattia professionale più diffusa;

che notevolissime sono anche le rendite derivanti da inabilità per infortunio sul lavoro, che nel 1995 ammontavano a 6.264, il 10,8 per cento del totale regionale,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di tale emergenza, non ritenga di dover adottare provvedimenti volti ad un miglioramento delle condizioni di lavoro, soprattutto nei siti considerati più a rischio.

(4-06215)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che, con atto vandalico, ignoti hanno danneggiato i ripetitori della emittente Telecolore in Salerno, asportandone alcuni componenti;

che questa azione criminosa ha privato la zona irradiata del segnale di questa emittente;

che, pertanto, gli ignoti sabotatori hanno leso il diritto all'informazione dei cittadini utenti e limitato la libertà dei giornalisti e degli editori legati alla emittente stessa;

che, essendo la libera circolazione delle idee uno dei pilastri della nostra Carta fondamentale, il comportamento delinquenziale assume rilevanza costituzionale oltre che penale,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda immediatamente assumere per evitare che analoghi vandalismi limitativi del diritto all'informazione abbiano a ripetersi a Salerno come altrove;

quali misure si intenda altresì adottare per la protezione permanente del diritto d'antenna delle emittenti pubbliche e private sul territorio nazionale.

(4-06216)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che ai docenti il cui pensionamento è stato temporaneamente bloccato dal decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, saranno in ogni caso garantiti i cosiddetti «diritti acquisiti», gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga che, a maggior ragione, sul piano morale prima ancora che su quello giuridico, analogo riconoscimento non debba urgentemente essere assicurato ai circa undicimila docenti che, aderendo ad uno specifico invito loro rivolto attraverso i media, hanno responsabilmente revocato la domanda di dimissioni dal servizio per garantire, con grande sensibilità e con singolare senso del dovere, il regolare inizio dell'anno scolastico 1997-98.

(4-06217)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che, da qualche tempo, si discute della contrastata vicenda dell'acquedotto e del servizio idrico nel centro residenziale di Marina Velca, a Tarquinia (Viterbo);



che tale vicenda ha avuto inizio nel 1989, quando il lottizzatore, invece di cedere gli oneri di urbanizzazione al comune di Tarquinia, decise di vendere l'intera rete idrica ad una società viterbese, la Edilmarket srl;

che nell'atto di compravendita le parti avevano dichiarato che i beni in oggetto erano liberi da oneri o vincoli;

che in realtà la convenzione di lottizzazione, siglata dalla stessa società che ha venduto l'acquedotto, obbliga la trascrizione del vincolo di cessione gratuita di tutte le opere di urbanizzazione del consorzio al comune di Tarquinia, dietro espressa richiesta di quest'ultimo;

che il bene è stato acquistato dalla Edilmarket per un valore irrisorio:

che nel 1993 la Edilmarket ha chiesto un finanziamento alla Carivit, offrendo in pegno un bene immobile libero da vincoli: l'acquedotto di Marina Velca;

che successivamente l'acquedotto è stato periziato per un valore di 12 miliardi;

che la Carivit ha erogato alla Edilmarket un finanziamento di 2 miliardi;

che nello stesso anno la Edilmarket ha aumentato le tariffe idriche a Marina Velca, dopo accordi presi con i consigli di amministrazione dei due consorzi;

che nell'aprile 1994 il commissario prefettizio al comune di Tarquinia ha deliberato un aumento delle tariffe idriche e contemporaneamente la maggioranza del Consiglio d'amministrazione del consorzio Voltunna ha proposto ai lottisti l'acquisto dell'acquedotto della intera rete idrica, prima per 5 miliardi, poi per 5,5 miliardi;

che nessuno dei componenti dell'allora Consiglio d'amministrazione ha mai informato gli utenti che le delibere firmate dal commissario prefettizio erano nulle per abuso di potere e violazione di legge;

che nel dicembre 1994, nonostante la diffida, il Consiglio d'amministrazione del Consorzio Voltunna ha approvato una transazione con la Edilmarket, grazie alla quale le società del gruppo non pagavano 40 milioni di quote consortili;

che nel mese di gennaio 1995 quattro consiglieri e due impiegati dell'ufficio consortile formavano due società (Saint Tropez srl e Darsena srl) con il socio della Edilmarket;

che nel luglio 1995 le suddette società acquistavano dalla Nuova Foce del Marta srl due immobili all'interno del Consorzio Voltunna;

che nell'estate 1996 il nuovo presidente del Consorzio Pian di Spille ha indetto un nuovo Consiglio d'amministrazione con all'ordine del giorno l'acquisto della rete idrica per una cifra di 5,5 miliardi,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per far luce sulla vicenda.

(4-06218)

CORTELLONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il professor Luigi Di Bella, iscritto all'ordine dei medici di Modena, da anni presta la propria conoscenza medica alla cura dei tu-

mori che affronta mediante terapie alternative basate sulla melatonina e su altre combinazioni di farmaci somministrati in particolari dosi;

che la stampa locale («Gazzetta di Modena» del 28 maggio 1997) ha pubblicato la notizia dell'attacco perpetrato dall'ordine dei medici di Modena nei confronti del professor Di Bella, con cui venivano altresì diffidati i medici tutti dal seguire le teorie di detto professore, definendo «non etico» il comportamento del medesimo, in quanto, si legge, costringerebbe i pazienti a ingenti spese;

che sulla medesima testata veniva altresì pubblicata l'opinione del rappresentante delle due associazioni costituite tra i pazienti che sono addivenuti alla guarigione attraverso l'utilizzo delle terapie del professor Di Bella;

che il portavoce delle citate associazioni lanciava pesanti accuse nei confronti della medicina ufficiale affermando che «intorno ai tumori c'è un giro d'affari di 50.000 miliardi l'anno», mentre evidenziava come il professor Di Bella prestando le di lui consulenze gratuitamente ai pazienti, ottiene una percentuale di guarigioni pari al 50 per cento;

che dalla stampa citata risulta che le terapie prescritte dal professor Di Bella si compongono di farmaci, come lo Stilamin, fino a qualche tempo fa in vendita nelle farmacie ed ora riservato all'utilizzo negli ospedali;

che la medesima testata afferma inoltre che alcune USL hanno autorizzato in via sperimentale il metodo Di Bella, ed altre provvedono a rimborsare ai pazienti le somme necessarie a reperire i farmaci dall'estero;

che per contro si legge su detto organo di informazione che l'USL di Modena non solo non autorizza il metodo Di Bella, ma neppure provvede ad indennizzare i pazienti per l'esborso economico necessario all'acquisto dei farmaci all'estero,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto si legge su detta testata in ordine ai 50.000 miliardi annui spesi per la materia tumorale, e in caso affermativo, chi siano i beneficiari;

se sia vero che il Ministero della sanità abbia ritenuto il metodo Di Bella privo di validità scientifica e in base a quali studi e ricerche;

come il Ministro in indirizzo spieghi l'alta percentuale di guarigioni ottenute dai pazienti affetti da patologie tumorali che si sono avvalsi del cosiddetto «metodo Di Bella»;

quali percentuali di guarigioni si ottengano con le terapie della medicina cosiddetta ufficiale e con quali costi.

(4-06219)

*PACE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. – Premesso:*

che da quanto si apprende da notizie di stampa è a rischio l'impianto per l'impacchettamento delle carote progettato a Maccarese, nel comune di Fiumicino (Roma);

che l'Unione europea ha finanziato il piano presentato dalla cooperativa Sant'Antonio, ma manca il terreno dove realizzare lo stabilimento;

che la Sogea (società appartenente al gruppo IRI-Iritecna) aveva dato disponibilità per l'utilizzo dell'area dove ci sono le vecchie stalle, ora dismesse;

che mentre a Bruxelles il progetto è riuscito a superare il traguardo la Sogea si è tirata indietro;

che il mese di novembre 1996 l'Iritecna ha messo in vendita l'azienda (ex Ente Maccarese) modificando, quindi, la situazione;

che fax e lettere inviati dagli agricoltori del litorale laziale sono rimasti senza risposta;

che i finanziamenti dell'Unione europea, se non utilizzati in tempo, potrebbero andare perduti per sempre;

che le carote rappresentano il più importante tra i prodotti coltivati nella zona di Maccarese;

che ne sono stati seminati trecento ettari, ognuno dei quali frutta ottocento quintali di carote, che devono però essere vendute «grezze», quindi, ad un prezzo inferiore (cioè a meno di quattrocento lire il quintale, invece che a cinquecento lire);

che le operazioni di lavaggio ed impacchettamento vengono effettuate in seguito;

che la possibilità di vendere il prodotto già in cassette permetterebbe alle aziende di Maccarese di abbassare i costi di produzione e recuperare nuove risorse;

che per realizzare lo stabilimento «lavacarote», che occuperebbe circa tre ettari di campagna, occorrono sette miliardi di lire;

che il finanziamento previsto dall'Unione europea ammonta a circa dieci miliardi;

che l'impianto in questione sarebbe operativo nel giro di due anni,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per non lasciare inutilizzati i finanziamenti europei a tutela di un prodotto così importante per gli agricoltori del litorale laziale.

(4-06220)

BONATESTA. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che il comune di Montefiascone (Viterbo) ha affidato al celebre architetto romano Paolo Portoghesi l'incarico di redigere il nuovo piano regolatore generale;

che da molti non è stata condivisa tale decisione, considerato che sul piano già esistente, che fa riferimento ad una rilevazione urbanistico-demografica, si può realizzare la fattibilità di un nuovo assetto urbanistico:

che, nel corso degli anni, il territorio di Montefiascone è stato oggetto di programmi di urbanizzazione «selvaggia»;

che sarebbe opportuno privilegiare un recupero del centro storico, abbandonato al degrado e al conseguente spopolamento, e prestare

una maggiore attenzione alla edificazione di strutture turistiche in prossimità delle rive del lago di Bolsena dove è auspicabile l'insediamento di un villaggio turistico nella vasta area di proprietà comunale di «Marcello»;

che l'incarico affidato *ex novo* al professor Portoghesi, per la redazione del piano regolatore generale comporterebbe un notevole quanto ingiustificato aggravio di spesa per il comune, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover provvedere, in tempi ragionevoli, alla realizzazione della fattibilità di un nuovo assetto urbanistico sulla base di quello già esistente.

(4-06221)

BONATESTA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che in data 15 maggio 1997 è stata approvata la legge n.127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

che in alcune città, come Roma e Napoli, è stata denunciata la mancanza di informazione tra gli impiegati e gli utenti;

che, in particolare, ciò è quanto sta verificandosi negli ospedali che attendono ancora disposizioni dopo la emanazione di una circolare del Ministro di grazia e giustizia che stabilisce nuove regole per denunciare la nascita del bambino anche presso i «centri di nascita», ospedali o case di cura:

che detta circolare dovrà essere inviata ai procuratori generali delle corti d'appello e da questi successivamente inoltrata ai tribunali, mentre gli assessori alla sanità, che l'hanno ricevuta per conoscenza, dovranno informare le ASL per una «capillare» diffusione nelle strutture sanitarie;

che l'*iter* sopra descritto comporta disagi notevoli agli utenti, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare al fine di consentire a tutti gli uffici di poter applicare le semplificazioni amministrative previste dalla recente normativa.

(4-06222)

BONATESTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, avendo partecipato al concorso indetto dalla azienda sanitaria locale RM/C, per due posti di psicologo collaboratore, una candidata ha superato, nonostante la cecità, la prova scritta e quella pratica;

che, avendo ottenuto esito positivo, la stessa è stata immessa in graduatoria, e ciò senza poter usufruire dei tempi aggiuntivi previsti dall'articolo 20, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) per l'espletamento delle prove di concorso da parte dei portatori di handicap;

che, in seguito, l'allora direttore generale della ASL RM/C, sentito il parere del proprio ufficio legislativo, ha ritenuto la rivendicazione dell'interessata meritevole di tutela ai fini dell'applicazione della riserva e ha proceduto alla deliberazione dell'assunzione;

che successive vicende e una recente sentenza del TAR hanno ritenuto non fondata la situazione a favore della suddetta candidata, ritenendo insussistente, al tempo del concorso, il requisito della disoccupazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non s'intenda adottare provvedimenti volti a modifiche della normativa vigente che consentano la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che, di fatto, limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

se non si ritenga di dover garantire ai portatori di handicap l'effettivo e pieno inserimento nel mondo del lavoro, anche favorendo l'accesso a posti più idonei alla loro formazione professionale.

(4-06223)

MONTELEONE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Potenza ha espresso parere favorevole per la soppressione della sezione distaccata di Viggiano (Potenza) della pretura circondariale di Potenza;

che i dati relativi ai carichi pendenti presso la pretura di Viggiano, per il solo anno 1997, risultano essere i seguenti:

cause ordinarie 182;

cause di lavoro 125;

procedure di esecuzione 265;

per un totale di 572 affari contenziosi;

che inoltre nel 1996 sono stati iscritti a ruolo degli affari non contenziosi 67 procedimenti e quand'anche si volesse considerare la cancellazione o l'estinzione di alcune delle predette pratiche è opportuno, ancora, far rilevare che per l'anno in corso e a tutt'oggi sono state iscritte a ruolo 64 nuove cause ordinarie, 4 cause di lavoro e 66 nuove procedure di esecuzione, per un totale di 134 affari contenziosi, oltre a 29 iscrizioni a ruolo degli affari non contenziosi;

che tali dati evidenziano come sia costante e tutt'altro che esiguo il volume del contenzioso presso la sezione distaccata di Viggiano della pretura circondariale di Potenza;

che il bacino di utenza dei 5 comuni dell'ex mandamento di Viggiano supera di gran lunga il numero di 10.000 abitanti; infatti da fonti Istat (censimento 1991) Viggiano conta 3.161 abitanti, Marsicovetere 4.098, Tramutola 3.244, Montemurro 1.648 e Grumento Nova 1.956, per un totale di 14.107 abitanti; a ciò si aggiunga che il consiglio giudiziario ha omesso di considerare che alla sezione distaccata di Viggiano fanno capo anche tutti i comuni dell'ex mandamento di Marsiconuovo: Brienza, con 4.144 abitanti, Paterno, con 4.170, Sasso, con 1.115 e Marsiconuovo, con 5.610, per un totale di 15.039 abitanti, che aggiunti ai 14.107 di cui sopra danno complessivamente una popolazione di 29.146 abitanti, ben superiore ai 10.000 di cui si parla nel verbale del consiglio giudiziario;

che appaiono tutta'altro che trascurabili i disagi ai quali gli utenti verrebbero sottoposti a seguito della soppressione della sezione di Viggiano; infatti, i comuni facenti parte del territorio affidato alla sua

competenza sono tutti lontani (80-90 chilometri) e mal collegati a Potenza, sia a causa dell'inadeguatezza della rete viaria che a causa della carenza di linee funzionali di trasporto pubblico;

che l'intera comunità della Val d'Agri con la soppressione della pretura di Viggiano verrebbe privata di un servizio e di una presenza istituzionale fortemente radicata nella tradizione e nella coscienza delle popolazioni, laddove si vorrebbe, al contrario, riaffermare con maggiore vigore la «vicinanza» delle istituzioni sul territorio, in un momento delicato, di alto rischio e di forte tensione sociale, in cui si cerca di impedire la penetrazione e il diffondersi della criminalità dalle regioni limitrofe;

che Viggiano:

è sede di compagnia dell'Arma dei carabinieri, che esercita mandato su ben 19 comuni;

è sede dell'ufficio del giudice di pace, con 5 unità assegnate, in qualità di magistrati;

è sede di casa mandamentale, con una capienza di 22 posti;

è sede dell'agglomerato industriale dall'estensione di 170 ettari e classificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 154, in cui operano numerose attività produttive, tra cui il centro olio AGIP;

dispone di un moderno immobile, con una capacità ricettiva di circa 60 posti-letto, che il piano regionale sanitario prevede di destinare a centro di riabilitazione;

è sede di agenzia di zona dell'ENEL e di ufficio di zona dell'Ente autonomo acquedotto pugliese;

accoglie numerosi insediamenti turistici ed iniziative recettive in fase di espansione;

è al centro di una vasta area interessata dalle attività estrattive ed ospita nell'area industriale gli impianti di primo trattamento del petrolio;

che a tutto ciò si aggiunga il fatto che, nell'ambito dello stesso territorio, operano nella vicina località di Villa d'Agri (chilometri 9 da Viggiano) la comunità montana Alto Agri, l'ospedale civile di zona, il Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri, l'unità sanitaria locale, la stazione dei vigili del fuoco; in Montemurro l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e quello del registro, a Marsiconuovo la SEM, nonché vari istituti di credito e numerosi istituti scolastici (liceo classico a Viggiano, istituto tecnico a Villa d'Agri, liceo scientifico a Marconuovo),

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare che la paventata soppressione della sezione staccata di Viggiano della pretura circondariale di Potenza si traduca in un ulteriore danno economico e sociale per la comunità della Val d'Agri.

(4-06224)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il TAR del Lazio, sezione III, con sentenza n. 769/96, ha annullato il decreto ministeriale 22 aprile 1992 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso a posti di professore universitario di ruolo di II fascia, gruppo F221 (igiene generale ed applicata) e dichiarati i vincitori, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compresi i decreti di nomina dei vincitori, con la conseguenza che a costoro non doveva più essere corrisposto lo stipendio loro attribuito a seguito della nomina a professori associati;

che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vista la suddetta sentenza del TAR del Lazio, con decreto del 24 ottobre 1996, ha adottato un proprio provvedimento di autotutela annullando il decreto ministeriale 22 aprile 1992 e tutti gli atti del concorso e disponendo la rinnovazione delle operazioni concorsuali: infatti, se il Ministero avesse inteso ottemperare semplicemente alla sentenza del TAR del Lazio, non sarebbe stato necessario procedere all'annullamento di atti già annullati dalla predetta sentenza, la quale non era passata in giudicato essendo stato proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato da parte dei vincitori;

che con lo stesso decreto è stata anche disposta la riconvocazione della commissione giudicatrice costituita con decreto ministeriale 3 giugno 1991 proprio al fine di procedere alla suddetta rinnovazione;

che, nonostante quanto sopra, non risulta che la commissione giudicatrice abbia rinnovato la procedura concorsuale, visto che nessuna comunicazione è stata fatta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a coloro che parteciparono al concorso in oggetto, nè che eventuali atti siano passati alla verifica del Consiglio universitario nazionale,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la commissione giudicatrice, anzichè procedere alla rinnovazione di tutte le prove, si sia limitata a riformulare i giudizi sui candidati, si consideri che nei concorsi per professore associato l'invalidazione dei titoli scientifici appurata dal TAR inficia tutta la tornata concorsuale, basata su tre fasi: la valutazione dei titoli didattici o scientifici (prima fase), superata la quale si viene ammessi alla discussione dei titoli (seconda fase) e alla prova didattica (lezione accademica, terza fase);

se tale singolare procedura amministrativa sia conforme alla legislazione vigente e se ottemperi ai canoni di correttezza e trasparenza, tenuto conto che, sembra, le singole università che hanno chiesto il concorso continuano a pagare gli stipendi ai 15 ex vincitori.

(4-06225)

SERENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che negli ultimi tempi si è registrata in tutto il Veneto una recrudescenza di violenze imputabili a gruppi di sinistra più o meno autonomi;

che quasi sempre i raduni violenti degli autonomi sono preannunciati e addirittura pubblicizzati da radio che fanno capo all'estrema sinistra;

che, cionostante, le forze dell'ordine, quando si fanno vedere, si presentano in numero inadeguato a fronteggiare tali emergenze;

che tali squadre d'azione comunista sono guidate nei loro spostamenti dai soliti personaggi i cui nomi risultano essere ignoti solo alla magistratura e alle forze dell'ordine impegnate a sequestrare nastri rosa nelle sedi della Lega;

che i recenti episodi di violenza hanno visto all'opera i manganelli degli attivisti della sinistra di Governo nei pressi dell'aula bunker dove si celebrava il processo ai separatisti veneti alla presenza, oltre che degli autonomi, anche di militanti di Rifondazione comunista;

che la recrudescenza di tali episodi coincide con la formazione del Governo Prodi e con talune ripetute affermazioni di massimi vertici istituzionali,

l'interrogante chiede di sapere:

in che modo il Ministro dell'interno intenda fronteggiare l'emergenza politico-criminale nel Veneto;

se non si intenda accertare quanto prima le responsabilità di magistrati e forze dell'ordine che, dopo aver dichiarato di aver avuto sempre sotto controllo l'attività dei separatisti della «Serenissima» hanno – come dichiarato dal sottosegretario Sinisi – perso il controllo del gruppetto proprio in occasione del cosiddetto «assalto al campanile di Venezia»;

se non si ritenga che le violenze dei «Leoncavallini» veneziani siano conseguenza di un'interpretazione personale delle affermazioni di chi chiedeva per gli imputati della «Serenissima» una «condanna esemplare».

(4-06226)

### **Interrogazioni, ritiro**

Su richiesta dei presentatori è stata ritirata la seguente interrogazione:

4-05580, dei senatori Marri ed altri.